

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

267^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 15 APRILE 1981

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente FANFANI,
indi del vice presidente VALORI

INDICE

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione di domanda Pag. 14434

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER I PROCEDIMENTI D'ACCUSA

Annunzio di mancata richiesta di proseguimento di procedimento d'accusa 14433

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti 14434

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 14433, 14488

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 14434, 14489

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1388:

PRESIDENTE 14434

MANENTE COMUNALE (DC) 14434

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente Pag. 14488

Presentazione di relazione 14433

Trasmissione dalla Camera dei deputati e deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 14488

Discussione e approvazione:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo della occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1388) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE 14445, 14468

DE GIUSEPPE (DC) 14461

DE VITO (DC) 14453, 14461

FERMARIELLO (PCI) 14447

267ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

15 APRILE 1981

FOSCHI, ministro del lavoro e della previdenza sociale	Pag. 14451, 14460
JANNELLI (PSI)	14445
MANENTE COMUNALE (DC), relatore	14435, 14450, 14460
* NAPOLEONI (Sin. Ind.)	14461
PARRINO (PSDI)	14440
PISTOLESE (MSI-DN)	14441

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981 » (1393) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

BONAZZI (PCI)	14484
BOZZELLO VEROLE (PSI)	14483
CONTI PERSINI (PSDI)	14482
FRACANZANI, sottosegretario di Stato per il tesoro	14471
LAI (DC)	14487
LAZZARI (Sin. Ind.)	14481
TRIGLIA (DC), relatore	14468

INTERROGAZIONI

Annunzio	Pag. 14490
Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	14490
Da svolgere in Commissione	14498

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasmissione di documento	14434
-------------------------------------	-------

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasmissione di relazione	14489
-------------------------------------	-------

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Trasmissione di relazione	14489
-------------------------------------	-------

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MERCOLEDÌ 29 APRILE 1981

.	14498
-----------	-------

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.

Presidenza del presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).

Si dia lettura del processo verbale.

FILETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di mancata richiesta di proseguimento di procedimento d'accusa

PRESIDENTE. In data odierna il Presidente della Camera dei deputati ha comunicato — con riferimento all'ordinanza di archiviazione n. 277/VIII (atti relativi al senatore Tommaso Morlino, nella sua qualità di Ministro di grazia e giustizia *pro-tempore*) emessa dalla Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa — che entro il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 18 del Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, non sono state presentate richieste intese ad ottenere che la Commissione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1978, n. 170, trasmetta relazione al Parlamento in seduta comune.

Annunzio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro degli affari esteri:

« Autorizzazione di spesa per la costruzione di immobili da adibire a sede del-

le rappresentanze diplomatiche italiane a Riyadh e a New Delhi » (1397);

« Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Danimarca per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, firmata a Copenaghen il 26 febbraio 1980 » (1398).

Sono stati inoltre presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

CALARCO, VINCELLI, GENOVESE e SANTALCO. — « Interventi per l'aeroporto dello stretto » (1399);

COSTA, SENESE, D'AGOSTINI, JERVOLINO RUSSO, STAMMATI, DELLA PORTA, SAPORITO, BORZI, ACCILI, FRACASSI, BOMPIANI, D'AMICO, DI LEMBO, DE VITO, VITALONE, FORNI e DEL NERO. — « Istituzione del consorzio autonomo del porto del golfo di Gaeta » (1400).

Annunzio di presentazione di relazione

PRESIDENTE. A nome della 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione), in data 14 aprile 1981, il senatore Neri ha presentato la relazione sul disegno di legge: Deputati BONETTI MATTINZOLI ed altri; DE CINQUE ed altri; SANESE ed altri. — « Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali » (1346) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Nella seduta di ieri, la 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha approvato il disegno di legge: « Contributi a carico dello Stato a favore di associazioni per il sostegno delle loro attività di promozione sociale » (*Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Saporito ed altri; Saporito ed altri; Terracini ed altri; Saporito ed altri; Saporito ed altri; Carollo ed altri; Finessi ad altri; Mezzapesa; Saporito ed altri*) (1051-540-542-575-610-862-863-869-1042-1078-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 2ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annunzio di trasmissione di domanda di autorizzazione a procedere in giudizio

P R E S I D E N T E . Il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso la seguente domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il senatore Riccardelli per il reato di diffamazione a mezzo stampa (articoli 595 del codice penale, 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47) (*Doc. IV, n. 58*).

Annunzio di trasmissione di relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le relazioni concernenti la gestione finanziaria:

del Centro sperimentale di cinematografia, per gli esercizi dal 1969 al 1978 (*Doc. XV, n. 67*);

della Cassa per la formazione della proprietà contadina, per gli esercizi 1977, 1978 e 1979 (*Doc. XV, n. 68*).

Tali documenti saranno inviati alle Commissioni competenti.

Annunzio di documento trasmesso dal Ministro della difesa

P R E S I D E N T E . Il Ministro della difesa ha trasmesso, con lettera in data 10 aprile 1981, ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 1976, n. 187, copia del decreto 30 dicembre 1980 con il quale il Ministro medesimo determina i contingenti massimi, per l'anno 1981, del personale destinatario delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8 (esclusi i reparti incursori e subacquei), 9, primo comma, 12, escluso il settimo comma, e 15 dell'anzidetta legge n. 187 del 1976.

Tale documento sarà inviato alla 4ª Commissione permanente.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 1388

M A N E N T E C O M U N A L E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A N E N T E C O M U N A L E . A nome della Commissione speciale per l'esame dei provvedimenti recanti interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori dell'Italia meridionale colpiti dagli eventi sismici, chiedo, a norma dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento, l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo della occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata » (1388).

P R E S I D E N T E . Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo della occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata** » (1388) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Ha pertanto facoltà di parlare il relatore.

M A N E N T E C O M U N A L E, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il decreto-legge n. 24 del 14 febbraio 1981 da convertire in legge è pervenuto dalla Camera dei deputati modificato nel suo originale contenuto normativo che pur aveva una premessa essenziale, quale quella di muoversi lungo le direttrici del disegno di legge di riforma del collocamento, n. 760, dal titolo: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro », all'esame in sede legislativa della 13ª Commissione lavoro dell'altro ramo del Parlamento.

In realtà il decreto-legge n. 24 acquisiva l'ampia convergenza delle forze politiche e delle parti sociali su alcuni punti del disegno di legge n. 760, quali quelli che si riferivano alle commissioni regionali per l'impiego e all'istituzione di sezioni circoscrizionali per l'attuazione della politica dell'impiego e della mobilità della manodopera, ma non teneva presente che l'esperimento pilota avrebbe dovuto essere espletato in comprensori di ambiti provinciali che tenessero conto delle condizioni socio-economiche del territorio sentite le organizzazioni sindacali

maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

In altre parole il decreto da convertire acquisiva alcuni indirizzi normativi del disegno di legge n. 760, ma si indirizzava ad ambienti socio-economici certamente diversi da quelli che si prefiguravano nel citato disegno di legge facendo cadere la scelta dell'esperimento o dell'attuazione dello stralcio in regioni letteralmente disastrose dal sisma del novembre 1980 e del febbraio 1981, in vaste aree ove sono esistenti rovine e le realtà economiche già duramente provate dalla necessità di sopravvivere sono legate al filo della speranza di rinascere.

D'altra parte, se la Commissione lavoro della Camera avesse definito il testo del provvedimento n. 760, il decreto-legge n. 24 non avrebbe avuto ragione di essere, tanto che nella seduta del 5 marzo 1981, a due settimane dalla presentazione del decreto-legge, la stessa Commissione chiese alla Presidenza della Camera una proroga di 15 giorni per riferire in Assemblea sul decreto-legge n. 24, stante la priorità logica del progetto n. 760, e solo il 1º aprile 1981, dopo la costituzione di un comitato ristretto, mentre la Commissione proseguiva l'esame del disegno di legge n. 760, è stata ripresa la discussione sul decreto-legge da convertire con un articolato che innovava rispetto a quello originale e con una normativa che si differenziava anche nei contenuti e nelle finalità dal testo del decreto-legge n. 24.

Pertanto l'altro ramo del Parlamento, nella seduta del 9 aprile scorso, ha approvato il testo al nostro esame ulteriormente modificato in Aula dopo la discussione generale. Il decreto-legge ha affondato la sua ragione di necessità e urgenza sull'esigenza di dare una risposta tempestiva e puntuale — così si legge nella relazione di accompagnamento — ai gravi problemi posti dall'evento sismico in termini di occupazione della manodopera per la ricostruzione. Tale esigenza non può prescindere dal contingente mercato del lavoro nelle regioni Basilicata e Campania ove esiste una difficoltà oggettiva di raccordo tra formazione e ingresso lavorativo, data la diversità dei contesti locali ed economico-produttivi che fanno emergere una do-

manda pur individuata e che si dirige verso qualifiche e specializzazioni che sono richieste dalle opere di ricostruzione, che hanno la precedenza assoluta su ogni altra possibilità occupazionale che dovrebbe realizzarsi nella successiva fase dello sviluppo. E ciò anche per il legame con la sovrabbondanza di forza lavoro giovanile a media e medio-alta qualificazione rispetto alle capacità di inserimento professionale in una struttura economico-produttiva particolarmente rigida.

Se ci fossimo trovati in aree industrializzate, la situazione occupazionale avrebbe posto in rilievo la presenza di lavoratori-studenti contemporaneamente occupati ed iscritti all'università o a corsi di specializzazione con una selezione di mercato del lavoro, dovendosi solo sottolineare che le qualifiche professionali acquisite non sempre sono equivalenti dal punto di vista della possibilità di trovare un'occupazione. Ma questo appartiene a quanto più volte in ripetute occasioni in Senato abbiamo sottoposto alla attenzione del Parlamento per quanto riguarda i postulati della riforma della scuola media secondaria avviata e non realizzata, invocata a ragione per i rilievi che ancora emergono anche in questa vicenda allorché si è approvata la legge 1° giugno 1977, n. 285 (provvedimenti straordinari per l'occupazione giovanile).

Da queste brevi considerazioni appare fondato come occorresse prestare attenzione sempre più ai percorsi formativi e a quelli lavorativi, anche alla realtà intermedia di passaggio dagli uni agli altri e che si è venuta definendo dai cultori della materia come la transizione dalla scuola al lavoro, allargando sempre più il dibattito e la riflessione per arrivare alla definizione di percorsi che non lascino cadere nel vuoto le iniziative intraprese sul piano legislativo con la ricordata legge n. 285 e successive integrazioni e modifiche e con la legge quadro sulla formazione professionale, legge numero 845 del 1978, che hanno introdotto rispettivamente gli istituti del contratto di formazione al lavoro e degli *stages* aziendali i cui risultati attendono una valutazione anche questa più volte sollecitata al Governo

perchè sono in atto seri tentativi di mantenimento e di allargamento del contratto di formazione anche dopo la scadenza della legge per l'occupazione giovanile.

Un'ultima riflessione va fatta sul piano sperimentale per l'attuazione dei progetti pilota per la Comunità economica europea, per la transizione tra scuola e lavoro, che si sono inseriti in un contesto ricco e articolato di iniziative locali particolarmente numerose, come può rilevarsi dall'ultima indagine del CENSIS del 1° gennaio 1981, che si riferisce anche allo sviluppo dell'ampio dibattito sul più antico istituto di integrazione e formazione al lavoro esistente nel nostro paese che è quello dell'apprendistato regolamentato dalla legge n. 25 del 1955.

Una recente indagine fa ascendere a 732.000 gli apprendisti che costituiscono una quota molto importante nell'occupazione giovanile nel suo insieme; ma, come pure si rilevò nella discussione sulla legge n. 285 del 1977, occorre una ridefinizione degli ambiti e delle modalità dell'istituto dell'apprendistato con urgenza all'interno del più generale problema degli interventi sul terreno della transizione e formazione per il lavoro.

Ho voluto rappresentare il difficile quadro entro il quale ha dovuto muoversi l'azione del Governo col decreto-legge in conversione, che nel dibattito in Aula alla Camera dei deputati ha avuto momenti difficili e di tensione e che ha visto le forze politiche dividersi e unirsi a seconda se si trattava di votare l'articolato così come proposto dalla Commissione o di condannare il fine del provvedimento che chiaramente si indirizzava verso l'assistenzialismo, senza accontentare nessuno, concordando solo sul fatto che questo assistenzialismo, pur essendo deleterio, da condannare, da impedire, da respingere perchè suona offesa per gli interessati della Basilicata e della Campania, era ancora una volta necessario per venir fuori da una posizione incandescente, per la quale il facile ad aversi subito è meglio del difficile da conseguirsi attraverso una seria definizione di obiettivi.

Si è passati dalla ripulsa dell'assistenzialismo al doverlo accettare, considerando il sussidio ai disoccupati come fase transitoria

verso l'occupazione per la ricostruzione, avendo scartato l'ipotesi immediata di formazione-lavoro non realizzabile a breve. Infatti, dopo l'approvazione del testo legislativo al nostro esame, si sono levate critiche e polemiche e si è definito il sussidio di lire 6.000 giornaliere ai giovani disoccupati dai 18 ai 29 anni, pur nelle limitazioni di cui all'articolo 6-bis, come il disinnescamento della bomba dei disoccupati organizzati nelle cosiddette liste di lotta, che sono sorte a Napoli e che avevano fortemente disintegrato l'apparato delle liste di collocamento non riconosciute oltre a chiedere inammissibili privilegi, minacciando di sovvertire il mercato del lavoro e di perpetuare all'infinito forme deteriori di assistenzialismo, che proprio a Napoli nel dopo-colera hanno avuto la prima manifestazione clamorosa e non del tutto conclusa, dopo circa otto anni.

Il clima non è certo dei migliori se si considera che solo a Napoli le iscrizioni nella lista unica presso il collocamento ammontano a 110.000 e che fra queste, secondo una prima stima, ce ne sono almeno 50.000 di giovani tra i 18 e i 29 anni mentre le altre 60.000 sono di disoccupati che hanno più di 29 anni e che costituiscono una seria incognita da risolvere nell'immediato.

I rilievi riportati dalla stampa si riferiscono a quanto è evidenziato dagli stessi capi delegazione dei disoccupati (è questa la nuova qualifica coniata a Napoli e che deve preoccupare tutte le forze politiche e tutte le parti sociali), i quali affermano di avere accettato la lista unica e il rimescolamento generale delle carte per avere risposte alla domanda di occupazione, che può concretarsi non nel sussidio offensivo e discriminatore per l'età, ma nel lavoro o nella formazione professionale finalizzata.

C'è invece la risposta del sindacato unitario che considera il sussidio come l'impegno del Governo ad attuare la riforma del mercato del lavoro nelle zone terremotate.

Da queste premesse occorre ora riportarsi al decreto-legge in conversione, rilevando come, in attesa di un serio programma di ricostruzione che non può disgiungersi dallo sviluppo delle zone terremotate, è necessario trovare un anello di congiunzione tra il mo-

mento attuale e una politica attiva del lavoro che realizzi in concreto quel diritto al lavoro costituzionalmente garantito, che richiede già una rapida e concreta programmazione di interventi che possa indirizzare alla formazione professionale finalizzata all'occupazione, dando anche alle imprese risorse finanziarie adeguate, anziché cadere in quell'assistenzialismo che costituisce il punto di ripulsa generale, come offesa al cittadino alla ricerca di occupazione e che viene accettato — l'assistenzialismo — come risorsa di emergenza e certamente non soddisfacente per tutti.

La programmazione dello sviluppo, unita alla ricostruzione, sarà il nuovo banco di prova per tutti i livelli istituzionali, perché non ci si può fermare alla sola formazione professionale finalizzata all'edilizia, che è ora primaria, in quanto deve procedersi di concerto anche con la ripresa degli investimenti produttivi, individuando aree e settori da incentivare, perché le finalità del decreto-legge in conversione possano avere un fondamento e una utile sperimentazione.

L'obiettivo dichiarato nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, era quello di superare l'attuale segmentazione del mercato del lavoro e di arrivare ad una sua ricomposizione su basi più vaste in modo tale che gli interventi tengano conto della realtà sociale ed economica delle popolazioni colpite dal sisma e delle esigenze di assicurare l'effettivo e tempestivo incontro della domanda e dell'offerta di lavoro su più ampie aree.

L'unico obiettivo realistico può essere quello di procedere ad una riorganizzazione degli strumenti di avviamento al lavoro (collocamento, formazione professionale, mobilità del lavoro, eccetera) tendente a mettere a disposizione la manodopera necessaria sotto il profilo quantitativo e qualitativo alla ricostruzione e all'avvio di uno sviluppo delle aree terremotate, muovendo lungo linee di riforma che sono ancora all'esame della Commissione lavoro della Camera dei deputati e facendosi carico delle esigenze specifiche, eccezionali e transitorie, dei lavoratori colpiti dal sisma. In effetti il decreto-legge si muoveva lungo queste linee, nella

definizione della struttura degli organi preposti all'avviamento al lavoro — Ministero del lavoro, commissioni regionali, segreterie tecniche o agenzie, sezioni circoscrizionali, eccetera — delle diverse competenze e dei nuovi criteri. Circa le istituzioni, assumono rilievo particolare per le importanti modifiche previste nella loro composizione le commissioni regionali per l'impiego (articolo 1), soprattutto per i compiti loro attribuiti (articolo 1 del decreto-legge e articolo 1-bis del testo approvato dalla Camera dei deputati) che dovrebbero esercitare avvalendosi delle segreterie tecniche che assumono la denominazione di agenzie per l'impiego oltrechè attraverso le strutture periferiche del Ministero del lavoro. Sembra necessario però avanzare qualche rilievo sulle attribuzioni delle commissioni regionali; in particolare compiti di promozione, studio, analisi e proposte di iniziative appaiono formulati in forma solenne, ma alquanto generica e non sono raccordati ai bisogni urgenti delle aree terremotate. Taluni poteri, come quello previsto all'articolo 1-bis, secondo comma (modifica o sostituzione dei criteri e delle procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario, per la mobilità interaziendale e di avviamento al lavoro dei lavoratori sul piano generale definito per legge) nell'assenza di limiti e vincoli sembrano non perfettamente costituzionali, come è stato già rilevato alla Camera dei deputati in sede di discussione, anche se non può sfuggire l'esigenza di rendere flessibile una normativa inadeguata a situazioni di emergenza. La trasformazione delle segreterie tecniche in agenzie per l'impiego sembra essere un ritrovato dell'ultimo momento, in assenza anche di una attribuzione di compiti nuovi e diversi rispetto alle segreterie tecniche già previste dal decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 479. Se infatti rimangono organismi tecnici ausiliari delle commissioni, non sono nulla di nuovo rispetto alle segreterie menzionate. Se sono organi con compiti promozionali e operativi ai fini dell'avviamento al lavoro, devono essere specificati, anche per evitare interferenze e conflitti tra le nuove agenzie e le strutture periferiche del Mini-

stero del lavoro. Questa è una sollecitazione al Governo a specificare con completezza le funzioni.

Il primo comma dell'articolo 1-bis che recita testualmente: « Le commissioni regionali di cui all'articolo 1 costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli in agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del lavoro », costituisce solo una affermazione di principio, perchè la politica attiva del lavoro non può essere diretta dall'organo preposto all'incontro tra domanda e offerta, ma è la risultanza della collaborazione di tutti gli organi preposti alla programmazione economica: Stato, regioni, enti locali, e della capacità di questi di incidere sulle decisioni delle imprese e dei privati. I complessi problemi del coordinamento politico ed amministrativo tra le varie amministrazioni non si risolvono con rivendicazioni di principio, ma anzitutto con un attento e realistico coordinamento legislativo, che avrebbe dovuto tener conto sia delle misure urgenti assunte, sia delle linee del disegno di legge relativo agli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo nei territori colpiti dal terremoto del novembre 1980 all'esame del Senato (atto n. 1316). In particolare non si può non collegare l'organizzazione del mercato del lavoro e la preparazione dell'offerta, compito questo proprio delle commissioni regionali e degli altri organi del lavoro, a talune parti essenziali del disegno di legge quali l'organizzazione generale degli interventi, la ricostruzione e riparazione dell'edilizia residenziale delle opere pubbliche, la costruzione e lo sviluppo delle attività produttive, i progetti speciali regionali.

Ciò non significa che le commissioni regionali debbano adattare l'offerta di lavoro, specie nella qualità, ad un tipo di ricostruzione e di sviluppo incontrollato ma realizzare i necessari aggiustamenti sia dal lato della domanda che da quello dell'offerta, come del resto si sostiene nei documenti delle forze sociali. Per arrivare all'incontro è necessario e preliminarmente conoscere la struttura della manodopera: età, titolo di studio, esperienza professionale, condizione familiare, di red-

dito, eccetera e la sua completa disponibilità a svolgere un lavoro in settori specifici. Non può trattarsi di generica disponibilità ad essere occupati nelle opere di ricostruzione, perchè tutti i 110.000 disoccupati di Napoli iscritti nelle liste di collocamento si sono dichiarati disponibili a lavorare per la ricostruzione. La conoscenza adeguata della manodopera disponibile attraverso le commissioni tecniche circoscrizionali, costituite da esperti designati da amministrazioni del lavoro (regioni, parti sociali) in numero ridotto, costituisce la condizione per l'avvio immediato al lavoro in base alle domande che pervengono da imprese e da amministrazioni. Per organizzare attività formative finalizzate a sbocchi di lavoro già programmati o comunque programmabili e necessari, la stessa eventuale distribuzione di contributi straordinari non deve essere collegata alla mera iscrizione in liste di disoccupazione ad una certa data, ma a condizioni particolari di impiego o ad iniziative di avviamento al lavoro, se si vuole concretamente sottrarsi alla tentazione dell'assistenzialismo clientelare.

In questo contesto avrebbe dovuto essere meglio formulato l'articolo 3-ter, in riferimento alla disciplina dei rapporti di formazione al lavoro genericamente definiti.

Anche in questo caso le commissioni regionali devono offrire un quadro di riferimento generale che, partendo dalle occasioni di lavoro individuate dalla conoscenza della struttura della manodopera e delle sue disponibilità a svolgere uno specifico lavoro, definisca la durata minima dei rapporti di lavoro, il numero di ore consentite per le funzioni in azienda, le spese ammissibili, la disponibilità offerta dai centri di formazione regionali, i controlli da acquisire; nè si può sperare che i soli accordi collettivi, che devono invece integrarsi nel quadro generale, possano superare questi ostacoli che già si erano presentati nell'applicazione della legge n. 285 e successive modifiche.

Esperienze positive maturate al riguardo in altre regioni nel corso della applicazione della 285 non possono facilmente trasferirsi in questa realtà senza il rischio di far sorgere nuovi conflitti tra le stesse organizza-

zioni sindacali in caso di mancata realizzazione o di difficoltà di gestione di tali rapporti atipici.

L'articolo 5 si riferisce poi al finanziamento delle iniziative di formazione professionale, finanziate dal Ministero del lavoro ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 845, sulla base di convenzioni tra commissioni regionali e aziende. Non è chiaro se la norma intenda riferirsi al finanziamento della parte formativa, in contratti di formazione al lavoro, al solo finanziamento integrativo dei progetti speciali regionali — così in effetti è indicato dal citato articolo 26 — oppure se viene data facoltà di intervenire anche per programmi formativi realizzati in aziende per rapporti di lavoro a tempo indeterminato, come d'altra parte già è previsto dall'articolo 25 della legge n. 845 per quelle iniziative proponibili al finanziamento comunitario autorizzato dalla regione.

Come già indicato in precedenza, la distribuzione di contributi straordinari (articolo 5-bis) non può essere astrattamente collegata alla sola iscrizione nelle liste di collocamento, ma deve essere semmai compito delle commissioni regionali indicare il numero dei beneficiari di tali contributi attraverso l'individuazione di condizioni particolari di disoccupazione, così come il numero di lavoratori da avviare ai corsi di formazione professionale, in un quadro organico e complessivo di riferimento, che muova dalle analisi delle previsioni occupazionali accertate e dall'avvio immediato al lavoro, anzichè riferirsi a limiti di reddito *pro capite* di nuclei familiari.

L'articolo 6-bis, infine, sembra contraddire il disposto dell'articolo 5-bis che fissa il contributo straordinario di lire 6.000 giornaliere, per un massimo di 26 giornate mensili, sino all'avvio dei lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981, con la durata peraltro dei poteri del commissario straordinario, che dovrebbero scadere il 30 giugno 1981.

A tale proposito la Commissione mi ha conferito il mandato di riferire in Assemblea per l'approvazione integrale del testo pervenuto dalla Camera dei deputati. Con le os-

servazione da me ricordate ho voluto ribadire che la data del 31 dicembre 1981 non è suscettibile di alcuna proroga, a qualsiasi titolo o ragione, inserendo nel disegno di legge sulla ricostruzione, n. 1316, quelle norme che ad una più attenta lettura fatta dal Senato avrebbero dovuto essere modificate così come con la cessazione dei poteri del commissario straordinario di Governo al 30 giugno 1981 dovrà precisarsi con altro provvedimento l'autorità che eseguirà il disposto della corresponsione del contributo straordinario fino al 31 dicembre 1981.

Parimenti l'articolo 6-bis — « Le norme contenute nel presente decreto restano in vigore fino al 30 giugno 1983 » — si riferisce al complesso dell'applicazione della normativa ad eccezione del contributo straordinario che cessa con il 31 dicembre 1981.

La Commissione bilancio ha espresso parere favorevole, mentre manca quello della Commissione affari costituzionali.

In conclusione, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, la Commissione speciale propone, come ho innanzi detto, di approvare la conversione del decreto-legge con le puntualizzazioni fatte e con l'auspicio che la legge di ricostruzione possa essere approvata al più presto per dare una risposta alle attese delle popolazioni duramente provate dal sisma del 23 novembre 1980 e del 14 febbraio 1981, popolazioni che hanno dimostrato come la volontà di superare l'emergenza non è data dall'assistenzialismo, ma dalla capacità di rimbocarsi le maniche e di riprendere il cammino, lo sviluppo e la rinascita. (*Vivi applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Spadaccia. Non essendo presente, lo dichiaro decaduto dalla facoltà di parlare.

È iscritto a parlare il senatore Parrino. Ne ha facoltà.

P A R R I N O. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, per attenermi anche al clima generale che è quello di far presto nell'approvare questo decre-

to, sarò breve pur puntualizzando alcune questioni.

Il disegno di legge n. 1388 al nostro esame, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, ci trova polemicamente consenzienti.

Infatti il disegno di legge in discussione nell'attuale formulazione è quanto meno contraddittorio, a mio parere. Specificatamente desidero far rilevare che con questo provvedimento sostanzialmente si vuole riformare la formazione delle liste dei disoccupati attraverso commissioni regionali ed agenzie di collocamento non definite nei compiti specifici.

All'articolo 1-ter, a proposito delle agenzie, è detto che « può essere comandato » a far parte di quelle agenzie « personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici... ». Infine è detto che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, con contratto a termine, può assumere personale per il funzionamento di dette agenzie. Il tutto senza fissarne le modalità di impiego e la quantità numerica.

Sembrirebbe che una delle necessità prioritarie che ispira il primo articolo della presente legge fosse dettata dall'urgenza di catalogare le categorie dei disoccupati per avviarle immediatamente al lavoro secondo le attitudini professionali. Credo che ciò sarebbe veramente encomiabile qualora le condizioni generali di occupazione nelle due regioni colpite dal sisma fossero tali da far prevedere a breve termine un massiccio collocamento di manodopera. La verità è diversa invece e tutti sappiamo che lo sviluppo e l'occupazione passano attraverso una programmazione seria ed articolata della legge che prevede la ricostruzione.

Abbiamo il dovere di accelerare i tempi e di legiferare per la ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980. La ricostruzione deve servire come elemento di propulsione per incentivare le attività produttive, artigianali e industriali nel comples-

so quadro dello sviluppo socio-economico. L'articolo 5-bis, nel testo proposto dalla Camera dei deputati, prevede un sussidio, per così dire, assistenziale che ricalca, almeno per la fascia di età compresa fra i 18 e i 29 anni, la legge n. 285 tradotta in termini, come dicevo, assistenziali. Riteniamo che questa assistenza di 6.000 lire giornaliere, seppure limitata nel tempo, inneschi una disincentivazione al lavoro e rappresenti un tampone che non risolve il problema della disoccupazione, ma forse tende a radicalizzarla, a meno che alla scadenza del 31 dicembre 1981, data in cui dovrebbe cessare l'assistenza ai disoccupati iscritti nelle liste speciali, non si fosse in condizione di trovare occupazione a tutti i 110.000 disoccupati già iscritti nelle liste speciali di collocamento solo nell'area metropolitana di Napoli, per non parlare degli altri che si trovano nelle stesse condizioni nella rimanente area del terremoto e dei quali non conosciamo ancora le risultanze numeriche. Se non si cerca uno sbocco alternativo all'assistenzialismo con il nostro provvedimento rischieremo di creare la figura del terremotato assistito in via permanente, con tutti i risvolti negativi di carattere morale e civile che tale fenomeno potrebbe produrre.

Dicevo all'inizio del mio breve intervento che noi siamo polemicamente favorevoli — e lo ripeto — perchè ritengo che questo ramo del Parlamento non sia stato messo in condizione di esaminare con serenità il decreto-legge dal momento che il provvedimento ci è stato trasmesso solo pochi giorni fa ed in Commissione abbiamo avuto solo due giorni per approvarlo o respingerlo. Infatti i tempi stretti ci hanno costretto ad accettare il testo così come pervenutoci, senza avere la possibilità di migliorarlo come era intenzione di tutti i Gruppi politici. Ci rendiamo conto che il contenuto del decreto è stato già recepito dalle popolazioni interessate e perciò responsabilmente e per non deludere le aspettative degli interessati per un doveroso senso di responsabilità di partito e di maggioranza diamo il nostro assenso alla conversione in legge del decreto-legge, proprio perchè ci rendiamo conto che l'alternativa sarebbe il vuoto e che la mancata ap-

provazione comporterebbe la decadenza del decreto stesso. (*Applausi dal centro-sinistra. Congratulazioni*).

P R E S I D E N T E. È iscritto a parlare il senatore Pistolese. Ne ha facoltà.

P I S T O L E S E. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il dibattito che si è svolto in Commissione sulla conversione in legge del decreto al nostro esame conferma le posizioni contrastanti già emerse nel dibattito alla Camera, dove attraverso la sconfitta della maggioranza ed attraverso colpi di mano su alcuni emendamenti si è arrivati alla stesura del testo che oggi dobbiamo esaminare.

Devo innanzitutto esprimere, a nome del Movimento sociale italiano-Destra nazionale la più viva protesta da parte delle popolazioni delle zone terremotate per questo tipo di provvedimento, come al solito assistenziale e poco costruttivo, mentre le popolazioni di quelle zone, di Napoli in particolare, attendevano ben diverse iniziative per la determinazione dei presupposti concreti di un reale sviluppo dell'occupazione. Viceversa ci siamo trovati di fronte a un provvedimento che intende avviare un esperimento pilota sulla riforma del collocamento che da anni giace presso le Commissioni dei due rami del Parlamento per un approfondimento ed uno studio adeguati e che non ha ancora visto la luce per le difficoltà di questa riforma. Ma questo regalo, guarda caso, viene fatto a Napoli, utilizzando i napoletani come cavie.

Richiamo la sua attenzione, signor Ministro, sull'assurdità di questa situazione. Non riuscite a modificare il collocamento, che con il vecchio sistema non ha funzionato, ne studiate uno nuovo, lo create complesso, confusionario e lo applicate in una zona terremotata dove nulla funziona. Allora volete veramente creare una serie di commissioni, sottocommissioni, agenzie, liste da costituire *ex novo*. È un altro oltraggio a queste zone disastrose: nel momento in cui chiediamo aiuto, ci date una riforma pilota che da tre anni non riuscite ad applicare in Italia. E la volete sperimentare nelle zone maggiormente colpite.

Tutti hanno riconosciuto che la riforma è incompleta, ha bisogno di precisazioni, ma non si deve toccare il decreto; lo faremo nella legge generale sulla ricostruzione. Ma che modo di legiferare è questo, signor Ministro? Vogliamo fare un esperimento, lo facciamo male, sbagliamo il tempo, il luogo e la modalità e lo facciamo nel Sud dove la povera gente ha subito tante cose e subirà anche questa riforma del collocamento.

È un regalo del quale non diremo mai grazie, un regalo che potevate fare altrove, a Milano, ad esempio. Perché farlo a Napoli? Nella confusione che esiste nelle nostre zone creiamo questa nuova formula, facciamo questo esperimento, questo tentativo pilota. Abbiamo scelto bene il momento, cioè proprio quando si assiste ad una grande tragedia abitativa e occupazionale.

Aspettavamo ben diversi provvedimenti, signor Ministro.

Vorrei fare qualche commento sulla legge per assolvere il mio dovere. Come ho già detto in Commissione, non siamo molto convinti dell'espressione usata all'articolo 2. Non è detto bene come italiano e quindi chiedo una interpretazione ufficiale. È detto all'articolo 2 che la Commissione è composta di quattro rappresentanti dei lavoratori, tre rappresentanti dei datori di lavoro di cui uno almeno in rappresentanza dei lavoratori autonomi. Forse volevate dire dei sindacati autonomi oppure volevate riferirvi ai lavoratori autonomi commercianti e artigiani. Credo che la interpretazione sia questa: quattro rappresentanti dei lavoratori, tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui due rappresentanti dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori autonomi. D'altra parte siamo abituati a scrivere in modo da non riuscire a capirci neanche tra noi: figuriamoci se riescono a capirci i magistrati quando debbono interpretare la legge. Credo che su questo punto mi si possa dare un chiarimento, una interpretazione autentica, ufficiale.

Vorrei fare qualche commento sulle agenzie. In Italia, signor Presidente, ogni tanto ci innamoriamo di alcune espressioni. Oggi tutto è agenzia: la Cassa per il Mezzogiorno, il collocamento, la commissione provinciale, la

commissione comunale. Creiamo anche una agenzia di tecnici e non sappiamo cosa debba fare: forse è una agenzia di viaggio!

PRESIDENTE. Prima c'era il dipartimento, ora si va all'agenzia: parole magiche!

PISTOLESE. Noi c'innamoriamo delle parole come se queste potessero trasformare le realtà che nel Mezzogiorno — lo dico con molta amarezza e con molto dolore — sono veramente tragiche. E dispiace di essere costretti a parlare così.

Quindi le agenzie oggi piacciono tanto, è una nuova invenzione. Non so che cosa dovranno fare. C'è un frazionamento dei poteri decisionali, un frazionamento delle possibilità operative. E questo perché? Per esercitare il clientelismo, è chiaro: sono varie forme di frazionamento che danno al potere la possibilità di esercitare quel tale clientelismo che poi va a vantaggio di quelli che hanno il potere locale.

Ella, signor Ministro, è venuto a Napoli, e noi la ringraziamo. Si è trovato in una giornata di grande confusione, ha ascoltato per una notte intera le forze sociali, le forze politiche, i disoccupati, anche i disoccupati organizzati. Si tratta di una nuova formula che solo Napoli era capace di inventare. Ma ce ne sono di tutte le forze politiche, stia tranquillo, non vi sono disoccupati organizzati di destra o di sinistra. Tutte le forze politiche hanno creato i loro gruppi e attraverso quel movimento di piazza questi disoccupati organizzati hanno spinto il Governo a muoversi, e lei cortesemente è venuto a Napoli ad ascoltare queste richieste. Ha fatto delle promesse che noi ben ricordiamo. Io non ero presente perché purtroppo mi dedico più ai lavori legislativi che a quelli locali. Ma noi abbiamo a Napoli, come le dicevo, una vastissima rappresentanza con 18 consiglieri comunali, con il segretario del partito in testa, e quindi c'è chi meglio di me può seguire le situazioni napoletane.

Però lei ha promesso 10.000 posti. Sarà capace di darli? Mi rendo conto delle difficoltà. Lei cercherà di darli, però sono molto scettico: non so dove può trovare 10.000 posti in

una città che non ha imprese. Se prima non prende delle iniziative produttive, se non impianta delle attività produttive, degli stabilimenti, delle aziende, non so proprio dove possa collocare questa gente. Ieri abbiamo prorogato di sei mesi oltre i limiti massimi di legge la cassa integrazione per alcune aziende chimiche perchè avevano già superato i tempi massimi previsti. Figuriamoci se lei trova ancora posti di lavoro in una città dove non ci sono aziende. Prima create le aziende e poi i posti di lavoro.

Lei ha parlato di una graduatoria, ha fatto rifare le liste, si sono viste delle file enormi per poter ricostituire una lista unica, nuova, abbandonando le vecchie iscrizioni. C'è stata l'ira di Dio a Napoli: vi erano 100.000 persone iscritte alfabeticamente. Poi ci si viene a dire, come diceva ieri l'amico Fermariello: prendiamo i primi mille. I primi mille della lettera A? Sarebbe veramente comico. Allora il Ministro giustamente chiarisce che queste liste vengono rielaborate da un centro contabile elettronico. Speriamo che funzioni! Credo che faccia capo al sindaco Valenzi: sarà lui che deciderà. In ogni modo voglio sperare che il Governo non si lasci schiacciare dal potere locale e riesca veramente a incidere sulla giustizia sociale distribuendo i posti secondo un certo ordine e un certo criterio, tenendo conto degli elementi tecnici che lei ha detto saranno valutati da questo cervello elettronico. Speriamo bene e che questo sistema possa darci un po' di giustizia.

Ma io non ho fiducia. Lei dice che se non ci sono i posti di lavoro abbiamo i corsi di qualificazione. Noi a Napoli siamo stanchi di corsi: abbiamo ancora corsi del colera che continuano ad avere un contributo e i corsi non si fanno. Lei sa meglio di me che i corsi mettono la firma la mattina, prendono il contributo e vanno a fare il lavoro nero. Allora dovete farli lavorare. La Thatcher ha avuto questo coraggio: abbiatele anche voi. La Thatcher ha dichiarato che chi non prende lavoro quando è inviato al lavoro perde la disoccupazione. Il Ministro del tesoro questa mattina ha detto delle cose molto diverse. Ha detto che non faremo mai quello che fa la Thatcher o quello che

sta facendo l'America. Ognuno ha le sue idee: speriamo che lei come Ministro del lavoro sia più vicino a questi problemi sociali.

Bisogna incidere sulle possibilità di lavoro. Questa è una delle cose che le volevo raccomandare. Non ho fiducia in questi corsi di qualificazione. Diciamo la verità, caro Fermariello: il Partito comunista dice sempre che noi dobbiamo qualificare il lavoro. Ma qualificarlo per che cosa? Se non abbiamo industrie che cosa qualificate? Quando avete fatto un tecnico specializzato dove lo mettete? Noi ci qualificiamo per imprese che non abbiamo. Sono già qualificati; questa è la mania: corsi di qualificazione per poi essere confermati ancora ed essere inquadrati nel comune. Siamo lì: non è cioè che si riesca a preparare una manodopera specializzata che ha come suo sbocco finale l'inserimento in alcuni settori produttivi. Facciamo i corsi di due anni, spendiamo ancora del danaro invece di far pulire le strade; invece di svolgere attività che sarebbero necessarie, paghiamo questa gente a vuoto per mettere la firma e andarsene a casa: e sono migliaia e migliaia. Mi dispiace parlarne, ma bisogna essere onesti quando si fa il proprio dovere in Parlamento, al di là della propria parte politica.

Arrivo al punto dolente della situazione, l'articolo 5-bis, le cui vicende sono note a tutti: 6.000 lire per i giovani dai 18 ai 29 anni, che possono avere questo contributo se non hanno un reddito *pro capite* di un milione e mezzo. Lasciamo stare come si riuscirà a vedere tra questi 100.000 disoccupati quali delle rispettive famiglie hanno un simile reddito *pro capite*; si tratta di un'indagine complessa: forse soltanto il suo cervello elettronico, quando funzionerà, potrà riuscire a fare anche questa indagine che non credo sia molto facile, perchè in alcune categorie non troverà certamente le denunce fiscali.

Lei sa che non è facile indagare in questi ambienti. A Napoli abbiamo un mondo di artigiani, ma non li trova neanche iscritti all'artigianato: è un po' tutto un vivere alla buona. Non so se lei, quando è venuto a Napoli, è passato per la via principale, via Roma; oggi a via Roma non ci sono più i ne-

gozi: ci sono le bancarelle dei negozi dei vicoli chiusi; i commercianti sono scesi dal loro piccolo negozio interno e hanno portato la loro bancarella nella via principale della città. Non si può camminare, perchè vi sono i negozi di via Roma ed al centro della strada tutte le bancarelle dei vari negozi dei vicoli interni che, essendo chiusi, cercano di poter commerciare nella strada principale della città.

Questa situazione lei l'ha vista; lei è venuto, per lo meno ha avuto questo gesto di grande cortesia di cui la ringraziamo perchè vorremmo che molti dei colleghi che sono in quest'Aula venissero a vedere questi problemi. Durante la discussione della legge sul terremoto (io faccio parte della Commissione speciale) vediamo quei sorrisetti, sentiamo quelle mezze frasi: ma il napoletano qua, il napoletano là, non vuole lavorare. Ma cosa c'era da fare a Napoli se ci avete mandato i prefabbricati direttamente dall'alta Italia? Il napoletano ha guardato come queste specie di *bunker*, questi parallelepipedo che ci hanno mandato venivano scaricati con la gru e piazzati sul posto. Che lavoro poteva fare il napoletano: poteva costruire?

Si dice che nel Friuli hanno costruito: ma cosa si poteva costruire a Napoli, quando ci avete mandato questi prefabbricati, questa mortificazione! Vengono piazzati lì: siamo ritornati, onorevole Presidente, alle vecchie *bidonvilles* del dopoguerra che ancora non riusciamo ad eliminare. Lei ha visto da vicino questa tragedia e si renderà conto che questo sussidio dell'articolo 5-bis non conterrà nè quelli che lo avranno, perchè è irrisorio e minimo, nè a maggior ragione quelli che non lo avranno avuto, perchè dal ventinovesimo anno di età in poi non hanno niente. Quindi lei già fa due categorie: i buoni e i cattivi, quelli che hanno sia pure poco e quelli che non l'hanno. Quindi lei già crea un'altra fonte di protesta nell'ambito dei 110.000 disoccupati.

Non sono questi i provvedimenti che ci aspettavamo dal Governo. Napoli non vuole essere la cavia di un esperimento confusionario sul collocamento; i disoccupati non vogliono sussidi, ma vogliono lavoro. La protesta non sarà certamente placata con questi

provvedimenti ed il tutto resta esplosivo, come ha detto lei, signor Ministro, quando ha chiesto e raccomandato la conversione di questo decreto-legge.

Altre considerazioni potrebbero essere fatte in relazione ai posti riservati dalla legge numero 285. Anche su questo la pregherei di darmi una risposta nella sua replica. La ragione è precisa: cioè con questo disegno di legge si riserva il 50 per cento dei posti alle liste dei disoccupati giovanili. Ma da questa percentuale debbono essere esclusi, a mio avviso, i concorsi che sono già pendenti. Questo me lo deve dire, signor Ministro; proprio la prego di dirmelo, perchè a Napoli da tre anni sono stati banditi concorsi ufficiali per determinati posti e da tre anni questi concorsi non vengono espletati. La prego di intervenire anche presso il sindaco Valenzi perchè i concorsi siano fatti regolarmente, non tenendo conto però della legge n. 285 per i vecchi concorsi; diversamente andiamo a stravolgere tutto quello che è il passato, creando una confusione ancora maggiore di quella esistente.

Z I C C A R D I . Hai votato a favore di una legge che prevede questo; lo ricordo bene: eravamo in sede di Commissione.

P I S T O L E S E . Certo, ricordo che vi ho partecipato e ricordo anche cortesemente un tuo invito a non procrastinare...

Z I C C A R D I . Hai votato a favore della legge n. 285.

P I S T O L E S E . Ma perchè non dovevamo votare a favore della legge n. 285? Dico soltanto che i benefici particolari del 50 per cento non debbono incidere sui concorsi che sono pendenti dinanzi al comune di Napoli.

Con queste osservazioni, confermo, a nome del Gruppo del Movimento sociale, la vibrata protesta delle popolazioni per questa iniziativa che è assistenziale, insufficiente e comunque inadeguata alle aspettative.

Noi non le chiediamo, signor Ministro, che una cosa: lavoro; e prevediamo che la protesta si aggraverà molto per questa ulteriore delusione che emerge dal provvedimento che

stiamo per approvare. Noi manterremo un atteggiamento coerente alla nostra posizione di sempre: opposizione a tutte quelle iniziative che tradiscono il Mezzogiorno, ma comprensione ed astensione verso quel minimo aiuto che, anche se in maniera insufficiente e inadeguata, può comunque essere erogato a chi è stretto dalle più pressanti necessità di vita e soprattutto di sussistenza.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Jannelli. Ne ha facoltà.

JANNELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ogni volta che ci troviamo di fronte a un decreto-legge così ampiamente modificato mi sovviene la vecchia disputa tra costituzionalisti: se convenga sostenere che il decreto-legge vada emendato o invece non possa essere emendato. E l'alternativa, nel caso appunto della soluzione negativa, sarebbe o di respingere o di approvare il decreto-legge. Perché effettivamente, signor Presidente, questi decreti-legge, che il Governo emana con troppa facilità, ci pervengono molte volte dall'altro ramo del Parlamento ampiamente modificati per cui cambia completamente l'obiettivo che si vuol raggiungere o che il Governo intende raggiungere attraverso il provvedimento adottato. Al di là di questa disputa di carattere molto generale e che certamente non può essere trattata in questa sede, un rilievo però va fatto: è possibile che un ramo del Parlamento trasmetta un testo di decreto-legge all'altro ramo tre, quattro giorni prima che il termine scada? Ma è serio che un ramo del Parlamento non sia messo in grado di esprimere la propria volontà in modo sereno, in modo approfondito, in modo che abbia la possibilità di contribuire ad apportare quegli emendamenti possibili per rendere il testo di legge molto più adeguato e molto più certo nelle sue prospettazioni?

Ecco, questo è un problema che va affrontato, signor Presidente, perché non è possibile lavorare in questo modo e così poco seriamente.

PRESIDENTE. Io credo, senatore Jannelli, che se uno dei rami del Parlamento,

messo in un angolo, in pochi giorni avesse il coraggio di bocciare il decreto-legge, dopo la seconda volta questo inconveniente non si verificherebbe. *(Vivi applausi dal centro).*

JANNELLI. Signor Presidente, io accolgo la sua interruzione...

PRESIDENTE. Non è un incitamento ad operare in questo senso, anche perché avremmo tempo sino al giorno 19; quindi lei può chiedere che domani si riprenda il lavoro su questo disegno di legge.

JANNELLI. Ho fatto questi riferimenti, signor Presidente, perché è necessario che ci si accordi tra le Presidenze dei due rami del Parlamento affinché questi inconvenienti non si abbiano più a verificare. Questo è l'invito che rivolgo molto rispettosamente.

PRESIDENTE. Ed io glielo restituisco, per una semplice ragione: se fossimo una fabbrica di scarpe, si potrebbero dividere i tempi necessari a fare le suole o le tomaie. Ma siccome non siamo una fabbrica di scarpe, uno dei rami del Parlamento si tiene il decreto-legge finché non è arrivato a precisare in che termini può essere approvato. Se all'altro ramo del Parlamento il provvedimento arriva in tempo, esso fa altrettanto; in caso contrario si procede nei termini prescritti con le varie norme che consentono di mettere il Governo in condizione di ripresentare il decreto o di contentarsi della bocciatura.

JANNELLI. Certo, signor Presidente, accettiamo il suo autorevole insegnamento. Ma noi ci siamo posti il problema: se non fossimo così responsabili nei confronti del Governo e della maggioranza a sostegno del Governo, ci saremmo posti il problema di emendare questo provvedimento legislativo e di rinviarlo all'altro ramo del Parlamento, ben sapendo che domenica prossima il provvedimento scadrà, perché alla mezzanotte di Pasqua...

P R E S I D E N T E . Pensi che magnifica occasione per dimostrare che il Parlamento è in grado di riunirsi il giorno di Pasqua! (*ilarità*).

J A N N E L L I . Ad ogni modo, signor Presidente, queste sono battute un po' amare che facciamo anche per poter attirare l'attenzione degli organi costituzionali e degli operatori politici su un esempio di disfunzione di attività e di lavoro parlamentare.

Questo decreto-legge, come ha detto bene l'autorevole relatore, si muoveva nella logica del disegno di legge n. 760 che è all'esame dell'altro ramo del Parlamento e che concerne la disciplina del collocamento e della mobilità della manodopera; si è voluto, attraverso questo decreto-legge, da parte del Governo fare una esperienza, dettare alcune norme a stralcio del disegno di legge n. 760 per alcune zone terremotate. Quello che il collega Pistolese sottolineava come motivo di critica noi riteniamo invece che sia una buona iniziativa da parte del Governo, cioè di trovare, proprio in alcune zone dove è più difficoltoso in questo momento organizzare il collocamento e avviare al lavoro masse di lavoratori, la possibilità per i lavoratori stessi di invocare una disciplina che possa essere per loro più garantistica. Era una logica da apprezzare e da approvare, quella che muoveva il Governo, e dico sinceramente che alcuni rilievi fatti dall'autorevole relatore (autore di una relazione estremamente chiara ed egregia sotto alcuni aspetti), anche quei rilievi di costituzionalità, per esempio, fatti sull'articolo 1-bis, è probabile che abbiano una loro validità. Però aver già individuato alcuni organi, aver già individuato una disciplina perchè i lavoratori possano essere avviati al lavoro, può essere, con tutte le possibili riserve, una esperienza utile e da fare in una zona alla ricerca di una sua rinascita e di una sua risorgenza.

Si è detto che, attraverso questo provvedimento legislativo, si fa solo dell'assistenza. Non è vero, perchè aver dettato delle norme che danno la possibilità non solo della mobilità della manodopera tra aziende ma della mobilità della manodopera sul piano

territoriale può essere davvero una soluzione molto utile perchè queste possibilità di lavoro possano concretamente realizzarsi proprio in queste zone terremotate.

Diversi oratori che hanno espresso il loro assenso o il loro dissenso, non solo in questa Aula, ma anche durante il corso dei lavori della Commissione, si sono attardati (come io stesso, del resto) sul famoso articolo 5-bis. Si è detto che attraverso questo articolo, che riconosce un contributo ai giovani dai 18 ai 29 anni, si è voluta concedere una forma di assistenzialismo da respingere.

Noi potremmo senza dubbio affermare ciò che è stato affermato, cioè che noi respingiamo, come meridionalisti e soprattutto come uomini di quelle zone terremotate, ogni forma di assistenza che si estrinseca in assegnazioni di danaro senza controprestazioni. Però ci rendiamo conto che in queste zone raccordarsi con una situazione di normalità per avviare al lavoro delle masse non è facile e non è semplice. Bisognava creare anche una situazione di raffreddamento delle tensioni, per cui era necessario prevedere per i giovani, che dichiarino la loro disponibilità ad esplicare un'attività di lavoro nelle zone terremotate, una sollecitazione, uno stimolo a lavorare.

Certo, 6.000 lire al giorno non sono molte, anzi sono poche, però possono essere un incentivo a sottrarre questa massa di giovani alle sollecitazioni più varie e pericolose che possono essere esercitate su di loro; possono rappresentare per i giovani un segnale di speranza per la rinascita.

È un contributo e non è un sussidio, signor Presidente; è un contributo straordinario per mancato reddito e vi sono anche dei limiti ben precisi posti dalla legge: possono percepire questo contributo per mancato reddito quei giovani che appartengono a nuclei familiari che abbiano un reddito medio *pro capite* non superiore a lire 1.500.000, cioè si stabilisce un limite per coloro i quali possono usufruire del contributo per il reinserimento o l'inserimento nel mondo del lavoro e soprattutto vi sono dei limiti temporali perchè col 31 dicembre del 1981 ogni erogazione, così come peraltro ha assicurato

il Ministro del lavoro anche in sede di Commissione, cesserà.

Certo, si sarebbe preferito che, invece di dare tal contributo, si fossero creati dei posti di lavoro. Ma lei, signor Presidente, che è stato anche Ministro del lavoro in periodo certamente non così critico come lo è adesso...

PRESIDENTE. Lei crede? Il 1947?

JANNELLI. Ma forse in un periodo meno critico. Lei sa perfettamente che c'è una difficoltà obiettiva per avere la possibilità di creare nuove fonti e nuovi posti di lavoro. Ad ogni modo siamo sicuri che attraverso queste incentivazioni, che non sono, ripeto, assistenziali, perchè altrimenti avremmo noi per primi rifiutato di poter avallare un simile provvedimento, si possa incominciare a creare delle condizioni di minor tensione e di minor conflittualità in queste zone che sono state già colpite da un sisma così grave qual è stato il terremoto del 23 novembre. Certo, non è che noi diciamo che questo provvedimento sia perfetto, anzi vi sono molti punti che dovrebbero o avrebbero meritato di essere riconsiderati e modificati. Vi sono alcune incongruenze, così com'è stato messo ben in rilievo dal relatore Manente Comunale. Vi sono alcuni dati discordanti. Si dice che questo contributo si esaurirà col 31 dicembre 1981, poi all'articolo 6-bis — mi sembra — viene stabilito il principio secondo cui le norme del provvedimento in esame scadranno col 30 giugno 1983. Vi è un richiamo all'attività del commissario straordinario nell'articolo 5-bis che è abilitato ad erogare il contributo, che — come ripeto — sarà erogato fino al 31 dicembre 1981, mentre allo stato il commissario straordinario cesserà le sue funzioni con il 30 giugno di quest'anno. Vi sono delle incongruenze, quindi; vi è anche questo limite del reddito di 1.500.000 lire *pro capite*. Non si sa bene come sarà rilevato, come sarà ricavato. Pertanto riteniamo che certamente questo testo si sarebbe dovuto emendare.

Comunque noi diciamo con estrema franchezza che voteremo il testo dopo aver ascoltato le assicurazioni date dal Ministro in

Commissione, secondo cui saranno apportati correttivi in sede amministrativa e legislativa per evitare le incongruenze e le lacunosità che si rinvergono nel provvedimento.

Perciò noi voteremo favorevolmente con la speranza che questo provvedimento possa essere uno stimolo per una sollecitazione delle energie migliori in modo da evitare che il Sud venga trascinato in una conflittualità con gravi e drammatiche conseguenze.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fermariello. Ne ha facoltà.

FERMARIELLO. Signor Presidente, secondo noi questo provvedimento appare per molti aspetti confuso e approssimativo e può dar luogo a incertezze interpretative. Per questo mi pare molto giusto, come ha chiesto il collega Jannelli, che il ministro Foschi ne precisi i punti oscuri.

Ho ascoltato con attenzione la relazione, molto puntuale, anche se piuttosto catastrofica, del collega Manente Comunale. Per parte nostra riconosciamo che nel provvedimento in esame vi sono punti utili che non è il caso di sottovalutare e che sono in qualche modo rispondenti alle attese maturate nelle zone terremotate. Non siamo certo di fronte alla riforma per il collocamento, perchè il disegno di legge n. 760, come abbiamo ascoltato, è ancora in discussione nell'altro ramo del Parlamento. Anzi è proprio dai ritardi dell'esame di quel disegno di legge che è scaturita la necessità oggettiva di provvedere con decreto alla anticipazione di talune questioni sospese perchè vengano avviate a conclusione.

Non siamo neppure in presenza del servizio del lavoro di cui si parla da anni e verso il quale dobbiamo pure incamminarci. Ad ogni modo esso presenta, come dicevo, elementi di utilità perchè tende ad unificare il mercato del lavoro che appare in questa fase particolarmente frantumato.

Il decreto al nostro esame inoltre può stimolare la qualificazione professionale e io sarei meno preoccupato del collega Pistolese quando si parla di qualificazione professionale, perchè il mercato del lavoro del Mezzogiorno è molto dequalificato, mentre vi è

bisogno di una elevata preparazione professionale, perchè con gli « scimmioni » non si può avere sviluppo economico e sociale. Inoltre questo decreto può aiutarci a rendere più pulito il collocamento. Abbiamo, in particolare a Napoli, una realtà non credibile. Se vi fosse quindi una lista di collocamento più ordinata e più pulita, la cosa potrebbe essere positiva perchè si eviterebbero casi di corruzione e episodi di clientela.

Inoltre questo decreto può aiutarci nell'opera di ricostruzione perchè non potremmo affrontare l'immane compito che ci attende con un mercato del lavoro così male organizzato. Ho voluto ricordare queste cose perchè non mi sembrano di poco conto. È vero quindi che il decreto al nostro esame appare confuso e aggrovigliato, però anticipa elementi che dovranno essere approvati col disegno di legge n. 760 che è ancora all'esame del Parlamento. Naturalmente il collocamento può essere uno strumento utile se si va verso l'allargamento e la qualificazione della base produttiva di Napoli e del Mezzogiorno. Se questa base produttiva rimane arretrata, in crisi, ristretta, non vi potranno essere prospettive occupazionali e, se non cambia qualcosa nel Mezzogiorno, i giovani correranno il rischio di invecchiare senza aver mai potuto lavorare. Questo è un dato di fatto inoppugnabile. Allora, quando si dice che occorre lavoro, si dice una cosa del tutto ovvia, ma se si vuole una reale politica del lavoro dobbiamo sapere che bisogna modificare le politiche economiche in atto, bisogna modificare il modo di accumulare risorse, il modo di investire. Non si può immaginare che lo sviluppo si attui persistendo l'attuale situazione: tanto più se vogliamo una ricostruzione qualificata, che non crei nel Mezzogiorno la situazione precedente al terremoto. Se vogliamo che la ricostruzione sia qualificata, occorrono modifiche sostanziali nelle attuali politiche. In ciò va incentrato il discorso sul terremoto che non è un discorso assistenziale perchè, se la Campania, che è la seconda regione d'Italia come popolazione ed è importante anche dal punto di vista produttivo, e la Lucania potessero accrescere la propria produttività, questo risultato andrebbe nell'interesse nazionale.

Abbiamo nel Mezzogiorno una scarsa produttività che abbassa la produttività dell'intero sistema nazionale, sicchè una ricostruzione qualificata in queste regioni non è un fatto municipalistico, localistico, come abbiamo detto, in polemica con i colleghi democristiani, durante tutti questi giorni in Commissione.

Vorremmo perciò che, quando si affrontano i temi del terremoto, ognuno si sentisse un po' più partecipe; non è un problema di noi terremotati, ma un problema che riguarda, a mio avviso, l'intero paese. Ecco perchè diciamo che questo terreno costituisce un altro banco di prova per il Governo. E per le forze meridionalistiche questo problema è un'altra trincea.

Temo, onorevole Presidente, che le cose volgano al peggio. Comincio ad avvertire un momento di scetticismo. Se vogliamo combattere l'inflazione con la svalutazione e con la stretta creditizia, lo sbocco oggettivo sarà la recessione. E il Mezzogiorno ne sarà particolarmente colpito. Mi auguro che non vi sia questo sbocco. Abbiamo nel Mezzogiorno il 70 per cento della disoccupazione nazionale. Nei primi otto mesi del 1980 abbiamo avuto nel Mezzogiorno 40 milioni di ore a cassa integrazione. Abbiamo un rapporto di uno a tre tra Nord e Sud in materia di cassa integrazione. Abbiamo quindi una situazione — che non voglio approfondire in tutti i suoi elementi — veramente preoccupante.

Questo quadro preoccupante risulta ancora più serio per il fatto — e mi dispiace doverlo dire — che non riusciamo a varare la legge sulla ricostruzione. Noi abbiamo ormai accumulato un ritardo intollerabile a questo riguardo e dobbiamo assolutamente uscirne fuori. Stiamo costruendo una legge sulla ricostruzione su una proposta che per molti aspetti è impraticabile, su una proposta in cui la logica dello sviluppo non esiste.

Questa è una verità al di là di un dibattito che talvolta — mi dispiace dirlo — ha assunto toni municipalistici e farseschi. Abbiamo il dovere di venir fuori da questa situazione nel più breve tempo possibile.

Come ho detto prima, onorevole Presidente, ho riconosciuto che questo provvedimento

to oggi all'esame è di una qualche utilità — non ho nessuna difficoltà ad ammetterlo — però devo anche dire che, per debolezza del Governo e per le confusioni che emergono nel Gruppo democristiano e nella maggioranza (come abbiamo potuto constatare in questi giorni in Commissione), questo provvedimento assume il carattere di scommessa. Infatti non vi è dubbio che se vogliamo realizzare i postulati contenuti nel decreto, onorevole Foschi, occorre una grande fermezza. Non è possibile affrontare una situazione come quella di Napoli se non si ha una grande fermezza, un convincimento morale di ferro: bisogna ficcarselo bene in mente. Questo vale per tutti i territori terremotati.

Pertanto, parlando della nuova graduatoria, certamente abbiamo fatto bene a immaginarla nel modo in cui è stata immaginata. Infatti portiamo i giovani in testa di lista. Benissimo, può essere un fatto positivo. Ma se la nuova graduatoria non rispondesse alle esigenze di avviare effettivamente al lavoro in base alla graduatoria avremmo nullificato il nostro sforzo perchè anche questa nuova lista pulita e ordinata diventerebbe non credibile agli occhi della città, visto che per anni i posti si sono venduti, visto che per anni si è assunto senza collocamento.

È chiaro, allora, che vi è un punto forte nella legge, ma è anche chiaro che c'è una scommessa in atto, perchè non sappiamo, nonostante gli sforzi che stiamo facendo, se questa operazione andrà in porto positivamente. Lo stesso si dica per l'impegno di avviamento al lavoro assunto dal ministro Foschi con scadenza finale al 30 di giugno, a partire da oggi 15 aprile, per 2.500 giovani.

Anche qui è evidente che siamo di fronte a un banco di prova perchè, se non cominciamo ad avviare effettivamente al lavoro dalla lista, tutto il discorso di accrescere le fonti di lavoro rimane vago. E lo strumento di avviamento, se non avvia effettivamente i giovani, si arrugginisce perchè non serve a nulla e diventa semplicemente una struttura notabile.

Lo stesso si dica per i corsi. Sono molto lieto del fatto — lo dico pubblicamente — che il ministro Foschi, nelle ultime dichiarazioni, pare abbia abbandonato, semmai aves-

se perseguito quella intenzione, la strada dei corsi per 20.000 giovani. Si trattava infatti di corsi fasulli perchè non vi sono strutture adeguate e quindi l'allievo avrebbe firmato la mattina per poi abbandonare il cosiddetto corso, salvo a percepire 450.000 lire al mese per un numero indefinito di mesi e salvo a imporre poi un'assunzione obbligatoria. Se avessimo seguito quella strada che sembrava essere presente nell'accordo raggiunto con i disoccupati, e che per questa parte a me è parso molto ambiguo, avremmo imboccato una strada che ci avrebbe portato a perdizione, onorevole Ministro, perchè avremmo creato una gigantesca sacca di finti corsisti fortemente sussidiati e senza obbligo di presenza.

Quando invece lei mi dice che i corsi di qualificazione possono essere fatti seriamente anche fuori sede, cioè anche in forma convittuale in altre regioni, e che da questa attività di corsi può venir fuori una qualificazione reale della manodopera dell'area napoletana, allora è evidente che siamo di fronte ad una prospettiva che può essere utile. Ma riuscirete a realizzare questa prospettiva? Effettivamente manderete nel corso di un anno 4-5.000 giovani ad acquisire specializzazioni ad alta tecnologia? Se sarete capaci, molto bene; ma il timore è appunto che molti di questi impegni rimarranno lettera morta.

Lo stesso si dica — e siamo al quarto ed ultimo punto — per la indennità di attesa. Non vi è dubbio che l'indennità di attesa, così come è formulata in quel decreto, può creare qualche problema — bisogna essere consapevoli — perchè il tetto fissato a 29 anni, il modo col quale si eroga, le forme, i filtri previsti possono creare qualche problema. Però ella ha detto che questa è un'indennità che non è solamente collegata alla prospettiva occupazionale. Infatti è un'indennità di attesa di occupazione: quindi, diciamo così, si collega a questa prospettiva occupazionale. E poi probabilmente (mi scusi la malizia) ella, se ha in mano per il momento poche carte per ciò che riguarda possibilità occupazionali, forse ha in mano, come è stato detto, lo strumento per raffreddare le tensioni.

Allora siamo di fronte a un problema che va considerato con serietà, tanto più che a livello sindacale il discorso della riforma dell'indennità di disoccupazione è vecchio e ancora non è stato portato a maturazione; è un discorso vecchio perchè l'indennità di disoccupazione è quella prevista per l'appunto dalla legge del 1949, che reca la firma dell'allora ministro del lavoro Fanfani. Onorevole Presidente, ancora andiamo avanti con la legge che ella fece di riforma del collocamento del 1949, che prevedeva un'indennità di disoccupazione di 800 lire al giorno per chi avesse lavorato almeno due anni e per la durata di sei mesi. È evidente che i giovani in cerca di prima occupazione non possono aver lavorato per almeno due anni. In secondo luogo un sussidio di 800 lire al giorno oggi non ha fondamento, sicchè il problema di una riflessione sulla riforma del sussidio di disoccupazione è vecchio. È stato risolto in questa maniera limitata, sperimentale: mi pare che sia anche questo un modo per far sì che si possa giungere rapidamente alla riforma del sussidio di disoccupazione.

Ora questa viene chiamata politica dell'assistenza. Certo, qui non voglio fare trucchi: se con le politiche che seguite create una doppia Italia e il Mezzogiorno si allontana sempre di più dal Nord, siete costretti a fronteggiare la situazione con pratiche assistenziali; e lo fate in tutti i modi: lo fate con le pensioni di invalidità, con le pensioni civili. Aveva ragione stamattina Patriarca, in un'interruzione che ha fatto nel corso del dibattito in Commissione lavoro: lo fate in tutti i modi. Lo fate con gli elenchi anagrafici e così continuando, perchè vi rendete conto che un'attesa di lavoro che non viene soddisfatta in qualche modo deve essere fronteggiata.

Onorevole Ministro, dette queste cose e concludendo, come ella già ha potuto constatare, noi continueremo a collaborare qui come a Napoli e come altrove per fronteggiare situazioni che sono molto pesanti e che talvolta fanno tremare le vene ai polsi, almeno a chi è immerso dalla mattina alla sera in problemi immani. Continueremo a sospingere perchè, come dicevo, vengano chiariti i punti oscuri del decreto e continueremo a

vigilare affinché il Ministro del lavoro possa esercitare al massimo la sua funzione di coordinamento e di stimolo in questa materia.

Ecco perchè noi ci siamo astenuti alla Camera su questo decreto e ci asteniamo anche al Senato. Annuncio appunto la nostra astensione e ne ho specificato il significato: è critico per le incongruenze del decreto ed è di vigilanza sul Governo perchè praticamente non affondi nella pigrizia o non si lasci travolgere dalle liti, così come finora è accaduto.

Ecco perchè il nostro giudizio resta sospeso e non può non rimanere sospeso. E vorrei che voi apprezzaste il significato importante del nostro voto di astensione su questa materia. Naturalmente, onorevole Foschi, noi le auguriamo di riuscire nell'intento; abbiamo fatto questo augurio pubblicamente anche nel dibattito in Aula su interrogazioni in materia e le abbiamo già dato atto dell'impegno che ha manifestato nei confronti dei problemi napoletani. Ella in una situazione molto grave ha avuto il coraggio di scendere a Napoli, di parlare con le forze politiche, con i sindacati e con i disoccupati e di assumere precisi impegni. Ora occorre realizzare questi impegni, e noi siamo qui non per aspettare il suo fallimento, ma per collaborare affinché quegli impegni possano essere mantenuti.

La invitiamo a tentare di impegnare tutto il Governo nello sforzo per un Mezzogiorno produttivo perchè, se ella verrà lasciato solo in questa impresa, l'impresa diventerà ancora più ardua. Questo è bene che lei lo sappia. Da parte nostra, il nostro dovere lo conosciamo e può essere certo che continueremo a farlo fino in fondo. (*Applausi dalla estrema sinistra*).

P R E S I D E N T E . Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

M A N E N T E C O M U N A L E, *relatore*. Signor Presidente, una breve replica per ringraziare gli onorevoli colleghi che sono intervenuti nel dibattito che certamente è stato arricchito da contributi al fine di far

comprendere a chi leggerà gli atti parlamentari come e perchè stiamo pervenendo alla conversione del decreto-legge n. 24. Io stesso ho posto alcune puntualizzazioni a nome della Commissione che l'onorevole Ministro certamente renderà chiare nella sua replica. Certo è difficile realizzare la riforma del collocamento, che si basa tuttora sulla legge 29 aprile 1949, n. 264, e su alcune sperimentazioni offerte dalla legge n. 285 sull'occupazione giovanile e successive integrazioni e modifiche, per concretare il nuovo esperimento che è oggi del decreto-legge.

Non è questa la sede per affrontare il problema di Napoli perchè finiremmo col porre date e periodi entro cui emergono responsabilità che dovrebbero essere ricordate non per fare lo scaricabarili, ma per affrontare e risolvere quei problemi che sono in essere e che devono preoccupare tutte le forze politiche e tutte le parti sociali.

È solo importante affrontare con celerità il disegno di legge n. 1316 perchè si avvii con la ricostruzione anche lo sviluppo delle aree terremotate perchè questo, come ho detto nella relazione, attendono e non l'assistenza che serve solo a chi non ama il lavoro.

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

F O S C H I , *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente potrei dire che prendo atto di un consenso critico che emerge complessivamente dai vari interventi e dalle parti politiche. Vorrei esprimere un consenso sostanziale anche a molti degli aspetti critici che sono stati qui sollevati.

Al di là di alcuni chiarimenti necessari che potranno essere oggetto — e riconfermo questo impegno per parte mia — di interpretazioni in sede amministrativa, laddove questo sia consentito o di successive iniziative legislative qualora questo risultasse necessario, mi pare di dover chiarire alcuni aspetti che forse non sono completamente emersi in un dibattito forzatamente breve.

Per la verità era mia convinzione che non si dovesse procedere alla adozione di un decreto-legge in questa materia, ma che fosse preferibile giungere rapidamente all'approvazione della legge 760 che è in discussione in sede legislativa presso la Commissione della Camera e che è stata già in molta parte approvata. Tuttavia, il fatto che vi fosse ancora l'esigenza di trovare accordi tra i vari Gruppi e di approfondire alcuni dei capitoli che man mano erano andati arricchendo il contenuto della legge n. 760 e la conseguente necessità di acquisire nuovi pareri da parte delle Commissioni bilancio e affari costituzionali della Camera ci hanno fatto comprendere e hanno convinto tutte le forze politiche in Parlamento che è difficile giungere così rapidamente all'approvazione del disegno di legge n. 760. Di qui la necessità e l'urgenza di disporre di uno strumento che avviasse, nelle due regioni interessate, in una situazione e in un momento particolari, la sperimentazione del nuovo servizio dell'impiego, coinvolgendo più largamente le parti sociali nella gestione di un servizio pubblico e cercando di ricondurre a questo una pratica del collocamento che nel tempo aveva vissuto delle esperienze non positive. Questa mattina in Commissione ho dovuto dare alcuni dati che evidenziano la difficoltà di controllo della situazione cui eravamo giunti, poichè, pur utilizzando leggi in vigore e non necessariamente al di fuori delle leggi, nel corso di un anno a Napoli su 20.000 avviamenti al lavoro circa 200 passarono dagli uffici di collocamento. Si era determinata una sovrapposizione di liste di varia natura, specializzazione e provenienza, quelle ufficiali degli uffici e quelle ufficiose, ma non per questo meno riconosciute. Nel momento in cui il Governo ha deciso collegialmente di inviare il Ministro del lavoro a Napoli (il quale certamente non è andato senza preoccupazione), ho trovato oltre 15.000 persone, in buona parte giovani esasperati, che manifestavano con rabbia e che chiedevano dei provvedimenti. Abbiamo cercato di ricondurre questa situazione all'interno di una razionalità del mercato del lavoro e di una possibilità di gestione che desse anche certezza ai diritti fondamentali. Pertanto, insediando la commissione re-

gionale per l'impiego, abbiamo stabilito dei criteri secondo i quali in un'unica lista, a cominciare da Napoli per poi proseguire nell'ambito delle varie circoscrizioni nelle due regioni, si potesse riuscire a disporre di una graduatoria certa, fatta con sicuri criteri e che consentisse a ciascuno di prevedere quali siano le possibilità concrete di avvio al lavoro, gestendo il tutto in termini pubblici.

Dovrei dire che, se non altro, questo risultato il decreto-legge è riuscito per ora a raggiungerlo ed abbiamo nel termine di 15 giorni fatto questa nuova lista unica, abbiamo elaborato attraverso sistemi elettronici le graduatorie sulla base di criteri che sono stati decisi dalle commissioni regionali per l'impiego e quindi dalle forze rappresentative degli imprenditori e dei sindacati dei lavoratori. Si è cominciato a dare concreta attuazione alle procedure per l'avviamento nei tempi tecnici necessari di circa 2.000-2.500 persone. Posso dire che la composizione delle liste vede in modo particolare la presenza numerosa di giovani fino a 29 anni e che questi, sulla base dei criteri che sono stati adottati, hanno una posizione di maggior rilievo, di priorità nell'ambito della graduatoria delle liste.

Vi è quindi notevole probabilità che essi possano essere progressivamente avviati al lavoro. Nel contempo abbiamo realizzato un censimento serio delle opere che vengono avviate e di quelle che verranno appaltate nei prossimi mesi. Abbiamo anche individuato le possibilità di utilizzazione dei mezzi di cui già disponiamo per la formazione professionale, per i contratti di formazione al lavoro, per la possibilità di concreta qualificazione della mano d'opera locale, ad evitare che nei prossimi mesi si determini un fenomeno rischioso, quello cioè di afflusso di mano d'opera qualificata da altre regioni, mentre la mano d'opera locale verrebbe utilizzata solo per manovalanza generica e per tempi magari incerti, con il rischio poi di avere una degradazione ulteriore e non invece una possibilità di ripresa.

Su queste basi il decreto-legge presenta alcune possibilità e strumenti positivi che mi pare riqualifichino e riconducano alla governabilità il mercato del lavoro così com-

plesso in quella realtà, soprattutto nell'ambito dell'area metropolitana di Napoli.

Certamente un aspetto come quello relativo al cosiddetto sussidio — che viene individuato con un termine particolare nel testo, un termine che si è voluto usare appositamente perchè esso non si confondesse con l'indennità di disoccupazione e avesse la caratteristica di temporaneità, di straordinarietà, di limitazione alla ricorrenza di certe particolari condizioni (una fascia di età ben precisa e redditi familiari molto bassi e non avere in coincidenza nessun altro beneficio di nessun altro tipo), con la possibilità che esso venisse gestito dal commissario, anche perchè questo serve a separare questo tipo di provvedimento da quelli di natura occupazionale e attinenti alla specifica competenza del Ministro del lavoro — è una scelta che si è voluta fare dalla maggioranza dell'altro ramo del Parlamento e che tuttavia non posso dire che rappresenti la migliore delle soluzioni. Però, con tutte le riserve che sono state espresse, ritengo che sia preferibile rispetto a camuffare forme di assistenza come meccanismi di formazione professionale.

L'esperienza del colera e del « dopo colera », tuttora in atto dopo 7 anni, dimostra che, laddove si è pensato di camuffare l'assistenza come formazione professionale, questo ha determinato attese e conseguenze molto più gravi. Viceversa la formazione, la qualificazione, la riqualificazione la facciamo con gli strumenti propri, la programiamo in rapporto ai lavori che devono essere realizzati, ma non confondendola con questo altro tipo di provvedimento.

Sono d'accordo con il relatore e con quanti altri hanno sottolineato che si deve intendere che la legge nel suo complesso ha valore fino al 30 giugno 1983, perchè a quella data si ritiene che in ogni caso la legge n. 760 dovrà essere in vigore e pertanto su tutto il territorio nazionale dovrà essere utilizzato lo stesso sistema unificando anche quello che oggi, in modo straordinario, è previsto per le due regioni Campania e Basilicata.

Viceversa, per quello che attiene all'articolo 5-bis sulla integrazione per mancato reddito, il riferimento è rigidamente al 31 dicembre 1981 e non può essere inteso in nessun modo prorogabile per nessuna motivazione.

Vorrei ancora chiarire che, per quanto attiene alla 285, nulla sostanzialmente è innovato rispetto a quanto era già previsto dalle leggi di proroga della legge stessa. Si tratta cioè di giovani che sono già in servizio, che hanno già superato le prove di concorso e di idoneità previste dalla legge, che sono già attualmente stipendiati dagli enti locali e delle regioni; tuttavia nella situazione particolare in cui si è venuta a trovare soprattutto la Basilicata, in questo caso per circa 800 giovani, essendo rimasta quasi erroneamente esclusa dall'ultimo provvedimento, si evita che questi giovani siano costretti ad andarsi ad impiegare ugualmente nell'ambito delle regioni e degli enti locali, ma fuori dalla loro regione di origine. Il Parlamento ha ritenuto di approvare questa norma che non era stata proposta dal Governo.

Infine vorrei sottolineare che sono d'accordo che vi sia necessità di dare il massimo di rilievo ai contratti di formazione al lavoro e di definire più esattamente i limiti di competenza delle segreterie tecniche, che vengono denominate agenzie del lavoro, ma che in realtà non sono altro che segreterie tecniche. Le due commissioni regionali hanno già scelto alcuni criteri sotto questo profilo; si tratta di organizzare delle segreterie tecniche con un massimo di otto persone che abbiano qualifiche adeguate, che possono essere comandate, come la legge prevede, dalle partecipazioni statali e dalle altre amministrazioni dello Stato o da enti pubblici. Non vi sono, quindi, nè gonfiature, nè assunzioni di altro tipo.

Desidero ribadire che ho preso precisa nota di tutte le osservazioni che in larga misura condivido per quanto attiene all'esigenza di ulteriori chiarimenti e di delimitazione e definizione nell'applicazione di questa legge e ritengo che essa troverà, anche nell'approvazione della legge più generale sulla ricostruzione, un ulteriore stru-

mento per l'azione di reperimento di posti di lavoro e di qualificazione di lavoratori per rispondere alle attese delle popolazioni che non possono essere deluse.

P R E S I D E N T E . Avverto che da parte del senatore De Vito è stata presentata una proposta di non passare all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione.

D E V I T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

D E V I T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia amarezza è profonda ed il mio disagio è notevole poichè dopo 13 anni di attività parlamentare mi trovo per la prima volta ad invocare un articolo del Regolamento, quello che disciplina la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, nel tentativo di sensibilizzare questa Assemblea su problemi di estrema gravità che non mi sembra abbiano trovato fino a questo momento la dovuta comprensione da parte del Governo e della stessa Commissione speciale.

Onorevoli colleghi, dopo 13 anni di attività parlamentare, impostata, mi sia consentito, a coerente umiltà nella difesa di interessi generali, sia sulla base di considerazioni di ordine generale, sia come rappresentante del collegio di Santangelo dei Lombardi, la area al centro del disastro, credo che sia doveroso sottolineare alcune storture del testo che ci accingiamo a votare, che potranno essere in futuro causa di mali ben peggiori.

Onorevole Presidente, dico questo anche come rappresentante di quel collegio elettorale perchè il disegno di legge al nostro esame porta il titolo « misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo della occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata ». Quindi credo che il primo dovere di quest'Assemblea sia di verificare se il contenuto di questo provvedimento risponda al titolo del disegno di legge.

Perchè sono costretto per la prima volta nella mia vita parlamentare a fare riferimento ad un articolo del Regolamento? Perchè, onorevole Presidente, il provvedimento al nostro esame è pervenuto alla Commissione speciale per il terremoto solo ieri mattina! E quando è arrivato in Commissione ho sollevato gravi problemi di merito che andavano ponderati con ben altra riflessione e profondità; la verità è che, se avessimo svolto un lavoro rigoroso, non ci sarebbe stata la possibilità di arrivare in Aula oggi pomeriggio. Ho cercato in tutti i modi di richiamare le parti politiche ed il Governo sulle necessarie modifiche da apportare. Mi è stato però risposto, onorevoli colleghi, che il decreto scade il 19 aprile, per cui ci sarebbe il rischio che l'altro ramo del Parlamento non prenda neppure in esame le nostre modifiche.

Inoltre mi si è fatto rilevare che le norme introdotte hanno creato attese e quindi, essendoci stato un effetto di annuncio, sarebbe molto pericoloso modificare o eliminare queste norme che sono state introdotte dall'altro ramo del Parlamento, in considerazione della grave situazione di Napoli.

In ordine al primo argomento (i tempi e quindi le difficoltà che l'altro ramo del Parlamento avrebbe nel convertire in tempo il decreto), come ha già detto il collega Jannelli, mi sembra che si vada consolidando una prassi nell'altro ramo del Parlamento per cui i tempi di approvazione dei provvedimenti spesso giocano a favore di un solo ramo, e soprattutto dell'altro ramo del Parlamento. Vorrei ricordare ai colleghi di questa Assemblea che questa mattina noi abbiamo votato il bilancio dello Stato e che pochi giorni fa abbiamo votato la legge finanziaria; questa Assemblea ha rinunciato ad apportare modifiche alla legge finanziaria e al bilancio dello Stato per l'alto senso di responsabilità che l'ha sempre contraddistinta, cioè per il rispetto della scadenza costituzionale del 30 aprile e per la preoccupazione che sarebbe stato ancora più grave battere un altro primato negativo in questo paese: non rispet-

tare i termini costituzionali per l'approvazione del bilancio dello Stato.

Il senso di responsabilità di questa Assemblea ha indotto tutti ad approvare legge finanziaria e bilancio rinunciando a modifiche che pure esigevano considerazione e che avevano avuto l'attenzione della Commissione bilancio e dell'Assemblea. Ma c'era una ragione di responsabilità, c'era un aspetto costituzionale, c'era il rischio di ulteriori inasprimenti nel clima già teso che esiste nel nostro paese. Ma questo nostro senso di responsabilità, senatore Jannelli, non va richiamato alle Presidenze dei due rami del Parlamento, bensì a noi stessi ed ai Gruppi parlamentari che sono i protagonisti delle Assemblee. Il nostro senso di responsabilità non può però essere confuso con la superficialità e tanto meno deve essere inteso come scarsa attenzione ai problemi del paese, ma deve avere un limite che è quello del prestigio e della dignità di questa Assemblea. Si tratta delle istituzioni e della credibilità delle stesse e non delle singole persone o dei Gruppi parlamentari. Si tratta di evitare che nella opinione pubblica anche questa Assemblea possa essere giudicata negativamente per il modo con cui affronta gravi problemi generali.

Ebbene, onorevoli colleghi, a parte questi esempi, nella giornata di oggi abbiamo dovuto registrarne un altro. L'Assemblea nella giornata di oggi ha dovuto riapprovare un decreto che aveva già esaminato, che scadeva oggi e che ci è arrivato ieri sera dalla Camera dei deputati. L'Assemblea ha nuovamente approvato oggi quel provvedimento.

Non comprendo allora le ragioni per le quali in Commissione, e fino a un momento fa nel dibattito in Aula, si continua a sostenere che non possiamo apportare modifiche a questo provvedimento per scongiurare il rischio che l'altro ramo del Parlamento prima del 19 aprile non riesca a convertire il decreto. Pongo il problema alla Assemblea e poi formulerò delle proposte. Ma prima vorrei rivolgermi a coloro i quali si preoccupano del secondo aspetto del problema, cioè del fatto che non si possono apportare modifiche, soprattutto ad

alcuni articoli introdotti dall'altro ramo del Parlamento, perchè, come dicevo un momento fa, l'effetto di annuncio provocato dall'approvazione di alcuni emendamenti alla Camera dei deputati potrebbe essere pericoloso ove apportassimo ulteriori modifiche o soppressioni.

Onorevoli colleghi, su questo aspetto credo che ci dovremmo soffermare perchè — e mi rivolgo in particolare al collega Fermariello che ha molto a cuore questo tema — la situazione di Napoli è veramente grave, al punto che, comportandoci come se nulla fosse accaduto, rischiamo di renderla ancora più grave. Abbiamo tutti coscienza del fatto che la situazione di Napoli è gravissima. E nessuno si illuda di risolvere da solo questo problema. Non c'è persona né partito politico capace di risolvere da solo i grossi guai di questa città. E i guai di Napoli non sono solo i disoccupati, sono anche il suo assetto urbano, il suo ruolo nella regione e nel Mezzogiorno. È un problema gravissimo che richiede l'impegno di tutte le forze politiche. E forse con l'impegno di tutte le forze politiche si potrà, nel giro di qualche anno, aggiustare una situazione che è di una gravità eccezionale sotto tutti gli aspetti. Ma proprio perchè abbiamo coscienza della gravità di questa situazione, il comitato regionale della Democrazia cristiana la scorsa settimana ha avanzato una proposta alle altre forze politiche per ritrovare punti di convergenza a livello politico nella consapevolezza che una solidarietà generale delle forze politiche può avviare a soluzione il problema di Napoli. Diversamente sarà molto difficile andare avanti.

L'andamento della discussione sul disegno di legge sul terremoto e le conclusioni alle quali è arrivata la Camera dei deputati su questo decreto non lasciano bene sperare perchè, invece di camminare nella direzione della ricostruzione e dello sviluppo delle due regioni colpite dal terremoto, stiamo camminando nella direzione dell'assistenzialismo. E se la strada che imbocchiamo oggi con l'approvazione del decreto dovesse essere la stessa del disegno di legge che tra notevoli contraddizioni e dif-

ficoltà è all'esame della Commissione speciale, credo che ci siano tutte le premesse negative per far esplodere la situazione a Napoli e non solo a Napoli.

Ci sono due grosse realtà all'interno dell'area del terremoto: la realtà metropolitana, la realtà di Napoli, che è gravissima e che metto al primo posto fra i problemi delle regioni Campania e Basilicata; la realtà dell'area dell'epicentro che interessa la parte interna della Campania e la Basilicata. Nessuno si illuda di risolvere questi problemi con l'assistenzialismo, nessuno si illuda di superare la situazione risolvendo un solo problema, o solo quello di Napoli o solo quello dell'epicentro.

Onorevoli colleghi, signor Presidente, il relatore — molti colleghi non erano presenti — ha sottolineato con estrema puntualità gli aspetti di questo provvedimento che a suo avviso andavano modificati, andavano guardati con ben maggiore attenzione. Egli si è soffermato sia sulla parte del provvedimento che riguarda un'anticipazione della riforma del collocamento, sia su alcuni articoli aggiuntivi che l'altro ramo del Parlamento ha introdotto nel testo iniziale del Governo. Lo stesso relatore ed altri colleghi intervenuti nel dibattito si sono soffermati sull'opportunità che nelle due regioni disastrose dal terremoto si avvii una riforma del collocamento che non si è riusciti ad avviare sul piano nazionale.

Onorevoli colleghi, è stato detto dal relatore, e lo ha confermato anche il Ministro, che l'altro ramo del Parlamento ha davanti a sé da circa due anni un disegno di legge del Governo per la riforma del collocamento. La stessa Commissione che lo sta esaminando — lo ha sottolineato il relatore — nel discutere questo provvedimento che è al nostro esame, chiese alla Presidenza 15 giorni di tempo perchè individuava una priorità logica nell'approvazione del disegno di legge n. 760 rispetto a questo provvedimento. Poi, spinta dall'emergenza, la Commissione si è avviata alla conversione di questo decreto e in esso ha trasferito alcune norme, che erano già state approvate in quel disegno di legge ancora all'esame della Commissione, sulle quali il

relatore ha richiamato la nostra attenzione. In alcune di queste norme, infatti, ci sono profili di ordine costituzionale. Credo che il relatore si riferisse in modo molto preciso all'articolo 1-bis e all'articolo 6-quater. All'articolo 1-bis si dice che i criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego. All'articolo 6-quater si dice che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale elabora, anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali, il piano di ammodernamento e di potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata. Non mi soffermo nemmeno su questi aspetti avendolo già fatto il relatore evidenziando consistenti perplessità sotto il profilo costituzionale. Ho voluto indicare solo alcuni dei problemi che sono stati posti alla nostra attenzione da parte del relatore e che ponevano oggettivamente un'esigenza di approfondimento e di modifica.

Ma dirò di più onorevoli colleghi. L'anticipare la riforma del collocamento con un decreto-legge significa sottolineare l'urgenza del provvedimento e quindi dell'attuazione di una normativa. Ebbene, onorevoli colleghi, il decreto prevedeva che si costituissero entro 30 giorni le commissioni regionali. La commissione regionale per la Basilicata è stata insediata, credo, solo la settimana scorsa. Lo stesso decreto prevedeva che entro 30 giorni si costituissero le sezioni circoscrizionali (e poi farò riferimento all'articolo che riguarda queste circoscrizioni); le sezioni circoscrizionali non sono state istituite.

Allora, rispetto a questi grossi problemi che riguardano la riforma del collocamento, mi pongo la domanda se possiamo approvare così com'è questa parte del provvedimento o se non ci sia invece una qualche altra soluzione possibile. Potremmo cercare di migliorarlo, ammesso che vi sia il tempo necessario per una modifica seria, oppure il Governo potrebbe, come in altre circostanze ha fatto, ripresentare il decreto, evitando così di interrompere le procedure per costituire gli organi e le agenzie,

per la nuova impostazione del collocamento e offrendo altresì a questa Assemblea e all'altro ramo del Parlamento altri 60 giorni per riflettere sulle eventuali modifiche da apportare; tutto ciò senza interrompere la possibilità di proseguire negli adempimenti per arrivare alla riforma delle procedure del collocamento.

Dunque sotto questo profilo non comprendo l'irrigidimento del Governo, come non ho compreso ieri e oggi l'irrigidimento dei Gruppi parlamentari all'interno della Commissione, rispetto a questa esigenza di approfondimento. Ma non comprendo neanche l'irrigidimento rispetto al secondo aspetto per il quale mi è stato detto che non bisogna modificare niente. Mi riferisco cioè all'aspetto delle attese e quando parliamo delle attese, onorevoli colleghi, il punto principale di discussione che a detta di tutti non bisogna toccare è l'articolo 5-bis, cioè il sussidio di 6.000 lire al giorno per 26 giornate mensili sino al 31 dicembre 1981 da erogarsi, onorevoli colleghi, dal commissario straordinario Zamberletti, il cui incarico scade per legge il 30 giugno.

Ma questa provvidenza che è stabilita all'articolo 5-bis, onorevoli colleghi, si estende a tutti gli iscritti nelle liste di collocamento alla data del 23 novembre 1980, nonché agli stessi cittadini iscritti, sempre nelle stesse classi, nelle liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981.

Ebbene, onorevoli colleghi, le liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981 non esistono perchè le circoscrizioni non sono state ancora create. Il Ministro del lavoro mi potrebbe rispondere che le liste circoscrizionali le si può formare sommando le liste degli iscritti nel collocamento dei vari comuni che andranno a far parte della circoscrizione. Ma un momento: per Napoli si è adottata una procedura diversa. Quando si parla di 8 aprile 1981 ci si riferisce a una data che è stata fissata per Napoli perchè tutti i disoccupati andassero a iscriversi nel listone. Allora qui ci sarebbe una diversità di trattamento: cioè un 8 aprile che vale solo per Napoli e un'impossibilità per i giovani delle altre circoscri-

zioni, non essendo costituite, di iscriversi nelle liste. Come si fa quindi a non correggere questo aspetto del provvedimento che crea un'ulteriore sperequazione rispetto ai giovani?

Questa provvidenza delle 6.000 lire giornaliere, come è qui scritto, va ai giovani dai 18 ai 29 anni. Onorevoli colleghi, senza contare i disoccupati di tutta la Campania e della Basilicata, ma fermandoci solo a quelli di Napoli, iscritti recentemente nel listone, gli iscritti sono 110.000. Ci dice il relatore e ci conferma il Governo che di questi 110.000 forse 50.000 sono al di sotto dei 29 anni. Quindi 60.000 sono al di sopra dei 29 anni e sono certamente quelli che hanno un carico familiare. A coloro i quali mi chiedono di non apportare emendamenti e modifiche, come mi è stato chiesto in Commissione, anche per ragioni di ordine pubblico, io domando se nel momento in cui — e mi riferisco solo alla città di Napoli — dei 110.000 iscritti solo 50.000 riceveranno il contributo ma la maggioranza non lo riceverà perchè al di sopra dei 29 anni, ai fini dell'ordine pubblico sarà più esplosivo questo articolo aggiuntivo o l'attuale momento della vita cittadina che vede tutti impegnati nello sforzo di portare sotto controllo una situazione incandescente. (*Intervista dei senatori Cipellini e Signori*).

Senatore Cipellini, ho già detto all'inizio l'estremo mio disagio; l'Assemblea deciderà come riterrà più giusto; non ho assolutamente la pretesa di essere nel vero e di coinvolgere responsabilità altrui; ma ho il dovere morale di spiegare all'Assemblea le ragioni che mi vedono contrario a questo provvedimento e di rivolgere l'invito a riflettere seriamente per trovare una soluzione di segno diverso. Quando fate riferimento alle possibilità di occupazione, onorevoli colleghi, potete vedere che all'articolo 5-bis sta scritto che il sussidio cessa al momento in cui avviene l'avvio ai lavori di ricostruzione o nel momento in cui si offre la partecipazione ad un corso. Ecco un'altra questione che sottopongo alla vostra attenzione. Questa mattina ho chiesto all'onorevole Ministro se era in condizioni di dirci quali erano le qualifiche di iscrizione per i

110.000 disoccupati di Napoli città, per stabilire se il mercato, anche quello della ricostruzione, è in condizione di offrire occupazione a questi disoccupati. Non ci sono ancora dati definitivi, ma da un campione fatto sui 110.000 si ha motivo di ritenere che intorno ai 40.000 sono diplomati o laureati. La mia domanda è questa: quando la ricostruzione sarà in condizione di offrire lavoro a questi giovani che pure hanno il diritto di essere occupati? Non vedo come tra il lavoro per la ricostruzione e il sussidio possa sussistere un legame per gran parte dei disoccupati.

Onorevoli colleghi, sto parlando solo dei disoccupati di Napoli. Ma, mi si potrebbe obiettare, vi è un altro limite: il reddito, perchè coloro i quali superano il reddito di un milione e mezzo non hanno diritto al sussidio. Da una prima indagine fatta — ce l'ha comunicato il Ministro in Commissione stamattina — già 37.000 non superano il reddito in quanto risultano accertati con un reddito inferiore a un milione e mezzo. Ma faccio una domanda agli onorevoli colleghi che conoscono la realtà napoletana e quindi il livello di economia sommersa che esiste nella città di Napoli: come si farà ad accertare quanti saranno quelli che supereranno il reddito di un milione e mezzo? Mi si dice ancora che il tutto deve finire comunque il 31 dicembre, perchè così è stabilito nella norma. Ma Napoli fu investita da un altro dramma nel 1973: il colera, e per il dopo colera il Parlamento ed il Governo si fecero carico di emanare delle provvidenze per qualificare i giovani di Napoli ed avviarli al lavoro. Sono passati otto anni dal colera e nessuno è in condizioni di dirci quanti di quei giovani sono stati avviati al lavoro, ma una cosa è certa: a Napoli ci sono ancora i corsi per il dopo colera!

S I G N O R I . E lo dici qua al Senato? Dillo al tuo partito!

Z I C C A R D I . Ha ragione Signori, non puoi fare il governativo e l'oppositore al tempo stesso, vediamo la politica economica del Governo in questi anni! Dimettiti

da presidente della Commissione bilancio, diamo qualche segno concreto! Oppure chiedi le dimissioni del Ministro (*Commenti del senatore Calice. Vivaci proteste dal centro*).

D E V I T O . Senatore Ziccardi, a parte il fatto che non comprendo perchè mai in questa Assemblea il diritto di opposizione debba essere riservato solo ad alcuni ed ognuno di noi dovrebbe perdere il proprio diritto di libertà di esporre le proprie opinioni... (*Applausi dal centro. Commenti dall'estrema sinistra*)... a parte questo fatto, se lei avesse la bontà di attendere le mie conclusioni verificherebbe che il mio sforzo di analisi, che quindi coinvolge tutti, forze politiche e Governo, serve per arrivare a proposte conclusive che devono porre rimedio a questi mali, a chiunque possa essere attribuita la responsabilità di averli creati, compresa la Democrazia cristiana. Noi non ci tiriamo fuori dalle nostre responsabilità; ognuno si assuma le sue, ma dobbiamo evitare ulteriori guai, che insieme rischiamo di creare con queste misure; è comodo dire: questo provvedimento è criticabile, non va bene, ci asteniamo, votatevelo voi maggioranza, e poi tirarsi fuori dai problemi! Quando un provvedimento è diventato legge siamo tutti responsabili, qualunque sia stato il voto di ognuno di noi in questa Assemblea. (*Applausi dal centro*). E se la vostra impazienza è tale che non vi consente neanche un approfondimento della materia in questa sede, ho poco da sperare anche per il disegno di legge che riguarda l'area del terremoto. Vi ho detto all'inizio, e speravo di trovare comprensione, che il mio stato è di estremo disagio nel fare questo discorso e di estrema preoccupazione; se non ci fosse una ragione morale a sostegno di questo mio intervento, mi sarei ben astenuto dal farlo.

Prego perciò ancora gli onorevoli colleghi di seguirmi in questo mio ragionamento, nella speranza di poter pervenire a delle conclusioni positive rispetto ai guai che potremmo ulteriormente creare se non modifichiamo il provvedimento al nostro esame. Facevo riferimento al colera, onorevoli colleghi, per porre, a tutti coloro i quali

paventavano reazioni negative nella città di Napoli se noi sopprimessimo l'articolo 5-bis dopo aver dato l'annuncio che c'è un sussidio per quasi tutti, questa domanda: dopo l'esperienza del colera, a distanza di 8 anni, noi stiamo ancora finanziando corsi per il dopo colera a Napoli; se quest'Assemblea non trova oggi la forza e il coraggio di modificare questo provvedimento assistenziale, voglio sapere quale Assemblea il 31 dicembre di questo anno, tra qualche mese, avrà la forza e il coraggio di chiudere con questo contributo, sapendo bene che il 31 dicembre di quest'anno i 110 mila disoccupati di Napoli non saranno avviati al lavoro! Questo è senso di responsabilità, perchè è inutile rinviare a domani problemi che sono vivi oggi e che si aggraveranno domani. È inutile creare meccanismi, innescare nuove mine in quell'ambiente difficile, qual è quello dell'assistenza, sapendo poi che avremo un solo dovere: quello di prorogare l'assistenza e di risolvere i problemi del terremoto continuando a prorogare l'assistenza.

Onorevoli colleghi, questi miei richiami a quello che può accadere se noi non prestiamo attenzione a questo provvedimento riguardano interessi molti più generali in quanto, come ho detto all'inizio, mi spingeva a parlare non solo una coerenza col mio impegno parlamentare, ma una ragione morale legata alla rappresentanza di popolazioni gravemente provate dal terremoto. Credo di interpretare anche il pensiero dei colleghi della Basilicata, i colleghi Scardaccione Lapenta e D'Amelio, con i quali in questi giorni abbiamo lavorato in Commissione, nel dire, onorevoli colleghi, che le popolazioni, i giovani delle aree interne della Campania e della Basilicata non si identificano in questo provvedimento e soprattutto nell'articolo 5-bis. In questo fine settimana io ed i colleghi di quelle zone abbiamo avuto occasione di sondare la reazione dei giovani dai 18 ai 29 anni rispetto a questo provvedimento. La reazione è di indignazione, perchè i giovani di quelle zone non vogliono il contributo assistenziale, ma un posto di lavoro, vogliono lavorare per la ricostruzione.

Posso portare un esempio, onorevoli colleghi. Nel mio comune c'è un istituto tecnico-industriale, dal quale escono periti industriali. Questi giovani, con i quali ho parlato domenica e che erano già venuti da me 15 giorni fa per comunicarmi che avevano costituito 3 cooperative, di elettricisti e di idraulici, invitavano il sindaco, cioè chi vi parla, a fare in modo di affidare a loro direttamente, separatamente, i lavori rispetto ai problemi del pre-insediamento dei prefabbricati, perchè si erano costituiti in cooperative ed erano in condizioni tecniche di assolvere tutti i compiti della ricostruzione.

Quando domenica ho posto loro il problema se si fossero trovati di fronte alla alternativa delle 170.000 lire al mese di questo articolo o della cooperativa, mi hanno risposto che assolutamente non si ritenevano protetti e difesi da questo articolo, ma che insistevano perchè intendevano lavorare per la ricostruzione e si erano organizzati per questo in cooperative. Ma c'è un'altra valutazione. In Commissione avevo proposto, nel fare le modifiche, di aggiungere altri due emendamenti, che avevamo concordato col collega Manente Comunale e che riguardavano gli emigrati delle nostre zone, perchè, onorevoli colleghi, la Campania interna e la Lucania sono due zone di grande emigrazione; cioè la gran parte, per non dire la totalità, della popolazione attiva è emigrata. Nel mio comune di 6.000 abitanti, gli emigrati sono 2.500.

Se non tornano gli emigrati, la ricostruzione non la faremo. La esperienza delle altre zone terremotate — vedi Friuli, dove la manodopera è arrivata dalla Jugoslavia — ci insegna questo. Quindi tra le modifiche da apportare chiedevano che si inserissero degli incentivi per fare rientrare gli emigrati perchè questi lavorassero alla ricostruzione e perchè c'è il desiderio degli emigrati di ritornare per lavorare per la ricostruzione. Ma ci è stato detto che non si doveva modificare il provvedimento e quindi anche questa norma non si poteva inserire perchè altrimenti non esisteva la garanzia sulla conversione da par-

te dell'altro ramo del Parlamento nei termini costituzionali.

Onorevoli colleghi, mi avvio alla conclusione.

Ho voluto sottolineare quest'ultimo aspetto per richiamare quanto il collega Manente Comunale ci aveva detto nella sua relazione: abbiamo davanti a noi un provvedimento che riguarda due regioni, ma che non rispecchia le realtà socio-economico-produttive delle due regioni, che sono molto diverse.

Se la conclusione di quest'Assemblea è che il provvedimento al nostro esame deve essere approvato così com'è, comincio a nutrire poche speranze che anche il disegno di legge per la ricostruzione e lo sviluppo possa incamminarsi sulla strada giusta. Del resto le difficoltà finora riscontrate in Commissione sono un segno evidente che si è creato all'interno del Parlamento, tra le forze politiche, il sospetto di voler privilegiare questa o quell'area; e questo provvedimento che stiamo esaminando oggi ne è la riprova. Ciò senza avere compreso, come ho detto un momento fa, che solo se si supera questa atmosfera di sospetto, si riesce a comprendere veramente che al primo posto della gravità dei problemi c'è Napoli, e non solo in termini occupazionali, ma soprattutto di sistemazione urbana. Ma vorremmo dire ai colleghi di Napoli che non può essere solo il terremoto l'occasione per risolvere in via definitiva i grossi problemi storici di questa città.

Dobbiamo farci carico a pieno della gravità del problema di Napoli, adottando provvedimenti eccezionali; occorre eliminare il sospetto che si possano creare all'interno dell'area del terremoto interessi particolari. Ho detto prima: tutte e due le regioni sono interessate per tutto il loro territorio dal terremoto, ma con due punte eccezionali, all'interno delle due regioni: l'epicentro, cioè le zone interne della Campania e Basilicata, e Napoli, area metropolitana, con tutti gli altri problemi delle zone intermedie.

E allora, senatore Fermariello, per quanto riguarda i toni municipalistici del discorso della Commissione o le confusioni nella

maggioranza, ho risposto un momento fa che abbiamo piena coscienza della gravità del problema di Napoli, come anche del fatto che la soluzione di uno solo dei problemi all'interno delle due regioni non risolve tutto il problema. È una illusione, ma...

Z I C C A R D I. È un discorso che non si capisce, eppure io sono della Basilicata! (*Proteste dal centro. Richiami del Presidente*).

D E V I T O. Mi stavo rivolgendo al collega Fermariello per dirgli che, superata la difficoltà di questo provvedimento oggi al nostro esame, o meglio, da come supereremo questa difficoltà trarremo le considerazioni per marciare più speditamente nell'esame del disegno di legge per la ricostruzione e lo sviluppo, nel convincimento che, o noi saremo in condizione di approvare il disegno di legge che riguarda la ricostruzione e lo sviluppo e quindi l'occupazione, o non avremo dato una risposta nè alla Campania nè alla Basilicata. Ma ho la sensazione, rilevata anche dal collega relatore, che qualcuno preferisca il facile da aversi subito anzichè il difficile da conseguirsi con una seria definizione di obiettivi e conseguenti comportamenti coerenti.

Per queste considerazioni e nel profondo convincimento che queste cose noi dovremo fare, onorevoli colleghi di questa Assemblea, devo dire che in me prende forza il convincimento, se il disegno di legge per la ricostruzione e lo sviluppo non dovesse prendere la strada giusta e quindi non essere una risposta adeguata alle popolazioni del Sud, della necessità di riflettere sulla utilità della mia presenza in questa Assemblea dopo questa nuova esperienza, o se non sia più utile stare tra le popolazioni nell'ipotesi che il Parlamento — e mi auguro che questo non sia — dovesse restare sordo alle esigenze di due regioni gravemente danneggiate, ma soprattutto gravemente compromesse dal punto di vista dell'ipotesi dello sviluppo e della ricostruzione. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il pa-

tere sulla proposta di non passare all'esame dell'articolo unico.

*** M A N E N T E C O M U N A L E,** *relatore.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mattina in Commissione, dopo il dibattito conclusosi ieri sera, ho fatto una breve replica e, pur confermando quanto avevo sostenuto nella relazione, dicevo che mi rimettevo alla maggioranza che ha deliberato di proporre all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto senza alcuna modificazione.

Pertanto, come relatore, devo attenermi a quanto ha stabilito la Commissione.

F O S C H I, *ministro del lavoro e della previdenza sociale.* Signor Presidente, credo di non dover aggiungere nulla a quanto ora detto dal relatore. Per quanto attiene alle motivazioni addotte dal Governo per mantenere la richiesta di conversione del decreto-legge credo di aver già lungamente risposto questa mattina al senatore De Vito e questa sera nella replica.

Non mi pare siano emersi fatti nuovi ed è stata ripetuta una serie di argomentazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti e che rischiano di determinare profonde e gravi conseguenze nella gestibilità di un processo che è stato avviato in termini positivi e che riguarda la gestione del mercato del lavoro e la possibilità concreta di qualificazione e di avvio al lavoro di giovani che tuttavia, in una fase di transizione, hanno bisogno di un minimo di sostegno, che peraltro è stato previsto con una serie di condizioni ben precise.

Debbo aggiungere che, nell'eventualità che venisse modificato questo testo, sono ben consapevole del fatto che l'altro ramo del Parlamento esprimerebbe nel senso già manifestato il suo orientamento.

Il Governo non è in grado in questa sede di modificare il suo atteggiamento e valutando complessivamente il contenuto del decreto ritiene che esso sia rispondente alla situazione, alla realtà locale, agli impegni che sono stati assunti con le forze politiche rappresentative a livello regionale e locale e con le forze sociali che nell'ambito della commissione regionale per l'impiego hanno

espresso il loro orientamento in materia di collocamento e di possibilità di gestione di questo nuovo processo sul quale si sono raccolti nelle due regioni ampi consensi.

Vorrei aggiungere ancora per chiarezza che non è esatto che le commissioni non si siano insediate e che la commissione per la Basilicata si sia insediata una settimana fa. Gli adempimenti relativi alle commissioni circoscrizionali sono stati effettuati, i decreti sono stati approntati e la circoscrizione di Napoli è stata realizzata come primo e necessario obiettivo anche perchè su di essa si concentrano complessi problemi che non riguardano solo l'occupazione, ma che coinvolgono una realtà sulla quale occorre una risposta particolarmente urgente e nella quale abbiamo concentrato tutte le energie come scelta prioritaria. Gli adempimenti, sotto questo profilo, sono stati completati.

Ritengo pertanto opportuno rivolgere un caldo appello all'Assemblea perchè il decreto-legge venga convertito.

N A P O L E O N I. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

* N A P O L E O N I. Signor Presidente, ritengo che le argomentazioni esposte dal senatore De Vito, senza entrare nel merito delle medesime, siano degne della massima considerazione. D'altra parte, poichè la materia è molto complessa, chiedo che la seduta venga sospesa affinchè i Gruppi parlamentari abbiano modo di riflettere su quanto il senatore De Vito ha detto e possano prendere in piena coscienza le opportune determinazioni.

Se mi è consentito, visto che ho la parola, entrare nel merito della questione per non più di trenta secondi, voglio ricordare all'Assemblea che questa mattina abbiamo chiuso un dibattito sul bilancio dello Stato nel quale tutti gli oratori, nessuno escluso, hanno sottolineato l'estrema gravità che ha assunto il problema dell'inflazione nel nostro paese. A parte ogni altra considerazione, questo è un provvedimento tipicamente inflazionistico, questa almeno è la mia opinione. Desidero ricordare ai colleghi che,

per il Mezzogiorno più che per ogni altra regione del paese, l'inflazione può essere un flagello peggiore del terremoto. Quindi chiedo una pausa di riflessione, cioè che la seduta venga sospesa, affinchè si possa decidere in piena coscienza e senza alcun condizionamento, giusta le parole del senatore De Vito.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare sulla proposta del senatore Napoleoni, sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 20,25).

D E G I U S E P P E. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E G I U S E P P E. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, la serietà e la severità della situazione che il terremoto ha creato in una ampia zona del nostro paese spiega ampiamente il tormento di ognuno di noi dinanzi a provvedimenti che si vorrebbero capaci ed idonei a dare un contributo il più pertinente, il più valido possibile alla soluzione del dramma nel quale quelle popolazioni vivono.

La sospensione chiesta dal collega Napoleoni è stata utilizzata dalla maggioranza per un ulteriore approfondimento della materia contenuta nel decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24. Anche questo ulteriore approfondimento non ha però consentito di individuare soluzioni più idonee rispetto a quelle che il Governo aveva proposto e l'altro ramo del Parlamento approvato.

Per questa considerazione prego il collega De Vito, rendendosi conto di questo ulteriore sforzo di approfondimento che è stato compiuto, di ritirare la richiesta che ha presentato di non passare all'esame dell'articolo unico.

D E V I T O. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

D E V I T O . Signor Presidente, onorevoli colleghi, certo, mi rincresce dover ripetere per l'ennesima volta a questa Assemblea il mio disagio personale rispetto alla posizione che sono stato costretto ad assumere, ma devo confermare il mio convincimento per tutte le cose che ho detto.

Devo dire al collega Napoleoni, che ha chiesto la sospensione con riferimento particolare ai riflessi generali che i provvedimenti che andremo a votare porteranno dal punto di vista economico, che, quando nel mio intervento ho fatto riferimento ai problemi di natura locale e regionale, quindi legati strettamente alla realtà delle popolazioni che rappresento in questo Parlamento, ho fatto riferimento anche alla rappresentanza di interessi generali, con ciò individuando le conseguenze che questo provvedimento porta in settori che attengono direttamente ai problemi economici del nostro paese.

Collega Napoleoni, il mio riferimento alla convergenza delle forze politiche per affrontare la gravità della situazione era fatto appunto nel convincimento che o tutti ci impegnamo a recuperare coerenza di comportamenti su tutti i problemi al nostro esame, compreso questo, o noi non imboccheremo mai la strada per uscire da questa difficile situazione. Ecco perchè anche per queste ragioni avevo fatto un intervento che non rientra nelle consuetudini del mio comportamento politico e nella responsabilità che credo mi ha sempre contraddistinto rispetto ai problemi all'esame di quest'Assemblea. E lo considero, questo, un fatto eccezionale, collega De Giuseppe; nel mio intervento c'erano tutte le valutazioni che ho detto e che confermo, ho anche aggiunto al collega Napoleoni « considerazioni di carattere generale », ma una sola certamente non c'era, quella di creare problemi al Governo o crisi di Governo perchè se la riunione della maggioranza porta alla conclusione che non ci sono soluzioni più idonee al momento, per i tempi che abbiamo davanti, e che l'unico risultato del mio intervento poteva essere una crisi di Governo, questo è l'unico argomento che certamente non esisteva e non esiste nelle mie inten-

zioni perchè non è certo con la provvisorietà dei Governi o elevando l'indice di mortalità dei Governi che si risolvono i problemi del nostro paese. Quindi se la valutazione è questa, io resto nel mio convincimento che forse neanche gli emendamenti avrebbero aggiustato in questo momento, in questo giorno, a pochi giorni dal 19 aprile, la linea del provvedimento che stiamo approvando.

Forse la soluzione più idonea sarebbe stata riprodurre il decreto del Governo in modo da dare 60 giorni al Parlamento per approfondire seriamente la materia e verificare se esistono, come pare molti sostengano, problemi di altra natura nella città di Napoli, ed emanare un provvedimento *ad hoc* immediato per la città di Napoli e per i disoccupati di Napoli. Ma se la valutazione della maggioranza, quindi della maggioranza di questa Assemblea, è che tutto ciò porta in una sola direzione, a creare una crisi di Governo che certamente non aiuta a risolvere e neanche ad iniziare l'esame delle questioni che ho posto in evidenza...

D I M A R I N O . La crisi di Governo risolverebbe molte cose.

D E V I T Ose questa è la valutazione, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, io non ho difficoltà a ritirare la mia proposta di non passare all'esame dell'articolo unico, se questa è la preoccupazione della maggioranza e del Governo.

Certo, quanto ho detto in questa Assemblea, onorevole Presidente, resta nel mio convincimento e trasferirò questo discorso nella Commissione speciale per il terremoto, sia per quanto attiene ai problemi conseguenti a questo provvedimento sia per quanto attiene al disegno di legge. Perchè l'ho detto e lo ripeto: ove mai anche il taglio del disegno di legge per la ricostruzione e lo sviluppo non dovesse prendere la strada giusta, secondo le mie personali opinioni ed il mio convincimento, probabilmente ne trarrò conseguenze di ordine personale.

P R E S I D E N T E . Giacchè il senatore De Vito ha ritirato la sua proposta,

passiamo all'esame dell'articolo unico. Se ne dia lettura.

P A L A, segretario:

Articolo unico.

Il decreto-legge 14 febbraio 1981, n. 24, recante misure eccezionali per la tutela e lo sviluppo dell'occupazione nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede con propri decreti ad integrare, sostituire o confermare i membri delle commissioni regionali per l'impiego della Campania e della Basilicata in modo tale che ciascuna risulti così composta:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o da un sottosegretario all'uopo delegato, con funzioni di presidente;

da un membro della giunta regionale designato dal Presidente della giunta stessa con funzioni di vice-presidente;

da due membri designati con voto limitato ad uno dal Consiglio regionale della regione interessata;

da sei membri designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

da quattro membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; di questi almeno uno deve essere designato dalle associazioni delle imprese a partecipazione statale ed uno dalle associazioni delle imprese cooperative;

da due membri designati dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro non industriali e dei lavoratori autonomi maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Alle riunioni della commissione partecipa senza diritto di voto il direttore dell'uffi-

cio regionale del lavoro e della massima occupazione.

Per ogni membro effettivo della commissione regionale per l'impiego viene nominato un membro supplente.

Nelle more delle procedure amministrative di attuazione di quanto previsto nel primo comma, le commissioni regionali continuano ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti di organizzazioni sindacali anche settoriali, ovvero il sovrintendente regionale scolastico od un suo delegato, ovvero rappresentanti delle università operanti nella regione, designati dai rispettivi rettori.

Per la politica del lavoro in agricoltura le commissioni regionali per l'impiego realizzeranno i necessari coordinamenti con le commissioni regionali per la manodopera agricola di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83.

Le commissioni regionali possono costituire al loro interno sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al quinto comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 1-bis.

Le commissioni regionali di cui all'articolo 1 costituiscono l'organo di programmazione, di direzione e di controllo di tutti gli interventi di politica attiva del lavoro, ivi compresi quelli in agricoltura, nell'ambito delle direttive emanate dal Ministero del lavoro.

I criteri e le procedure di iscrizione dei lavoratori nelle liste per il collocamento ordinario e per la mobilità interaziendale, e di avviamento al lavoro degli stessi, possono essere modificati o sostituiti dalle commissioni regionali per l'impiego, con delibera motivata, al fine di rendere detti criteri e procedure maggiormente rispondenti alle esigenze straordinarie della ricostruzione e dello sviluppo economico delle regioni Campania e Basilicata.

Le delibere di cui al comma precedente sono immediatamente sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ed acquistano efficacia il giorno successivo all'approvazione stessa.

Le commissioni, avvalendosi delle segreterie tecniche che assumono la denominazione di agenzie per l'impiego e delle strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

a) promuovono attività di elaborazione e di studio della struttura del mercato del lavoro e delle dinamiche occupazionali, anche in base all'evoluzione tecnologica e all'organizzazione del lavoro, in collaborazione con le istituzioni universitarie presenti sul territorio e con gli istituti di ricerca, uffici delle regioni, delle camere di commercio, degli enti locali e con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori;

b) propongono gli interventi atti a stimolare gli incrementi o sostenere i livelli occupazionali anche in ordine all'esecuzione di opere pubbliche o di servizi di pubblica utilità;

c) svolgono attività di analisi e di sperimentazione in materia di accertamento dei livelli di professionalità e delle specifiche attitudini professionali dei lavoratori disoccupati;

d) assumono ogni opportuna iniziativa per stimolare, attraverso un rapporto di consultazione permanente con le parti sociali e gli enti pubblici, l'attuazione di programmi di intervento finalizzati all'occupazione, anche definendo le modalità per il reclutamento della manodopera necessaria;

e) promuovono, anche tramite contatti diretti con le imprese, l'utilizzazione dei mezzi di comunicazione di massa, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro;

f) promuovono l'organizzazione da parte dell'amministrazione regionale delle necessarie attività di orientamento e di formazione professionale;

g) adottano ogni opportuna iniziativa per lo sviluppo ed il sostegno della cooperazione;

h) sperimentano forme specifiche di inserimento al lavoro di lavoratori affetti da minorazioni fisiche o psichiche in collaborazione con le imprese disponibili ed integrando le iniziative con le attività di orientamento, di formazione e di riadattamento svolte ed organizzate dalla regione; tali forme di inserimento al lavoro possono essere sperimentate anche per particolari categorie di lavoratori difficilmente collocabili preventivamente individuate dalla commissione regionale;

i) mantengono i necessari contatti con le forze sociali ed economiche e con gli organi della scuola finalizzati alla integrazione delle relative esigenze ed alla massima cooperazione sociale.

Le agenzie, che agiscono nell'ambito delle direttive delle rispettive commissioni regionali per l'impiego ed in stretto contatto con gli organi preposti al collocamento della manodopera, effettuano i loro interventi in favore dei lavoratori iscritti nelle liste di avviamento al lavoro.

Le sezioni circoscrizionali, su proposta delle agenzie, dispongono l'avviamento al lavoro dei lavoratori in favore dei quali siano stati svolti i programmi di intervento finalizzati alla occupazione.

Art. 1-ter.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro un mese dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determina, sulla base delle proposte formulate dalle commissioni regionali in-

teressate, con propri decreti, la struttura ed il funzionamento delle agenzie per l'impiego.

Presso le agenzie di cui all'articolo 1-bis, su richiesta delle commissioni regionali, può essere comandato personale da altre amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici economici e non economici, dalle università, restando i relativi oneri a carico dell'amministrazione di provenienza; le agenzie stesse possono formulare, qualora se ne ravvisi la necessità, motivate proposte per la utilizzazione, con contratto a termine di diritto privato di durata non superiore a tre anni, eventualmente rinnovabile, di esperti in possesso di elevata professionalità e di pluriennale, comprovata esperienza nel campo delle politiche del lavoro.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fissa, di concerto con il Ministro del tesoro, i contingenti di personale da assumere con contratto a termine di diritto privato, stabilendone il relativo trattamento economico. Delle segreterie può essere chiamato a far parte personale degli enti soppressi.

All'articolo 2, al primo comma, dopo la parola territoriale è aggiunta la seguente: subcomunale;

al secondo comma, le parole: da tre rappresentanti dei datori di lavoro e da tre rappresentanti dei lavoratori sono sostituite con le seguenti: da quattro rappresentanti dei lavoratori e da tre rappresentanti dei datori di lavoro, di cui almeno uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi;

al terzo comma, sono soppresse le parole: esclusa la commissione istituita nel comune sede di circoscrizione;

all'ultimo comma, le parole: ed all'osservatorio, ove istituito, di cui al precedente articolo 1 sono sostituite con le seguenti: nonchè alla commissione regionale per l'impiego in particolare per l'attuazione dei compiti di cui al precedente articolo 1-bis,

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

Restano in vigore le disposizioni di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, con-

vertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento di lavoratori agricoli. I compiti attualmente svolti dalle commissioni e dalle sezioni locali per il collocamento della manodopera agricola, ai sensi delle norme predette, sono affidati rispettivamente alla commissione per il collocamento in agricoltura istituita presso il comune sede di circoscrizione ed alla sezione circoscrizionale di collocamento, che può esercitarli anche tramite le sezioni decentrate di cui al quinto comma, nei comuni che assumono particolare rilevanza nell'ambito di bacini d'impiego di tale manodopera ai fini del coordinamento e dell'avviamento dei lavoratori interessati ai flussi stagionali di migrazione interna.

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

Art. 2-bis.

I lavoratori iscritti nelle liste di collocamento hanno l'obbligo di dichiarare alla sezione circoscrizionale competente, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego anche per ogni singola circoscrizione, la permanenza del loro stato di disoccupazione.

Il lavoratore che non osserva l'obbligo di cui al comma precedente è cancellato d'ufficio dalle liste di collocamento. La cancellazione può essere revocata in casi di comprovato grave impedimento a rendere la dichiarazione.

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

La commissione circoscrizionale esercita, avvalendosi anche dell'ispettorato del lavoro, gli opportuni controlli sull'effettività dello stato di disoccupazione dichiarato dai lavoratori iscritti. A tal fine è istituita presso ogni sezione circoscrizionale una anagrafe dei lavoratori sulla base dei dati risultanti dalla lista di collocamento e dei dati risultanti da indagini promosse dalla commissione circoscrizionale.

Ai fini di cui al comma precedente la commissione circoscrizionale può avvalersi di tutti i dati disponibili presso gli istituti previdenziali, le Camere di commercio e gli altri enti pubblici operanti nella circoscrizione.

I lavoratori che risultino essere titolari di rapporto di lavoro, anche irregolare, od esercitare diversa attività lavorativa od imprenditoriale, vengono cancellati dalle liste.

Dopo l'articolo 3, sono aggiunti i seguenti:

Art. 3-bis.

Nelle regioni Campania e Basilicata è ammessa l'assunzione di lavoratori a norma della legge 18 aprile 1962, n. 230, articolo 1, secondo comma, lettera c), per opere o servizi necessari ai fini della ricostruzione. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di lavoro stipulati a norma del presente articolo.

Art. 3-ter.

Le commissioni regionali per l'impiego promuovono la stipulazione di accordi collettivi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro per la disciplina dei rapporti di formazione e lavoro. Per mezzo di tali accordi devono essere disciplinati: l'orario di lavoro e formazione in azienda, la relativa retribuzione, la durata massima del rapporto, la conversione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro ordinario. Le commissioni regionali per l'impiego determinano le modalità di avviamento dei lavoratori ai rapporti di formazione e lavoro, e le eventuali modalità di integrazione di tali rapporti con le opportune iniziative di formazione professionale extra-aziendale dei lavoratori interessati.

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

I capitolati di appalto devono prevedere clausole intese ad assicurare l'assunzione

preferenziale di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento della circoscrizione nel cui ambito territoriale si svolgono i lavori appaltati; le stazioni appaltanti sono tenute a darne tempestiva notizia alle competenti commissioni regionali e circoscrizionali dell'impiego, che promuoveranno i conseguenti controlli da parte dell'ispettorato del lavoro.

Art. 5.

Il primo comma è sostituito con il seguente:

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, provvede alla assistenza tecnica ed al finanziamento delle iniziative di formazione professionale programmate e promosse dalle commissioni regionali, sulla base di convenzioni stipulate tra queste ultime e le imprese singole o associate.

Dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

Art. 5-bis.

Il Commissario straordinario è autorizzato ad erogare ai cittadini delle aree terremotate della Campania e della Basilicata, compresi nella fascia di età tra i 18 e i 29 anni e iscritti nella prima e seconda classe delle liste del collocamento alla data del 23 novembre 1980, nonché agli stessi cittadini iscritti sempre nelle stesse classi nelle liste circoscrizionali alla data dell'8 aprile 1981, un contributo straordinario, per mancato reddito, di lire 6.000 giornaliere per un massimo di 26 giornate mensili sino all'avvio ai lavori di ricostruzione e comunque non oltre il 31 dicembre 1981.

Il contributo di cui al comma precedente spetta a coloro che abbiano dichiarato o dichiarino la propria disponibilità ad essere impegnati nell'opera di ricostruzione e che facciano parte di nuclei familiari, quali risultano alla data del 23 novembre 1980, con reddito medio *pro capite* annuo non supe-

riore a lire 1.500.000. Sono esclusi dal contributo stesso gli iscritti a corsi regolari di studio e di formazione professionale.

L'onere di cui ai precedenti commi, valutato in complessive lire 100 miliardi, è a carico, quanto a lire 80 miliardi, del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874; quanto a lire 20 miliardi, della gestione integrativa dei progetti speciali di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, mediante trasferimento, a tal fine, della somma stessa al predetto fondo.

I lavoratori che rifiutino l'avviamento al lavoro o a corsi di formazione professionale sono cancellati dalle liste di disponibilità e decadono da ogni diritto.

Il contributo di cui al presente articolo non è cumulabile con i trattamenti di integrazione salariale, con gli assegni, le indennità e i compensi spettanti per i corsi, nonchè con le indennità, il trattamento speciale, il sussidio straordinario di disoccupazione o con altre provvidenze sostitutive o aggiuntive.

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

I lavoratori che, avendo dichiarato la disponibilità ad essere utilizzati nei lavori di ricostruzione, aderiscono ad una offerta pervenuta per il tramite dei servizi statali del collocamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e trovano occupazione in uno dei comuni terremotati delle regioni Campania e Basilicata beneficiano, se la distanza è superiore a 20 chilometri dal luogo di residenza, del trasporto e del vitto gratuiti; se tale distanza è superiore ai 50 chilometri e lasciano il comune di residenza, beneficiano di una indennità forfettaria di lire 400.000 lorde per le spese di prima sistemazione e di una indennità integrativa, extra retributiva, giornaliera di lire 3.000 lorde per un periodo non superiore a sei mesi.

La spesa per le provvidenze sopraindicate grava sul Fondo per la mobilità della manodopera di cui all'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Dopo l'articolo 6, sono aggiunti i seguenti:

Art. 6-bis.

Le norme contenute nel presente decreto restano in vigore fino al 30 giugno 1983.

Art. 6-ter.

Per far fronte alle particolari esigenze causate dal sisma del 23 novembre 1980 agli enti locali della Basilicata e della Campania, i giovani a suo tempo impegnati per l'attuazione dei progetti di cui alla legge 1º giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni, predisposti dalle suddette regioni, superate le prescritte prove d'idoneità e secondo l'ordine delle relative graduatorie uniche regionali, sono immessi, fino a concorrenza del 50 per cento dei posti disponibili, nei ruoli organici degli enti locali, per conto dei quali svolgono la loro attività alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ferma restando la facoltà prevista dall'articolo 26-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli stessi, per la parte risultante eccedente dopo le predette operazioni, sono collocati in un ruolo speciale temporaneo regionale, in attesa di formale provvedimento per l'immissione in ruolo presso gli enti locali e le regioni, continuando a prestare la propria attività secondo quanto previsto dall'articolo 26-quater del succitato decreto-legge.

Gli enti interessati adottano i relativi provvedimenti entro il 31 dicembre 1981.

Art. 6-quater.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale elabora, anche sulla base di indicazioni formulate dalle agenzie regionali, il piano di ammodernamento e di potenziamento dei servizi statali dell'impiego delle regioni Campania e Basilicata, che viene sottoposto alle rispettive commissioni regionali per l'impiego entro 30 giorni dalla data

di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Alla localizzazione degli insediamenti necessari per l'attuazione del piano di cui al precedente comma provvede il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con quello dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'approvazione del progetto delle opere, di cui ai commi precedenti, equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella legge 3 gennaio 1978, n. 1.

Fino al 30 giugno 1983 e per le finalità di cui al presente articolo la locazione degli immobili da destinare a sedi di uffici dei servizi statali dell'impiego potrà essere effettuata anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, con esclusione di ogni forma di gestione fuori bilancio, e, nei confronti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 8, sesto comma e successivi, e 14, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

La spesa derivante dall'attuazione del presente articolo, compresi il programma di automazione dei servizi statali dell'impiego e la formazione del personale in servizio presso le regioni Campania e Basilicata, valutata in complessive lire 30 miliardi per il periodo 1981-83 viene iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

All'onere di lire 10 miliardi valutato per l'anno 1981 si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario me-

desimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « servizio nazionale dell'impiego ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

P R E S I D E N T E. Prima di passare al voto avverto che da parte del senatore Anderlini e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 5-bis del decreto-legge da convertire. Faccio osservare che siamo già nella fase dell'esame dell'articolato, per cui, tenuto conto che l'emendamento è stato presentato oltre i termini stabiliti dal Regolamento, ritengo di non poterlo dichiarare ammissibile.

Metto pertanto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

E approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981** » (1393)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Relazione orale)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981** », già approvato dalla Camera dei deputati, per il quale è stata autorizzata la relazione orale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

Presidenza del vice presidente VALORI

T R I G L I A, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, per il disegno di legge n. 1393 che viene in quest'Aula per la conversione in legge del decreto n. 38 del 28 febbraio 1981, si tratta della seconda lettura fatta dal Senato.

Infatti il Senato aveva convertito a metà febbraio il primo decreto-legge sulla finanza locale, il n. 901 del 1980 per l'esercizio finanziario 1981. Ma il decreto era decaduto per mancata conversione da parte dell'altro ramo del Parlamento. Il decreto-legge venne

riadottato a fine febbraio dal Governo nel testo licenziato da quest'Aula, con l'aggiunta dell'ex articolo 12, l'attuale articolo 11, che regola la contrazione di mutui fuori dalla Cassa depositi e prestiti. Esso fu convertito con modificazioni il 9 aprile dalla Camera e ora attende l'approvazione definitiva di quest'Aula.

Come relatore, mi limito ad alcuni brevi accenni alle principali modifiche apportate al testo del decreto dalla Camera. Per quanto riguarda la problematica generale complessiva relativa alla finanza locale, all'attuale regime transitorio ed al dibattito e alle proposte per superarlo con provvedimenti organici di riforma rinvia alla relazione già svolta a suo tempo in Senato e all'interessante e approfondito dibattito portato avanti da numerosi colleghi in quest'Aula a metà febbraio. Premo qui solo dire che sarebbe urgente e della massima importanza l'approvazione del decreto nel testo pervenuto, così da offrire agli amministratori comunali e provinciali la certezza della normativa per la redazione dei bilanci di previsione.

Dal 1977 tutta la materia è regolata di anno in anno con decreti-legge limitati al singolo esercizio finanziario e, pur riconoscendo che si è trattato di provvedimenti che hanno sollevato le autonomie locali da una situazione debitoria divenuta insostenibile, va rilevato che la mancanza di una organica legislazione in materia ha contribuito a creare un clima di incertezza e confusione, un'obiettivo impossibilità di programmazione che ha lasciato non pochi segni negativi tra gli amministratori locali. Il limite è stato toccato, se non superato, lo scorso anno, quando i decreti in materia furono ben tre, ciascuno sensibilmente diverso dal precedente. La conversione definitiva venne addirittura il 7 luglio e lo sconcerto degli amministratori toccò l'apice. Per queste considerazioni la Commissione finanze e tesoro ha evitato di apportare ulteriori modificazioni al testo pervenuto. Le riserve da parte di tutti i Gruppi non mancavano, ma è stato notato che il meglio è nemico del bene e che l'approvazione di emendamenti e l'ulteriore trasmissione alla Camera al limite della decadenza del decreto per le

note sospensioni dei lavori parlamentari avrebbe visto ripetersi l'insostenibile scenario dei tre decreti 1980.

Ciascun Gruppo ha perciò mantenuto le proprie riserve su aspetti particolare del decreto, ma si è convenuto che la certezza della norma che si determinerà con l'approvazione senza modifiche di questo provvedimento farà largamente premio su talune ombre o aspetti non condivisibili. La certezza della norma è, infine, essenziale per assicurare una piena e celere operatività della Cassa depositi e prestiti che, nell'incertezza del variare delle norme che la riguardano, ha necessariamente dovuto attenersi a norme di cautela negli affidamenti e nelle concessioni.

Segnalo solo le principali modifiche al testo che abbiamo già approvato al Senato e che quindi è conosciuto. Il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione, di cui all'articolo 1, è stato trasferito al 31 maggio. All'articolo 9, relativo alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti, è stato chiarito definitivamente che ai 4.000 miliardi sono da aggiungersi gli interventi per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria, oltre a quelli della legge Merli.

Sempre per quanto concerne l'articolo 9, è stata modificata la lettera a) relativa alla concessione di mutui il cui rateo d'ammortamento è a totale carico dello Stato, nel senso di riservare il 50 per cento di detti mutui per opere di urbanizzazione primaria ai comuni del Sud fino a 20.000 abitanti; il complesso dei comuni che concorrono alla spartizione di questa somma deve avere l'indice di spesa media *pro capite* inferiore al 90 per cento della spesa media *pro capite* nazionale. Alla lettera b), per il complesso dei 3.200 miliardi assegnati per il 1981, resta ferma la riserva del 50 per cento agli enti locali del Sud, ma allargata a quelli delle zone su cui opera la Cassa per il Mezzogiorno. Sono cioè stati aggiunti i territori dell'Abruzzo, di Latina, di Frosinone, di parte della provincia di Rieti e di Roma, dell'Isola d'Elba e del Giglio, nonché quelli toccati dal territorio di bonifica del Tronto.

Infine è stato chiarito, con una migliore dizione, il concerto degli interventi in conto capitale realizzati dagli enti locali con la programmazione regionale fatta, ove esistano, con piani regionali di sviluppo.

L'articolo 11, ex articolo 12, abolito dal Senato, è stato, a giudizio del relatore in maniera logica e opportuna, reintegrato e si configura sostanzialmente, con piccole modifiche, nello stesso testo che già conoscevamo.

All'articolo 14 è rimasta l'indicazione dell'incremento percentuale per le maggiori spese del 1981 rispetto al 1980, nei tassi del 16 e del 18 per cento. È stata invece modificata, con una decisione discutibile, la possibilità di accedere alla fascia di espansione superiore non solo ai comuni che hanno una spesa corrente *pro capite* inferiore al 110 per cento della spesa nazionale estendendola a tutti i comuni del Sud, montani o parzialmente montani, purchè con popolazione inferiore a 3.000 abitanti. Questo inserimento di un maggior numero di comuni che utilizzano il maggior tasso di incremento delle spese correnti ha comportato un trasferimento dal fondo di riequilibrio di 30 miliardi, con la conseguente riduzione del fondo stesso.

L'articolo 18 ha chiarito che per le perdite delle municipalizzate e degli enti di trasporto l'incremento rispetto alle perdite dell'anno precedente va calcolato non sulla previsione iniziale del bilancio di previsione, ma su quella definitivamente accertata nello stesso esercizio. Il tetto dell'incremento passa dal 15 al 16 per cento.

È stato infine fissato con maggiore precisione il sistema di aumento degli abbonamenti.

All'articolo 25 il fondo di riequilibrio è stato mantenuto ma non più nella cifra di 230 miliardi, ma in quella di 200 miliardi per le ragioni già esposte. Il riferimento per calcolare la media va fatto su tutto il titolo I delle spese del consuntivo 1979, mentre nel testo del Senato avevamo tolto dalle spese di cui al detto titolo le spese per gli interessi passivi e per le perdite delle municipalizzate.

Infine all'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge sono state opportunamente aggiunte, con gli articoli 3 e 4, norme per regolare meglio bilanci e contabilità delle aziende e dei comuni.

Il provvedimento nel suo complesso e nella sua struttura portante resta, quindi, del tutto simile a quello qui già esaminato a metà febbraio. Il giudizio del relatore non si discosta da quello espresso allora: un giudizio positivo per le significative novità introdotte; mi riferisco all'inizio di un'azione di perequazione della spesa corrente *pro capite*, ai criteri obiettivi adottati per la espansione delle spese dei trasferimenti, al pur timido avvio di un ritorno ad un'area impositiva locale che dovrà avere ben altro spessore. Sta ora al Parlamento la possibilità di approvare il provvedimento triennale che è dinanzi alla Commissione finanze e tesoro del Senato, cioè il disegno di legge per la finanza locale 1981-1983, limitato ormai agli esercizi 1982-1983.

Spero che si saprà approfittare, nell'approvazione di quel disegno di legge, dell'ampio dibattito e confronto tra i Gruppi che si è svolto per i provvedimenti ora in esame, così da portare avanti con maggiore decisione il riequilibrio dei trasferimenti, superando le attuali sperequazioni a favore dei grandi centri e degli enti ad alta spesa storica *pro capite*, i cosiddetti grandi spenditori; il superamento dei trasferimenti segmentati in personale, interessi, spese correnti e così via, a favore di un trasferimento complessivo che consenta una più alta discrezionalità di spesa agli enti locali; infine e soprattutto l'introduzione di un'autentica area impositiva locale che ridia reale autonomia ai nostri comuni, rafforzi le responsabilità degli amministratori e la partecipazione degli amministrati e consenta una accelerazione del processo di perequazione alleggerendo i trasferimenti verso zone più ricche e fornite di servizi a favore di quelle meno fortunate e più svantaggiate del nostro paese.

La dichiarazione ascoltata stamane direttamente dal Ministro del tesoro che non prevede tagli nei trasferimenti alla finanza locale, ma solo eventuali tagli alla finanza

regionale — che peraltro ha goduto di tassi di incremento annuali di gran lunga superiori a quelli di cui hanno beneficiato in questi anni gli altri centri di spesa locali — ci attesta che, pure in una situazione difficile, il Governo riconosce il ruolo fondamentale svolto dalle autonomie.

Sono certo che il Parlamento saprà legiferare sulla finanza locale 1982-1983 in modo da riequilibrare i trasferimenti con equità e giustizia. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E. Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, do la parola al rappresentante del Governo.

F R A C A N Z A N I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei soltanto sottolineare come si stia concludendo l'iter di un provvedimento che ha avuto come metodo, già nella fase di elaborazione e successivamente durante la fase dell'esame da parte del Parlamento, il costruttivo confronto sia con le rappresentanze degli enti locali (ANCI e UPI), sia con le forze politiche e con i Gruppi parlamentari. Un metodo di lavoro di reale confronto, iniziato prima del varo del provvedimento e continuato poi, soprattutto nelle Commissioni del Senato e della Camera, che ha portato a delle conclusioni costruttive, com'è dimostrato fra l'altro dal fatto che la gran parte degli affinamenti che sono stati introdotti in Commissione finanze e tesoro della Camera, lo sono stati con emendamenti firmati dalla collegialità della Commissione, in pieno accordo con il Governo.

Questo metodo ha anche ulteriormente sottolineato la scelta di contenuti a carattere autonomistico che il Governo ha inteso adottare con questo provvedimento, pur in un quadro di austerità e di rigore che deve caratterizzare particolarmente in questo momento ogni comparto della finanza pubblica e quindi anche quello della finanza locale.

I livelli di finanziamento sono stati preventivamente valutati e quindi durante tutto l'iter del provvedimento i conseguenti limiti di copertura inizialmente previsti sono stati scrupolosamente osservati.

D'altra parte però nessun taglio è stato operato sui finanziamenti per gli enti locali proprio per la serietà con cui fin dall'inizio questi erano stati previsti per il 1981 e perchè con tale scelta il Governo intende dare testimonianza coi fatti circa il proprio profondo convincimento e la propria conseguente azione perchè alle autonomie locali sia consentito svolgere adeguatamente il ruolo essenziale che esse hanno in campo economico, sociale, civile nel nostro Stato democratico.

Autonomia significa anche responsabilità ed ecco perchè il Governo ha previsto con l'articolo 11, non già come strumentalmente si è sostenuto da qualche parte politica, il divieto della possibilità di accesso al credito con gli istituti *extra* Cassa depositi e prestiti da parte dei comuni, ma una corresponsabilizzazione dei comuni negli oneri conseguenti all'accensione dei mutui con tali istituti *extra* Cassa, superando l'attuale situazione in cui i comuni contraevano con propria decisione i mutui trasferendo la totalità degli oneri allo Stato.

Abbiamo quindi creduto di recepire una indicazione venutaci proprio in questo ramo del Parlamento da un suo autorevole rappresentante, il senatore Ripamonti, che è anche presidente dell'ANCI, nell'adottare forme di corresponsabilizzazione degli enti locali per gli oneri conseguenti all'accensione di mutui *extra* Cassa depositi e prestiti rispetto all'impegno dello Stato, impegno graduato in rapporto all'importanza delle opere. D'altra parte occorre ricordare come il citato articolo 11 è inserito in un provvedimento in cui con l'articolo 9 si è potenziata la Cassa depositi e prestiti in termini quantitativi e qualitativi facendola divenire sempre più la banca dei comuni: occorre quindi tener conto della stretta correlazione che c'è appunto tra gli articoli 11 e 9.

Le concessioni della Cassa per opere sono state nel 1978 di 357 miliardi, nel 1979 di 1.446 miliardi, nel 1980 di 3.831 miliardi, per il 1981 si prevedono potenzialità della Cassa per concessioni a vario titolo per opere di circa 7.000 miliardi. Inoltre per la prima volta questi impegni, sempre nel provvedimento in oggetto, sono fatti assumere

alla Cassa per legge e con la precisa garanzia di copertura da parte del Tesoro in un quadro poi di programmazione che si proietta con relativi impegni anche nel 1982 e nel 1983. Questo tra l'altro evidenzia due dati estremamente importanti: la priorità che anche per gli enti locali si è voluta dare agli investimenti e la precisa definizione nel provvedimento di norme con valore pluriennale che danno possibilità di azione certa e programmata agli amministratori come da tempo era atteso. Ancora importante è ricordare come il provvedimento preveda norme dirette al riequilibrio tra zone geografiche più favorite e meno favorite e per la prima volta siano stati introdotti nel medesimo meccanismi di perequazione per situazioni di comuni obiettivamente analoghe, trattate però finora in modo estremamente diverso relativamente ai trasferimenti di somme da parte dello Stato, che fino ad oggi avevano sproporzioni di spesa fino a rapporti di 1 a 8.

È stato quindi introdotto il fondo di perequazione di 200 miliardi per la spesa corrente e il fondo di perequazione di 800 miliardi per investimenti a tasso zero a favore dei comuni al di sotto dei 20.000 abitanti.

Tutto questo dimostra come tutti i punti possibili di innovazione e di riforma del disegno triennale siano stati introdotti anche nel provvedimento annuale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho iniziato questo mio breve intervento dicendo che, con questo provvedimento, accanto alla scelta di merito a carattere nettamente autonomistico, abbiamo adottato una scelta di metodo, di confronto e di dialogo, che si è rivelato particolarmente costruttivo, con le rappresentanze degli enti locali, con le forze politiche e con i due rami del Parlamento. Questa nostra scelta ha avuto riscontri a fasi alterne da parte dell'opposizione. Ci sono state in Aula posizioni che hanno minimizzato il lavoro fatto collegialmente in Commissione e che a volte sono arrivate al limite dell'autolesionismo. Ma questo non ci scoraggia.

Il Governo conferma la sua volontà di dialogo e quindi manterrà come per il passato una linea che è l'opposto di quella dello

scontro: una ricerca di partire dai problemi, una ricerca della più adeguata risposta agli stessi e in particolare ai problemi degli enti locali, accettando contributi da qualsiasi parte essi vengano, anzi ricercandoli con la coscienza che solo così, attraverso l'impegno solidale tra tutte le forze costituzionali, può essere superato l'attuale difficile momento particolarmente per problemi delicati come quelli degli enti locali.

Un tale impegno il Governo porterà avanti anche relativamente al disegno di legge organico sulla riforma pluriennale (provvedimento il cui esame dovrà essere immediatamente iniziato), antepoendo alle preoccupazioni di parte, gli interessi degli enti locali. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Passiamo all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

P A L A , segretario:

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel primo comma, le parole: « 30 aprile 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 maggio 1981 ».

All'articolo 2, nel secondo comma, dopo le parole: « mezzi ordinari di bilancio », sono aggiunte le seguenti: « comprese le maggiori entrate di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 e ».

Dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

« ART. 2-bis. — Al quarto comma dell'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319, nel testo modificato dall'articolo 10 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, è aggiunto il seguente periodo: " I soggetti contemplati dall'articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono tenuti esclusivamente alla denuncia ai

competenti uffici delle province, dei consorzi e dei comuni" ».

All'articolo 3:

nel primo comma del nuovo testo dell'articolo 16 della legge 10 maggio 1976, n. 319, sono aggiunte, in fine, le parole: « I relativi proventi sono ripartiti fra gli enti gestori dei rispettivi servizi »;

nell'ultimo comma del nuovo testo dell'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, le parole: « il servizio di cui all'articolo 16, primo comma, sia gestito da ente diverso » sono sostituite dalle seguenti: « i servizi di cui all'articolo 16, primo comma, siano gestiti da enti diversi »;

nell'articolo 17-bis della legge 10 maggio 1976, n. 319, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora i servizi di fognatura e di depurazione siano gestiti da enti diversi, il canone o diritto è applicato e riscosso dall'ente che gestisce il servizio di fognatura, il quale provvede ad attribuire la parte relativa al servizio di depurazione all'ente che gestisce quest'ultimo servizio ».

All'articolo 5, nel sesto comma, le parole: « Nei confronti dei soggetti residenti, domiciliati o aventi sede, alla data del 23 novembre 1980, nei comuni disastriati per effetto del sisma del novembre 1980, individuati con l'elenco di cui all'allegato A del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, nonché nei confronti dei soggetti che risultino danneggiati, residenti, domiciliati o aventi sede, alla stessa data, nei comuni gravemente o particolarmente danneggiati per effetto del sisma medesimo, individuati nell'elenco di cui all'allegato B del detto decreto-legge n. 19 del 1981, » sono sostituite dalle seguenti: « Nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del novembre 1980 ed individuati a norma delle disposizioni vigenti ».

All'articolo 6, nel quarto comma, le parole: « entro il 31 marzo 1981 » sono

sostituite dalle seguenti: « con la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 1981, e comunque entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ».

All'articolo 7, il terzo ed il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

« L'addizionale, da applicarsi sui consumi verificatisi a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo alla data di istituzione, è liquidata con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica ed è versata direttamente ai comuni.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le deliberazioni adottate e comunicate entro il 31 gennaio 1981 ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901, hanno effetto sui consumi verificatisi dal 1° gennaio 1981 ».

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« Per il triennio 1981-1983 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere mutui relativi ad investimenti degli enti locali per un importo di lire 12.000 miliardi in aggiunta ai 1.000 miliardi destinati ai comuni ed alle province colpiti dalla calamità naturale del novembre 1980, ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, in ragione di 4.000 miliardi annui, oltre agli interventi già previsti dalle vigenti disposizioni e a quelli destinati all'edilizia penitenziaria e giudiziaria. Qualora la Cassa depositi e prestiti non sia in grado di effettuare i finanziamenti, si provvede con apporti da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro da determinarsi con la legge di bilancio.

La Cassa depositi e prestiti assicura in ciascun esercizio un volume di affidamenti di massima tale da consentire le concessioni di cui al precedente comma, dando, nei successivi esercizi e nell'ambito della metà dei fondi disponibili, priorità ai mutui occorrenti per il completamento delle opere programmate su base pluriennale, la cui esecuzione abbia avuto inizio nell'anno di competenza.

Per il 1981, l'importo di 4.000 miliardi è così suddiviso:

a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 120 per cento della media nazionale, per i comuni del Mezzogiorno, e, per gli altri comuni, al 90 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25. I finanziamenti devono essere prioritariamente destinati alle categorie di opere di urbanizzazione primaria previste dall'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni. L'onere di ammortamento è assunto a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni, proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT;

b) il CIPE, entro il 15 marzo 1981, ripartisce la residua quota dell'80 per cento per metà tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del tesoro, sentita la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti.

La suddivisione e la ripartizione dei fondi effettuate per il 1981 in base al precedente comma restano valide anche per l'anno 1982. Ai fini di cui alla lettera a) del medesimo comma restano valide,

come riferimento, le medie desunte dal bilancio di previsione 1979.

Nelle regioni in cui siano stati approvati programmi regionali di sviluppo, gli enti locali, nella individuazione delle opere per le quali richiedere il finanziamento alla Cassa depositi e prestiti, devono riferirsi agli indirizzi programmatici contenuti nei programmi stessi, salvo per le opere riguardanti esigenze locali di primaria importanza e che non siano riferibili agli indirizzi del programma regionale. Ai fini di quanto sopra il carattere dell'opera deve essere attestato dal rappresentante legale dell'ente locale.

I comuni destinatari della quota di cui alla lettera a) del terzo comma possono utilizzare le somme non impegnate nell'anno anche nei successivi esercizi».

Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

« ART. 9-bis. — Il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 67 del testo unico delle leggi riguardanti la Cassa depositi e prestiti, approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, sono sostituiti dai seguenti:

“ Le domande di anticipazione alla Banca d'Italia, contro deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, dovranno essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, il quale, volta per volta, ne fisserà limiti e condizioni.

Il Ministro del tesoro, su deliberazione del Consiglio di amministrazione e sentita la Commissione di vigilanza, potrà anche far eseguire anticipazioni dal Tesoro dello Stato o autorizzare la contrazione di prestiti esteri, per far fronte ad eccezionali esigenze della Cassa depositi e prestiti ” ».

All'articolo 10, nel terzo comma, sono soppresse le parole: « con le medesime modalità e condizioni » e, dopo le parole: « 27 marzo 1980 », sono aggiunte le seguenti: « con le modalità e condizioni ivi previste ».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Per gli esercizi 1981 e 1982 i comuni e le province possono fare ricorso all'assunzione di mutui presso istituti di credito, diversi dalla Cassa depositi e prestiti, esclusivamente alle seguenti condizioni e modalità:

a) per il finanziamento degli aumenti d'asta e delle revisioni dei prezzi di opere finanziate dagli stessi istituti con contratti stipulati alla data del 31 dicembre 1980;

b) per gli investimenti finanziabili dalla Cassa depositi e prestiti, per i quali la Cassa abbia manifestato la propria indisponibilità alla immediata concessione dei finanziamenti, nonché per gli investimenti diretti alla creazione di zone industriali o artigianali;

c) per il finanziamento degli investimenti che non rientrino nella lettera b).

Il maggior onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera b), rispetto a quello relativo ai mutui della Cassa depositi e prestiti, nonché l'onere di ammortamento dei mutui di cui alla lettera c) devono essere fronteggiati senza che ne consegua aggravio per il bilancio dello Stato e, quindi, per gli enti i quali chiedano il trasferimento a pareggio di cui all'articolo 24, mediante l'espansione di entrate ovvero la riduzione di spese correnti, a partire dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui stessi.

La Cassa depositi e prestiti deve comunicare all'ente locale interessato la propria adesione di massima sulle domande di mutuo entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda. Qualora la Cassa non abbia risposto positivamente nel termine suddetto, gli enti locali interessati possono ricorrere ad altri istituti di credito, secondo i limiti e le modalità di cui ai commi precedenti.

Per gli esercizi 1981 e 1982, il ricorso alla assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti è ammesso per le province, nel limite annuo del 5 per cento della potenzialità di indebitamento, che rimane fissata al 25 per cento delle entrate degli enti

locali relative ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, e non si applica il disposto di cui al secondo comma del presente articolo.

Le limitazioni e modalità di cui ai commi precedenti non si applicano ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo, per la realizzazione di impianti di base, nonché ai mutui assunti presso la direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro ».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« L'autorizzazione a rilasciare e ad accettare delegazioni di pagamento sulle entrate di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 1030, alla legge 4 luglio 1967, n. 537, e all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, ed all'articolo 11, quinto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, è estesa alle aziende consortili e ai consorzi che gestiscono in economia tali servizi e, quanto all'oggetto, alle operazioni di finanziamento degli impianti di produzione e distribuzione di energia elettrica, ivi compresi quelli di incenerimento di rifiuti solidi urbani, di impianti di produzione e distribuzione di vapore acqueo, di acqua calda e di altra fonte termica anche abbinata alla produzione di energia elettrica. Quando i servizi sono gestiti in economia da comuni, province o loro consorzi, il terzo delle entrate delegabili è riferito all'ultimo bilancio consuntivo approvato ».

All'articolo 13, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Ove siano accertate maggiori entrate, queste possono essere utilizzate per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione, per investimenti, o spese *una tantum*, ovvero per ulteriore incremento

di spese correnti, ad eccezione delle maggiori entrate accertate per interessi attivi, che devono essere obbligatoriamente destinate ad investimenti ».

All'articolo 14, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Per i comuni e le province la cui spesa *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1979 è inferiore al 110 per cento della media nazionale dello stesso anno, calcolata secondo quanto disposto dall'articolo 25, per i comuni e le province del Mezzogiorno, per i comuni montani o parzialmente montani del centro-nord, con popolazione fino a 3.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1979, secondo i dati pubblicati dall'ISTAT, per i comuni, colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979, lo incremento non può superare il 18 per cento ».

All'articolo 16, nel secondo comma, le parole: « la percentuale d'incremento dei » sono sostituite dalle seguenti: « una percentuale d'incremento non inferiore a quella prevista per i ».

All'articolo 17 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Le spese per l'acquisto di beni e servizi, e per trasferimenti, per la gestione dei servizi riguardanti il disinquinamento delle acque e la tutela ecologica possono essere previste nella misura corrispondente ai prevedibili fabbisogni di gestione anche oltre i limiti di cui all'articolo 14. Sui relativi capitoli non possono essere disposti storni di fondi per l'aumento di altri capitoli di spesa.

La quota parte degli stanziamenti, di cui al precedente comma, non impegnata alla fine dell'esercizio viene portata in detrazione dei trasferimenti statali a consuntivo previsti dal presente decreto ».

L'articolo 18 è sostituito dal seguente:

« La perdita di gestione delle aziende speciali di trasporto ed i contributi alle

aziende e ai consorzi di trasporto comunque costituiti e per servizi di trasporto pubblici gestiti in forme diverse non possono subire incrementi superiori al 12 per cento dell'ammontare previsto per il 1980, quale risulta dai bilanci di previsione e dalle successive variazioni esecutive a norma di legge.

Contestualmente alla delibera del bilancio devono essere deliberati la tariffa minima per percorsi urbani di lire 200 e l'adeguamento dei prezzi degli abbonamenti. I prezzi di questi ultimi, per i percorsi urbani, non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 100 per cento, l'85 per cento o il 70 per cento del prezzo del biglietto di una corsa semplice, rispettivamente, per gli abbonamenti estesi all'intera rete, a due linee o ad una sola linea, salvo il minor prezzo per abbonamenti aventi validità ridotta a specifiche e limitate fasce orarie di servizio, nonché per abbonamenti per particolari categorie di utenti. Per i percorsi extraurbani i prezzi degli abbonamenti non devono essere inferiori al prodotto dei giorni di validità per il 50 per cento del prezzo del corrispondente biglietto di una corsa semplice. La nuova disciplina tariffaria deve essere applicata non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla data di adozione della delibera.

Gli enti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'interno l'avvenuta applicazione della nuova tariffa e dell'adeguamento degli abbonamenti. In mancanza di tale comunicazione il Ministero dell'interno non eroga la quarta trimestralità di cui all'articolo 23.

Le eventuali maggiori perdite accertate a chiusura dell'esercizio nonostante l'attuato aumento delle tariffe sono finanziate dallo Stato a consuntivo, con le modalità di cui all'articolo 24, entro il limite massimo di un incremento del 16 per cento dell'ammontare iscritto nei bilanci di previsione degli enti locali per l'anno 1980, tenuto conto delle successive variazioni esecutive a norma di legge.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alla perdita di gestione prevista per l'anno 1981 è determinato sulla base della perdita presunta dell'esercizio 1980, tenendo conto dei provvedimenti programmati per l'anno 1980 per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte di tale contributo gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo a norma dell'articolo 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843 ».

All'articolo 19, il quinto comma è sostituito dal seguente:

« L'importo del fondo speciale per gli oneri del personale di cui all'articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, non può nel suo complesso essere incrementato in misura superiore al 25 per cento. Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980, detta percentuale può essere elevata, al massimo, fino al 40 per cento ».

All'articolo 20:

il primo comma è sostituito dal seguente:

« I comuni e le province con livello di spesa *pro capite* superiore alla media nazionale, determinata ai sensi dell'articolo 25, non possono presentare piani di riorganizzazione che comportino ampliamenti delle piante organiche e modifiche delle medesime da cui conseguano maggiori spese, se non per i casi di dimostrata insufficienza delle piante organiche stesse. La commissione centrale per la finanza locale, nell'esame di propria competenza dei relativi provvedimenti, effettua, ai fini dell'accertamento delle predette condizioni, una valutazione comparativa con i

livelli medi rilevati per enti aventi analoghe caratteristiche demografiche, territoriali e di servizi »;

nel secondo comma, dopo le parole: « 40 per cento nell'anno 1983 », sono aggiunte le seguenti: « È consentito derogare da tali limiti esclusivamente per i posti eventualmente previsti nel piano per l'attivazione di nuove opere »;

dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

« Resta ferma la facoltà di cui al quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299 »;

il terzo comma è sostituito dai seguenti:

« Per i comuni che abbiano ottenuto l'approvazione del piano di riorganizzazione da parte della commissione centrale per la finanza locale entro il 31 dicembre 1980 e che avevano una spesa corrente *pro capite* desunta dal certificato relativo al bilancio di previsione 1979 inferiore a quella determinata ai sensi delle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 25, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo ed il bando dei relativi concorsi possono avvenire nel limite del 50 per cento nell'anno 1981 e del 50 per cento nell'anno 1982.

Per i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 1979, e dal terremoto del novembre 1980 e come tali riconosciuti dalle vigenti disposizioni, la copertura dei nuovi posti d'organico di cui al secondo comma del presente articolo può avvenire con la discrezionalità che sarà fissata dagli enti stessi per l'ampliamento della propria dotazione dei servizi ».

All'articolo 21, i primi tre commi sono soppressi.

All'articolo 22:

nel primo comma, le parole: « È fatto divieto alla commissione centrale per la finanza locale di consentire » sono sostituite dalle seguenti: « Agli enti locali non è consentita »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Agli enti locali non è altresì consentita la soppressione, con contestuale trasformazione in altri, dei soli posti di nuova istituzione approvati, nel corso del triennio precedente, dalla commissione centrale per la finanza locale o, nell'ambito della propria competenza, dall'organo regionale di controllo, salvo che la modifica non avvenga nell'ambito di qualifiche appartenenti allo stesso livello retributivo ».

Dopo l'articolo 22 è aggiunto il seguente:

« ART. 22-bis. — I comuni, le province e i loro consorzi, in attesa dell'emanazione del decreto presidenziale previsto allo articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, possono provvedere all'inquadramento del proprio personale nei nuovi livelli solo in via transitoria, a decorrere dal 1° febbraio 1981, sulla base delle declaratorie di livello indicate nel decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 191, tenuto conto dei livelli di corrispondenza contenuti nell'articolo 2 del suddetto accordo, salvo per le qualifiche individuate, per la collocazione nei livelli V e VII, dall'accordo stesso.

Sulla base delle proposte da formularsi da parte dell'apposita commissione prevista dall'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, si procede al definitivo inquadramento a regime, nel rispetto delle compatibilità previste, provvedendo:

1) ad adeguare i provvedimenti di inquadramento provvisorio, come sopra

adottati, alle declaratorie delle qualifiche funzionali e ai profili professionali individuati per ricondurre, sul piano nazionale, ad unità di ordinamento qualifiche e posizioni di lavoro di pari contenuto professionale;

2) ad operare i relativi conguagli a carico o a favore del personale interessato.

Il termine previsto dall'articolo 29 dell'accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, è prorogato al 30 maggio 1981 ».

All'articolo 24:

nel secondo comma, le parole: « 31 marzo 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 aprile 1981. Con successivo, analogo decreto, da emanarsi entro il 31 maggio 1981, viene approvato un modello per la rilevazione di notizie sul conto consuntivo 1979, in relazione al livello dei servizi, al fine di determinare parametri obiettivi che consentano il superamento graduale del criterio della spesa storica »;

il terzo comma è soppresso;

al quarto comma, le parole: « 30 giugno 1981 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 luglio 1981 »;

nel quinto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « nonché alla trasmissione del modello di rilevazione dei dati di cui al secondo comma, che deve essere trasmesso al Ministero dell'interno non oltre il 30 settembre ».

All'articolo 25:

nel primo comma, le parole: « 230 miliardi » sono sostituite dalle seguenti: « 200 miliardi »;

il secondo comma è sostituito dal seguente:

« A valere sul fondo di cui al comma precedente è attribuito, ai comuni la cui spesa corrente media *pro capite* per l'anno 1979 sia inferiore a quella stabilita,

su base nazionale e per classi di popolazione, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, un trasferimento pari all'intera differenza o a parte di essa »;

nel quarto comma, alla lettera a), sono soppresse le parole: « fatta eccezione degli oneri per interessi passivi, per spese una tantum, per perdite e contributi alle aziende di trasporto e per servizi interamente coperti da corrispondenti finanziamenti statali o regionali con vincolo di destinazione » e la lettera c) è sostituita dalla seguente:

« c) per il 1981 il fondo viene ripartito ai comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti, ad iniziare da quelli che si trovano più lontani rispetto alla media determinata ai sensi del presente articolo ».

All'articolo 26, il secondo comma è sostituito dai seguenti:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad anticipare le somme, a valere sul fondo sanitario nazionale, necessarie ai comuni per il completamento delle opere di edilizia ospedaliera e relative revisioni prezzi ammesse a contributo regionale alla data del 31 dicembre 1980.

Dette somme e relativi interessi sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del bilancio e della programmazione economica all'atto della ripartizione della quota del fondo sanitario nazionale destinata agli investimenti.

Gli interessi relativi alle rate di ammortamento dei mutui di cui ai commi precedenti non si computano ai fini della determinazione del limite stabilito, per la assunzione dei mutui da parte dei comuni, dall'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43 ».

Dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

« ART. 26-bis. — La previsione nei bilanci comunali delle spese relative alla ge-

stione dei beni patrimoniali trasferiti ai comuni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e non destinati alle unità sanitarie locali, è disciplinata come segue:

a) gli oneri per i dipendenti trasferiti e non destinati alle unità sanitarie locali e per le prestazioni lavorative normalmente necessarie per la gestione dei beni anzidetti sono iscritti in aggiunta alle spese per il personale comunque considerate nei bilanci comunali;

b) l'ammontare delle spese per beni e servizi e trasferimenti, secondo quanto previsto nei bilanci degli enti disciolti per il 1980, non può subire incrementi superiori a quelli stabiliti a norma dell'articolo 14;

c) le entrate relative alla gestione di detti beni devono essere iscritte per importi non inferiori alle entrate previste nei bilanci 1980 degli enti disciolti.

Eventuali oneri connessi a passività patrimoniali che i comuni dovessero sostenere sono rimborsati dallo Stato a consuntivo con modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 24, salvo definitiva regolamentazione nei successivi provvedimenti per la finanza locale ».

L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

« Per il personale dei comuni, delle comunità montane, delle province, dei loro consorzi ed aziende, nonché delle unità sanitarie locali, ai fini del trattamento di quiescenza delle casse pensioni degli istituti di previdenza, le voci della retribuzione, prevista dagli accordi nazionali o contratti collettivi di lavoro, comprese le voci del trattamento retributivo del personale ospedaliero equiparato a quello medico, sono considerate pensionabili, a termini degli ordinamenti delle casse stesse, negli importi attribuiti dagli enti datori di lavoro con regolare delibera approvata dal competente organo di controllo ».

L'articolo 29 è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 1° gennaio 1981, il quarto comma dell'articolo 1 della legge

26 luglio 1965, n. 965, è sostituito dai seguenti:

” Per il periodo di continuazione di iscrizione o reinscrizione che non superi i cinque anni, qualora la parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di definitiva cessazione dal servizio risulti superiore a quella riferita alla data della prima cessazione intervenuta nei cinque anni predetti, ai fini della determinazione del trattamento di quiescenza si assume quale ultima retribuzione annua contributiva la media ponderata dell'ultimo quinquennio di servizio, tra le due retribuzioni relative alle cessazioni predette. Tali retribuzioni si considerano percepite, rispettivamente, l'una, per l'intero periodo di continuazione di iscrizione o di reinscrizione, l'altra, per il restante periodo del quinquennio.

Il precedente comma non trova applicazione per il personale riguardato dall'articolo 9 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, nonché nei casi di modifica del rapporto di impiego per legge, di trasferimento del servizio ad altro ente iscrivibile o di passaggio del dipendente ad altro ente, il cui personale è disciplinato dalla stessa normativa giuridica ed economica dell'ente di provenienza”.

Il disposto di cui al primo comma si applica, altresì, nei confronti dei dipendenti, collocati a riposo anteriormente alla data del 1° gennaio 1981 con l'applicazione dell'articolo 1, quarto comma, della legge 26 luglio 1965, n. 965, nel testo vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, che si trovino nelle condizioni previste dal secondo capoverso del precedente comma ovvero che siano passati ad altro ente per concorso, riliquidando, a domanda, da prodursi non oltre il 31 dicembre 1981, il trattamento di quiescenza loro spettante a carico delle casse pensioni degli istituti di previdenza, a decorrere dal 1° gennaio 1982 ».

All'articolo 33 è aggiunto il seguente comma:

« Per le aziende di soggiorno, cura e turismo istituite nel biennio 1979-1980 si

assume, quale base di commisurazione delle somme di cui al precedente comma spettanti per il 1981, un importo pari allo 0,50 per cento dei redditi assoggettati all'ILOR, prodotti nell'ambito della circoscrizione territoriale della azienda ed iscritti nei ruoli emessi nell'anno 1977, maggiorato del 33 per cento ».

Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:

« ART. 37-bis. — Fino all'emanazione della legge di riforma delle camere di commercio, il trattamento economico e giuridico del personale camerale è determinato, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, sulla base di accordi triennali tra la rappresentanza del Governo, dell'Unione italiana delle camere di commercio e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale, in conformità ai principi, criteri, livelli e limiti retributivi del personale civile dello Stato, fermo restando lo strumento attuativo di cui al secondo comma dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1968, n. 125 ».

All'articolo 39, nel primo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « , da definire sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Unione nazionale comuni e comunità enti montani (UNCCEM) e la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali (CISPEL) ».

All'articolo 42, nel secondo comma, le parole: « di cui al decreto » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 1 del decreto ».

L'articolo 44 è soppresso.

(È approvato).

ART. 2.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 1980, n. 901.

(È approvato).

ART. 3.

Le aziende degli enti locali, per i quali le vigenti disposizioni prevedono la redazione del bilancio pluriennale, a partire dall'esercizio 1982 sono tenute ad adottare un piano-programma, inteso come lo strumento programmatico generale che fissa le scelte ed individua gli obiettivi assunti dall'azienda, secondo gli indirizzi determinati dall'ente locale.

Le aziende sono tenute altresì ad adottare il bilancio pluriennale previsionale redatto in termini economici che quantifichi gli investimenti da effettuare sulla base del piano-programma e i relativi riflessi sia sui costi che sui ricavi.

Le aziende devono produrre in allegato al loro bilancio di previsione economica una relazione illustrativa del coordinamento attuato con il bilancio pluriennale degli enti locali di appartenenza.

I documenti di cui ai precedenti commi debbono essere rimessi dalle aziende ai rispettivi enti in tempo utile per la contestuale approvazione con il bilancio dell'ente e comunque entro il 15 ottobre di ogni anno.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno, sentite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e la Confederazione italiana servizi pubblici degli enti locali (CISPSEL), le disposizioni di cui ai precedenti commi possono essere estese alle aziende non comprese nella previsione di cui al primo comma.

(È approvato).

ART. 4.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, sentite l'ANCI e la CISPSEL, si provvede, entro il 31 dicembre 1981, ad emanare il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità per le aziende di servizi dipendenti dagli enti locali, che tenga conto delle peculiarità gestionali del-

le predette aziende, dello schema tipo del conto consuntivo definito dal Ministro del tesoro ai sensi del quarto comma dell'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché delle necessità informative sui flussi di cassa di cui all'articolo 30 della stessa legge 5 agosto 1978, n. 468.

(È approvato).

ART. 5.

I comuni e le province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme dovute dallo Stato a ciascun ente ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

I comuni e le province non possono stipulare contratti di fornitura con dilazioni di pagamento superiori a novanta giorni.

(È approvato).

P R E S I D E N T E . Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

L A Z Z A R I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A Z Z A R I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, il Gruppo della sinistra indipendente voterà contro questo disegno di legge. Le ragioni di questo voto sono molte: mi limiterò solamente a sottolinearne alcune.

La prima coinvolge una questione di principio a nostro modo di vedere molto importante. Il decreto riproposto dal Governo non ha rispettato le conclusioni cui era giunta questa Assemblea circa due mesi fa nella prima fase della discussione. Ora noi riteniamo che il Governo avesse il dovere di

non disattendere tali conclusioni, perlomeno nella forma in cui l'ha fatto.

La seconda ragione è che questo modo di affrontare i problemi della finanza locale, e quindi delle varie comunità cittadine, a suon di decreti frettolosi, incide profondamente e in maniera negativa su tutto il sistema delle autonomie comunali. Se c'è un modo estremamente semplice e raffinato per indebolire la presenza reale dei comuni e la loro capacità operativa è proprio questo. A nostro modo di vedere diventa estremamente contraddittorio parlare di responsabilizzazione degli amministratori e degli amministrati e non offrire un sistema di riferimento certo e definito da norme precise.

Questa incapacità — o impossibilità, come la si vuol definire — del Governo di intessere un rapporto che consenta ai comuni di affrontare la normale amministrazione non solo mina alla base la fiducia tra i cittadini e le istituzioni, ma genera negli amministratori stessi un senso di sfiducia perchè vedono svanire nell'attesa e nell'incertezza il loro lavoro e l'impegno che dedicano al razionale sviluppo della società civile.

La nostra critica quindi si rivolge sostanzialmente non tanto agli aspetti quantitativi quanto a quelli qualitativi. Certo, se dovessimo dare un giudizio su quella che sarà la linea del Governo nei confronti delle autonomie locali anche sulla base di come si è svolta la discussione e sulla base delle disposizioni, nutriamo una certa preoccupazione. Da che cosa nasce tale preoccupazione, che non è poi una preoccupazione piccola? Dal fatto che nei confronti delle amministrazioni comunali c'è un atteggiamento reale che denota una sostanziale sfiducia. E vorrei sottolineare che questa sfiducia è più nei fatti che nelle parole.

Mi limito a fare solo un piccolo riferimento. Viene citato ripetutamente come fatto esemplare il ritrovamento di una specie di spazio per l'autonomia impositiva nella famosa addizionale sui consumi dell'energia. Ora, c'è modo e modo di corresponsabilizzare i comuni: c'è una corresponsabilizzazione negativa — ne accennava il Sottosegretario — che è stata introdotta nella legge, ma c'è anche una corresponsabilizzazio-

ne positiva. Per esempio, la proposta che riguarda l'addizionale è una proposta che in realtà rivela una concezione totalmente subordinata. Sarebbe stato molto più semplice, anche in linea di principio, accennare al contributo che le amministrazioni comunali potrebbero dare attraverso i consigli tributari nel campo dell'evasione fiscale. Cioè la lotta alla evasione fiscale deve trovare nei comuni un punto di riferimento. Questo è uno degli aspetti positivi che possono impegnare realmente le amministrazioni: e di questo non troviamo cenno. Eppure è uno dei punti che noi consideriamo fondamentali.

Ecco perchè dico che c'è una sostanziale diffidenza che si richiama a tutta una serie di posizioni che fanno capo alle affermazioni di qualche Ministro.

Tutto quanto ho detto serve per esporre in maniera estremamente sintetica la nostra posizione: posizione che non è di assoluta prevenzione. Noi avremo successivamente modo di approfondire i diversi aspetti nel confronto sulla nuova normativa degli enti locali che sarà portata prossimamente alla discussione; vedremo a quel punto se le nostre previsioni sono state così nere oppure sono state sostanzialmente verificatrici di una realtà di fatto. (*Applausi dalla estrema sinistra. Congratulazioni*).

C O N T I P E R S I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O N T I P E R S I N I . Dopo le dichiarazioni del relatore e del sottosegretario Fracanzani abbiamo già un sufficiente quadro di riferimento che ripete quanto noi avevamo detto, nell'intervento qui fatto, sul precedente provvedimento. Vi è solo da rilevare, quando il Sottosegretario si riferisce ad un « metodo », che avremmo preferito da parte del Governo il mantenimento di una certa assicurazione, che doveva vedere riproposto in un decreto-legge il testo che qui avevamo discusso e concordato fra le diverse forze politiche.

Mi pare che dai giudizi espressi dal rappresentante del Governo ci dobbiamo, direi, quasi assicurare che non verranno fat-

ti ulteriori tagli, anche se verso le autonomie locali questa mattina il ministro Andreatta rivolgeva una certa attenzione, per alcune diminuzioni nella spesa pubblica. Vi è solo da augurarsi che nel provvedimento che è già all'esame della 5ª Commissione, si abbiano a trovare, di comune accordo, le possibilità di dare ai comuni un'area impositiva più ampia.

Vi è in questo provvedimento da rilevare — e lo dico come larvata critica — quella indicazione di 12.000 miliardi fatta alla Cassa depositi e prestiti, per la erogazione di mutui, che viene divisa proporzionalmente, mentre avevamo già sostenuto, lo ripetiamo, che forse un diverso criterio, pur rimanendo nell'ambito dei 12.000 miliardi, dava maggiore elasticità ad alcune realizzazioni già impostate dai comuni.

Vi è poi da rilevare che il rapporto di ripartizione dei fondi da destinare ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, così come è stato fissato dall'ultimo periodo della lettera a) dell'articolo 9, assumendo come metro di riferimento l'entità della popolazione, non ci sembra abbia a confermare e tutelare le autonomie locali minori. Mi riferisco in modo particolare ai comuni montani, così come espressamente indicato per questa particolare considerazione dall'articolo 44 della Costituzione. Mi auguro che nel provvedimento che vedrà la discussione che si riferisce all'anno 1982-1983 sarà possibile anche recuperare questo concetto.

Il voto del Gruppo socialdemocratico è positivo. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

BOZZELLO VEROLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZELLO VEROLE. Signor Presidente, alcune brevi considerazioni per dire che con la votazione odierna la legge di conversione del decreto-legge per la finanza locale viene finalmente approvata. Anche quest'anno purtroppo, come l'anno scor-

so, non possiamo non sottolineare il ritardo con cui si è dovuti pervenire alla definitiva regolamentazione di questa importante materia. Ciò deve indurre a sollecitare per il futuro una più tempestiva iniziativa che si traduca nel rispetto dei tempi previsti.

Mentre si chiude questa prima fase di regolamentazione normativa, concordo con le dichiarazioni fatte testè dal rappresentante del Governo quando si richiede l'immediato avvio della discussione davanti al Parlamento sul disegno di legge per il varo della normativa relativa al triennio 1981-1983. Ciò non solo per l'opportunità di dotare dei necessari presupposti legislativi il sistema di regolamentazione dell'attività finanziaria degli enti locali, ma anche per utilizzare tutte quelle indicazioni costruttive che sono emerse nel corso del lungo e approfondito dibattito svoltosi su questa problematica in concomitanza con la discussione del decreto-legge di stralcio annuale.

Il provvedimento che si è in procinto di approvare ha fornito l'occasione, infatti, per affrontare insieme ai problemi di carattere più immediatamente congiunturale anche temi di natura strutturale nella cui tempestiva definizione risiedono molte delle aspettative di concreto e definitivo riassetto di questo importante settore del comparto pubblico.

È inutile ritornare sui particolari aspetti che hanno caratterizzato questo provvedimento. La vicenda che ha portato alla decadenza del primo decreto e alla successiva ripresentazione di quello che oggi si converte in legge ha fornito numerose occasioni per analizzarli e per sviscerarli e non appare quindi necessario riproporli all'attenzione di questa Assemblea.

Circa i rilievi che tuttora sussistono da parte di alcune forze politiche, credo che vada sottolineato che, laddove non sono frutto di pretestuose prese di posizione, sono evidentemente dovuti alla verificata impossibilità di trovare nella situazione politica ed economica in atto più soddisfacenti soluzioni nell'ambito di una visione generale della problematica finanziaria del settore pubblico nel suo complesso.

Nonostante l'esigenza di non diluire ulteriormente i tempi già troppo ritardati per l'attivazione gestionale degli strumenti finanziari individuati, alcune considerazioni tuttavia non possono essere in questa sede trascurate. Tra queste la principale riguarda l'opportunità di dare al regime dei finanziamenti per gli investimenti un assetto più rispondente alle esigenze di concretezza e di realizzabilità, rappresentate dagli enti interessati, e di efficacia e funzionamento della spesa richiesta da una migliore utilizzazione delle risorse complessive destinate all'intervento pubblico. In tale contesto vanno affrontati quei provvedimenti di riforma della Cassa depositi e prestiti — e mi pare che lo stesso rappresentante del Governo l'abbia accennato nella sua replica — anche alla luce del più ampio ruolo conferito a questo istituto con le norme più recenti. Basti pensare alla legge Merli sul disinguinamento, alla edilizia giudiziaria e penitenziaria, al finanziamento per la ricostruzione delle zone terremotate, per convincersi che il presente provvedimento non può più essere ulteriormente rinviato. Vi è anche il problema del personale insufficiente per i comuni, in modo particolare per i più piccoli, che dovrà essere attentamente valutato al fine di superare le difficoltà che i nostri amministratori incontrano nell'assolvere il loro mandato; compiti sempre più complessi, molti dovuti anche alle deleghe delle regioni oltre ad alcune leggi. Occorre, quindi, concedere inoltre ai comuni la possibilità di associarsi per la gestione di taluni servizi e di assumere personale specializzato e sufficiente a tali gestioni. Così come andranno apportati ai meccanismi previsti quei miglioramenti che l'applicazione nel 1981 di questo provvedimento suggerirà.

C'è da dire che purtroppo l'andamento sfavorevole dell'economia non consentirà in tempi brevi il recupero di ulteriori risorse finanziarie da conferire agli enti locali per il consistente innalzamento dei livelli attuali dei servizi. L'attenzione dovrà quindi rivolgersi al miglioramento dei criteri di espansione dell'area impositiva autonoma degli enti locali.

Nell'assumere l'impegno del Gruppo che rappresento a riservare, pur in presenza della difficile situazione generale, la massima attenzione alla riforma del sistema del finanziamento delle autonomie e degli enti locali il Gruppo socialista, con queste brevi considerazioni, dà il voto favorevole al disegno di legge in discussione. (*Applausi dalla sinistra, dal centro-sinistra e dal centro*).

B O N A Z Z I. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

B O N A Z Z I. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'esame molto rapido che è stato fatto dalla Commissione finanze e tesoro del Senato del testo trasmessoci dalla Camera si è verificata una situazione singolare: da un lato il Gruppo comunista, che si accinge a motivare qui il suo voto contrario a questo provvedimento, ha espresso tuttavia un apprezzamento per le modificazioni che esso ha subito rispetto alla sua stesura iniziale, se si eccettua il fatto, d'altra parte politicamente molto grave, che il Governo ha ritenuto di ripresentarlo alla Camera senza tener conto, su alcuni punti rilevanti delle decisioni che quest'Aula, e la stessa Commissione finanze e tesoro della Camera, avevano adottato, ed ha riproposto in un testo molto simile, e nella stessa logica del testo iniziale, alcuni articoli, in particolare quello che riguarda i mutui da contrarsi al di fuori della Cassa depositi e prestiti e quello che riguarda l'istituzione di un'addizionale sull'energia elettrica (di questo qualche eco abbiamo sentito anche qui, nelle dichiarazioni dei Gruppi socialdemocratico e socialista); dall'altra parte, i Gruppi di maggioranza mentre si accingevano a dichiarare il loro voto favorevole, hanno espresso (come ha fatto lo stesso relatore) il rammarico per alcune modificazioni introdotte dalla Camera. Modificazioni mi consenta, onorevole Sottosegretario, che lei ha presentato come un'iniziativa, o comunque, come una ragione che ha indotto il Governo ad appoggiare, sostenere e mantenere il provvedimento così modificato e, che, invece, sono (almeno le più rile-

vanti), proposte che il Gruppo comunista aveva fatto qui in quest'Aula e che il Governo e la maggioranza avevano respinto. Il fatto è che questo provvedimento si inquadra — così come in gran parte quello del 1980 — in un orientamento del Governo, reso più volte esplicito dal Ministro del tesoro anche in interviste recentissime, quando ha indicato tra le aree della spesa che sfuggono e devono essere ricondotte sotto il controllo centralizzato, quelle del sistema sanitario e delle autonomie locali.

Questa logica contrasta, invece, con quel disegno di riforma che aveva ispirato i provvedimenti del 1977, 1978 e 1979, e che avrebbe dovuto sfociare nella riforma della finanza locale. Questo è il punto: il provvedimento che ci è stato presentato era concepito al fine di fermare questo processo, di farlo regredire come emerge chiaramente dalla sua impostazione: rendere più rigida la struttura della parte corrente, particolarmente per le entrate, introdurre una riduzione del valore reale della spesa corrente. Voglio ricordare qui, perchè il Ministro del tesoro lo dimentica, che se c'è un settore della spesa pubblica che ha avuto un tasso di incremento inferiore rispetto a tutti gli altri, questo è costituito dall'area della spesa locale, che è passata da un'incidenza del 6,7 per cento nel 1977 sul prodotto interno lordo, ad un'incidenza che è poco più del 6 per cento, mentre tutti gli altri settori, compreso quello statale, pur essendosi verificato il trasferimento di funzioni dal centro alla periferia, e in particolare ai comuni, hanno registrato un incremento della loro incidenza sul prodotto interno lordo. Rispetto a questa logica abbiamo espresso la nostra contrarietà fin dall'inizio e dobbiamo confermarla qui per ragioni che riassumo molto sinteticamente. Innanzitutto, il modo come si è giunti anche quest'anno alla presentazione delle norme per la finanza locale, nel modo che tutti avevamo auspicato non si ripetesse più, quando approvammo i provvedimenti per il 1980.

A 4 mesi dall'inizio della gestione 1981, il ritardo che il criterio adottato ha determinato, ha un peso altrettanto grave, se non superiore, di alcuni contenuti sostan-

ziali delle norme che approviamo. Praticamente dal luglio dell'anno scorso fino ad oggi, perchè ancora una volta le erogazioni della Cassa depositi e prestiti sono state sospese, i finanziamenti per gli investimenti dei comuni hanno subito un rallentamento e per un lungo periodo una vera e propria sospensione.

Il Governo ha poi voluto contestare, sia per il suo significato di merito sia per il suo significato politico, il voto che il Senato aveva espresso, voto che era stato qualificato anche dal fatto che la maggioranza che aveva approvato la soppressione dell'articolo 12, la modificazione di alcune norme che riguardano il funzionamento della Cassa depositi e prestiti e i criteri di applicazione dell'addizionale sull'energia elettrica, era una maggioranza diversa da quella governativa.

D'altra parte debbo aggiungere anche che la gestione stessa del decreto da parte di un Governo come questo, non ci dà alcun affidamento. Non ho la tranquillità che è stata espressa dal relatore rispetto alle dichiarazioni che il ministro Andreatta ha fatto questa mattina in relazione ai provvedimenti che si accinge ad adottare per ridurre la spesa pubblica. Avremo modo di ritornare su questo punto, ma chiedo fin da ora al rappresentante del Governo, che anche in questa sede ha confermato la volontà di non ridurre la spesa per i poteri locali, che significato ha la dichiarazione che questa mattina il ministro Andreatta ha fatto, secondo la quale, « il Tesoro provvederà altresì con opportune proposte in sede di bilancio di assestamento ad imporre stretti limiti per le autorizzazioni di cassa e più in generale ritiene che questa complessiva manovra richiederà di valutare nei mesi prossimi l'intero sistema di finanziamento della sanità, della previdenza e delle autonomie ». Cosa vuol dire questo? Che in sede di assestamento del bilancio ritorneremo a valutare il sistema di finanziamento delle autonomie?

Se qualche cosa si fosse voluto fare, questa era la sede per dirlo. O ancora una volta vi è un gioco al rinvio delle decisioni, una prova di insicurezza, di incapacità di

adottare una soluzione definitiva? È necessario convincersi che, se si vogliono — come è giusto — controllare i processi economici e contrastare i processi inflattivi, la strada da seguire non è quella dei provvedimenti che annualmente tendono ad introdurre, sempre più, nuovi vincoli all'attività degli enti locali, ma quella di realizzare definitivamente la riforma, di responsabilizzare per questa via i poteri locali all'impegno comune di combattere strutturalmente e congiunturalmente i processi inflattivi.

Non posso non ricordare che in questo provvedimento sono stati introdotti addirittura alcuni elementi di deresponsabilizzazione degli amministratori locali, su iniziativa del Governo in contrapposizione a proposte che noi avevamo fatto. Ne è un esempio la questione degli interessi sulle anticipazioni di cassa: pur di non consentire un certo margine di discrezionalità nella gestione di questa voce da parte dei comuni e delle province, si è preferito regolarla in modo che il costo delle anticipazioni venga rimborsato dallo Stato a consuntivo, lasciando spazio a comportamenti che tolgono agli amministratori ogni stimolo al loro contenimento.

In questo senso va, anche, una proposta che il Governo ha mantenuto per quanto riguarda i disavanzi delle aziende di trasporto.

A queste ragioni che investono l'ispirazione stessa, il quadro di politica economica e la collocazione delle autonomie, da cui scaturisce questo provvedimento, si aggiungono questioni di merito che ricordo brevemente. Una riguarda l'introduzione dell'addizionale per l'energia elettrica che viene presentata come anticipazione di una area di autonomia impositiva dei poteri locali.

Se con questo si vuole indicare verso dove indirizzare la ricerca di un'autonomia impositiva per i poteri locali, dobbiamo esprimere il nostro più netto dissenso sia per la natura dell'imposta, sia per i beni che colpisce, sia per il modo com'è concepita.

In secondo luogo, non concordiamo con il modo com'è regolato il ricorso al credi-

to al di fuori della Cassa depositi e prestiti. Non voglio aggiungere — le richiamo soltanto — considerazioni a quelle già fatte sulla congruità delle disponibilità che vengono assegnate alla Cassa depositi e prestiti. Ricordo, onorevole Sottosegretario, per rivendicarlo a merito della nostra iniziativa, che se questa parte, come altre parti, del provvedimento ha assunto un significato di sostegno ai comuni, agli enti locali del meridione, è perchè noi ci siamo battuti...

T R I G L I A, *relatore*. Sulla riserva del 50 per cento avevi molte perplessità.

B O N A Z Z I. La riserva del 50 per cento è entrata nella legge perchè abbiamo sostenuto questa iniziativa, non confondiamo le carte...

T R I G L I A, *relatore*. Sei tu che confondi le carte!

B O N A Z Z I. In questo modo si è determinata una delle condizioni perchè i comuni meridionali possano superare la arretratezza strutturale dei loro servizi.

Abbiamo sostenuto che questa è una delle condizioni: se a questa non concorreranno altre condizioni, soprattutto la volontà politica e il sostegno nell'impegno amministrativo e tecnico per i comuni meridionali, resterà ancora una volta una ipotesi che non troverà conferma nella realtà e ci ritroveremo a fine d'anno — come è successo nel 1979-1980 — con i comuni meridionali che non avranno potuto utilizzare questa occasione che viene loro offerta.

Infine il modo com'è regolato l'incremento della spesa per i trasporti, che costituisce una sollecitazione ad alterare i bilanci, perchè quando si propone agli amministratori di prevedere un aumento del 12 per cento, assicurando che a consuntivo sarà consentita una espansione fino al 16 per cento, non si fa altro che invitarli a preparare i bilanci che presentino una certa quota di disavanzo, ma si preparino a scontarne una superiore. Questi sono — molto sinteticamente — i motivi generali e specifici che ci inducono a modificare l'atteg-

giamento di astensione che assumemmo al Senato sulla conversione in legge del precedente decreto.

Infine qualche considerazione per cogliere l'intendimento, che da molte parti è stato espresso, di iniziare subito la discussione del disegno di legge per la regolazione della finanza locale, per tre anni, quale era stato presentato dal Governo nel dicembre di quest'anno (per non ritrovarci di nuovo alla scadenza del 1981, come è già avvenuto per l'anno passato, a dover affrontare i problemi della finanza locale negli stessi termini di questi due anni).

Se intendiamo con questo manifestare una seria volontà di avviarcì non più a una proroga, più o meno corretta del regime attuale, ma ad una riforma vera e propria, dobbiamo dire chiaramente che questo disegno di legge non ne è una base idonea; anzitutto perchè di esso non è rimasto quasi nulla, in secondo luogo perchè le ipotesi contenute in esso non sono altro che una proiezione triennale di quanto questa Assemblea si accinge a decidere per la finanza locale nel 1981. Se si vuole veramente passare alla fase prevista, e necessaria, di riforma dell'assetto della finanza locale da altre proposte dobbiamo partire; noi ci faremo carico di essere promotori di iniziative che tendano a porre su un terreno di reale riforma la legislazione definitiva sull'assetto della finanza locale. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

L A I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L A I . Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, l'intervento che mi accingo a svolgere a nome del Gruppo della Democrazia cristiana per esprimere il voto favorevole sul disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981, puntualizza alcune considerazioni sulla validità e l'opportunità del provvedimento in esame.

La Democrazia cristiana ha sempre privilegiato, per vocazione e costituzione della sua dottrina politica, la formazione delle autonomie locali e perciò si impegna con costanza e coerenza a rendere efficienti, nei limiti delle possibilità statuali, i loro governi attraverso una normativa idonea a consentire una vita civile e di progresso a tutti i cittadini. Il potere locale è l'estrinsecazione migliore di una concezione statale comunitaria perchè espressione diretta del popolo e come tale la voce e la guida delle sue necessità ed esigenze. Sottolineare quindi l'urgenza della riforma delle norme che regolano la vita degli enti locali ed in particolare quelle della finanza locale, così come ha affermato il relatore senatore Triglia nella sua dotta, ottima e per certi versi coraggiosa relazione, è un dovere che volentieri assolve per conto del partito e del Gruppo che ho l'onore di rappresentare.

Il Governo si è fatto carico di questa esigenza ed ha proposto alla nostra attenzione il disegno di legge n. 1269 che porta provvedimenti finanziari per gli enti locali per il triennio 1981-1983, in ottemperanza alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 421 del 1979, che disciplina la nuova contabilità di province e comuni ed introduce il bilancio pluriennale. Il decreto-legge n. 38 che ci accingiamo a convertire in legge, resosi necessario per l'impossibilità di approvare il disegno di legge n. 1269 nei tempi dovuti, è stato giustamente definito dal relatore il segmento annuale 1981 del disegno di legge riguardante il triennio 1981-1983; il decreto-legge esaminato reca urgenti disposizioni per l'anno 1981 in materia finanziaria e introduce diverse novità nella vita di comuni e province e nei rapporti tra questi e l'amministrazione centrale dello Stato. Ecco perchè non era possibile mantenere lo stato attuale delle cose in attesa della discussione del disegno di legge n. 1269. I cinque grandi argomenti individuati dal relatore, unitamente a due particolari caratteristiche per il 1981, sia nel testo originario del decreto che in quello comprendente le modifiche proposte e approvate dalla Camera dei deputati, hanno posto alla nostra attenzione i cardini

essenziali del provvedimento in esame. Sono certo che il disegno di legge esaminato pone i presupposti per fare in modo che i poteri locali attuino quel salto di qualità che tutti auspichiamo soprattutto con l'istituzione di una vera autonomia impositiva per una maggiore valorizzazione e responsabilizzazione degli enti locali, per un migliore riequilibrio delle condizioni socio-economiche delle diverse aree del paese.

Per tutte queste ragioni il provvedimento è da approvare e annuncio il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano. (*Applausi dal centro e dalla sinistra*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati e di deferimento a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2411. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonché proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale » (1401) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali), previ pareri della 1ª e della 6ª Commissione.

C. 2413. — « Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica

24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali. Finanziamento di opere idrauliche e potenziamento del servizio idrografico » (1402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

C. 2412. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria » (1403) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Detto disegno di legge è stato deferito in sede referente alla 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 11ª Commissione.

Annunzio di presentazione di disegno di legge

P R E S I D E N T E . È stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

SANTALCO, CALARCO, GENOVESE e VINCELLI. — « Modifica dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, riguardante disciplina delle agevolazioni tributarie » (1404).

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Su richiesta della 2ª Commissione permanente (Giustizia), è stato deferito in sede deliberante alla Commissione stessa il seguente disegno di legge, già assegnato a detta Commissione in sede referente:

PATRIARCA ed altri. — « Modifica dell'articolo 120 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari approvato con il decreto del Pre-

sidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 » (847).

Su richiesta della 6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), sono stati deferiti in sede deliberante alla Commissione stessa i seguenti disegni di legge, già assegnati a detta Commissione in sede referente:

ROMEI ed altri. — « Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e la Torre Fiuzzi di Praia a Mare » (184);

MURMURA. — « Cessione gratuita al Comune di Vibo Valentia del Castello Normanno-Svevo, ivi esistente, allo stato dimesso dall'Autorità militare » (242);

STAMMATI ed altri. — « Autorizzazione a vendere, in favore della Casa salesiana San Giovanni Bosco, denominata "Borgo ragazzi di Don Bosco", una porzione del compendio patrimoniale disponibile dello Stato costituente l'ex Forte Prenestino di Roma » (1018);

ANGELIN ed altri. — « Autorizzazione di vendita al Comune di Chioggia (Venezia) delle aree di proprietà dello Stato situate nel comprensorio denominato "Ex Forte di Brondolo" » (1089).

Annuncio di approvazione di disegni di legge da parte di Commissioni permanenti

P R E S I D E N T E. Nelle sedute odierne, le Commissioni permanenti hanno approvato i seguenti disegni di legge:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

Deputati **BATTAGLIA** ed altri. — « Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni per il personale, ed istituzione della seconda sede della Commissione nazionale per la società e la Bor-

sa » (1392) (*Approvato dalla 6ª Commissione permanente della Camera dei deputati*);

Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) *ed 11ª* (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale):

« Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica » (925-1063, 1096-bis - B) (*Stralcio degli articoli da 1 a 13 e da 16 a 24 del testo unificato di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Antoniazzi ed altri; Ferralasco ed altri, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 18 dicembre 1980*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati*).

Annuncio di relazione trasmessa dal Ministro della marina mercantile

P R E S I D E N T E. Il Ministro della marina mercantile, con lettera in data 28 marzo 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 aprile 1980, n. 122, recante: « Provvidenze integrative per l'industria delle costruzioni navali per il periodo 1º gennaio 1979-31 dicembre 1980 », una relazione sullo stato di attuazione della legge stessa (*Doc. LXX, n. 1*).

Detto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annuncio di relazione trasmessa dal Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica

P R E S I D E N T E. Il Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica, con lettera in data 3 aprile 1981, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 14 ottobre 1974, n. 652, la relazione sulla gestione del Fondo speciale per la ri-

cerca applicata, per il periodo 1° luglio 1979-30 giugno 1980 (Doc. LXXI, n. 1).

Detto documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . I Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte sono state pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

P A L A , segretario:

MALAGODI, FASSINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Ricordato che in data 26 settembre 1980 gli scriventi avevano presentato un'interrogazione con richiesta di risposta scritta inviata ai Ministri degli affari esteri e dell'agricoltura e delle foreste in cui chiedevano di conoscere se ed in quale misura rispondevano a verità le notizie di stampa relative alla mancata utilizzazione da parte dell'Italia dei fondi attribuiti dalla CEE al nostro Paese e di conoscere l'entità delle cifre suddivise per categoria di fondi, i relativi motivi del ritardo nella utilizzazione e la cifra globale;

constatato che cinque mesi dopo la presentazione della suddetta interrogazione rispondeva, per il Ministro degli affari esteri, il Sottosegretario onorevole Edoardo Speranza (protocollo 003/117/S) confermando senza precisazione alcuna l'esistenza di « preoccupanti ritardi » relativi « a cifre indubbiamente consistenti, la cui mancata utilizzazione va ascritta a cause di carattere struttu-

rale ed amministrativo sul piano nazionale, regionale e comunitario », considerate le quali il Governo « ha istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 ottobre 1978 un Comitato di ministri, affiancato da una Commissione interministeriale e da un Comitato di alti funzionari, incaricato di accertare l'effettiva consistenza dei ritardi, individuarne le cause, proporre adeguate soluzioni », risposta, questa, che induceva gli scriventi a presentare, in data 17 marzo 1981, un'interrogazione rivolta al Presidente del Consiglio, al Ministro degli affari esteri ed al Ministro per gli affari comunitari per conoscere:

a) per quali motivi la Commissione a cui si faceva riferimento nella risposta all'interrogazione non avesse, in due anni e cinque mesi, provveduto a svolgere le funzioni, ad essa assegnate, di accertamento dei ritardi e della consistenza dei fondi, di individuazione delle cause e di indicazione di soluzioni;

b) quali fossero gli accertamenti, anche parziali, che detta Commissione ha compiuto;

c) che cosa intendesse fare il Governo per ovviare a tale situazione, ricordato che detta interrogazione non ebbe risposta nel dibattito sulla politica agricola comunitaria svoltosi al Senato il 19 marzo 1981 con la presenza del Ministro dell'agricoltura, onorevole Bartolomei;

rilevato che il Presidente del Gruppo liberale e democratico al Parlamento europeo, onorevole Martin Bangemann, sollecitato ad interessarsi circa la disponibilità del Parlamento europeo alla concessione di maggiori crediti per le regioni meno sviluppate, con particolare riguardo all'Italia, afferma in una lettera indirizzata ad uno degli interroganti:

« In occasione della riunione che l'ufficio di Presidenza del Gruppo liberale e democratico ha tenuto a Taormina il 21 marzo, l'attenzione dei parlamentari italiani e stranieri presenti si è concentrata tra l'altro sull'esistenza di importanti residui passivi del Fondo di sviluppo regionale europeo. Nel 1979, ultimo anno per il quale disponiamo di dati definitivi, solo il 44 per cento dei crediti impegnati dalla Comunità per lo sviluppo regionale dell'Italia è stato effettivamente

utilizzato, mentre la media europea è superiore al 53 per cento. In questa situazione, a qualsiasi richiesta italiana di maggiori crediti per le regioni meno sviluppate — proseguo nella sua lettera l'onorevole Bange-
mann — si risponde obiettando che voi italiani non siete neanche capaci di utilizzare i crediti di cui già disponete, indebolendo così la forza dei vostri argomenti. Le sarò grato se vorrà prodigarsi con la consueta solerzia affinché questa lacuna venga colmata. Mi informi anche se è necessario snellire le procedure a Bruxelles chè provvederò in tal senso con una iniziativa parlamentare e con dei contatti diretti con il commissario Giolitti »,

gli interroganti chiedono di conoscere quali iniziative si intendano assumere in merito ai problemi sollevati per mezzo delle predette interrogazioni e confermati dal presidente del Gruppo liberale e democratico del Parlamento europeo.

(3 - 01365)

MALAGODI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — In relazione ai tragici episodi del carcere di Nuoro ed a quelli avvenuti il 13 aprile 1981 nel carcere di Novara, lo interrogante chiede di conoscere:

per quali motivi gli ergastolani assassini sono stati trasferiti nelle carceri dove hanno commesso i nuovi delitti;

quali sono le misure preventive che vengono adottate per evitare episodi analoghi a quelli oggetto della presente interrogazione.

(3 - 01366)

PATRIARCA, FERMARIELLO, VIGNOLA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Gli interroganti, nell'esprimere vivissima indignazione per l'assassinio del dottor Giuseppe Salvia, vice direttore del carcere di Poggioreale, chiedono di conoscere i risultati delle indagini di polizia sulle motivazioni del grave delitto che si inserisce nel clima di terrore e di violenza che turba il più popoloso carcere europeo, stretto in una morsa di intimidazione ad opera della malavita organizzata.

(3 - 01367)

FLAMIGNI, TEDESCO TATO, MAFFIOLETTI, BONDI. — *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* — Per conoscere, in esito alle indagini istruttorie compiute dalla Magistratura sulla strage dell'« Italicus » e sugli avvenimenti connessi, se hanno ritenuto opportuno:

1) accertare la veridicità di quanto denunciato alla Magistratura dall'ingegnere Francesco Siniscalchi di Roma (con lettera del 28 dicembre 1976 ai giudici Vigna e Corrieri del Tribunale di Firenze) circa la esistenza, dall'anno 1969, di un gruppo di 400 alti ufficiali affiliati alla Massoneria ed aderenti alla « loggia P-2 » per scopi golpistici;

2) accertare inoltre se risponde a verità che il procuratore della Repubblica di Arezzo, dottor Mario Marsili, asseritamente genero del signor Gelli, durante indagini ed accertamenti di sua competenza ha tenuto un comportamento tale da favorire la attività presuntivamente illecita del suo-
cero;

3) prendere eventuali provvedimenti nei confronti di quei dipendenti civili e militari dello Stato che aderiscono all'obbedienza massonica della loggia denominata « Raggruppamento Gelli P-2 », in contrasto con il giuramento di fedeltà allo Stato ed ai principi di riservatezza e di imparzialità che disciplinano il pubblico impiego;

4) verificare se quanto dichiarato dal generale Maletti sul settimanale « L'Espresso » n. 10 del 15 marzo 1981 circa i tentativi di *golpe* avvenuti in Italia non trova puntuale riscontro nelle previsioni e nel comportamento del signor Licio Gelli dell'estate 1974.

(3 - 01368)

SASSONE, BERTI, MARTINO, POLLIDORO, BERTONE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — In relazione alla recente decisione unilaterale di collocare in cassa integrazione a zero ore centinaia di lavoratori degli stabilimenti « Montefibre » e delle attività sostitutive ad essi collegati (mentre il contratto di lavoro prevede la rotazione), dopo le riduzioni degli organici che si sono verificate negli

ultimi anni nelle aziende « Montefibre » di Vercelli, dell'alto novarese e di Ivrea, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il Governo intende prendere:

1) per ottenere dalla « Montefibre » la sospensione della cassa integrazione a zero ore;

2) per addivenire ad una rapida convocazione delle parti;

3) per presentare, sulla base di uno studio predisposto da un'apposita Commissione, un piano di riconversione organico delle aziende in crisi, nel contesto del piano di settore della chimica e delle fibre, rovesciando la tendenza in atto di riduzione dei livelli di produzione e di occupazione mentre si è costretti ad importare prodotti chimici dall'estero facendo pagare ai lavoratori delle zone interessate ed all'economia nazionale un prezzo troppo alto.

Si fa presente che gli impegni contenuti nei precedenti accordi sindacali non sono poi stati mantenuti dalla « Montedison-Montefibre » e che il Governo si deve rendere garante del rispetto degli investimenti concordati per la qualificazione della produzione e dei livelli di occupazione, come hanno ripetutamente richiesto anche gli Enti locali, la Regione Piemonte e le forze politiche e sociali.

(3 - 01369)

TAMBRONI ARMAROLI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* — Preso atto che l'attuale situazione del credito artigiano agevolato si riassume in n. 62.943 operazioni per lire 1.338 miliardi che, presentate all'Artigiancassa nel 1980, al 31 marzo 1981 non sono state ancora approvate per carenza dei fondi di agevolazione; in n. 30.879 per lire 680 miliardi che sono state presentate all'Artigiancassa nei primi 3 mesi del 1981; in n. 40.000 per lire 800 miliardi che si stima siano in corso di istruttoria presso il sistema bancario, per un totale di circa n. 135.000 per lire 2.820 miliardi da agevolare;

considerato che l'agevolazione di tale volume di credito assume rilevanza fonda-

mentale per il sostegno delle imprese artigiane che — nonostante la crisi del settore industriale — traggono ancora stimoli per accrescere il loro apporto alla produzione, agli investimenti, all'occupazione ed alla esportazione;

rilevato che l'agevolazione di detto volume di credito richiede un consistente impegno di mezzi finanziari che si concretano — in base all'attuale differenziale fra il tasso agevolato a carico delle imprese artigiane e quello di riferimento (per il quale si manifesta la necessità di un urgente adeguamento agli aumenti del tasso ufficiale di sconto), nonchè in relazione all'esigenza del sistema bancario (e in particolare delle minori aziende di credito) di riscontrare i relativi finanziamenti presso l'Artigiancassa, al fine di evitare che detti crediti siano soggetti a vincoli posti allo sviluppo degli impieghi bancari — in lire 1.000 miliardi per contributo interessi e in lire 500 miliardi per riscontro delle operazioni, a fronte di stanziamenti previsti nella legge finanziaria 1981 di lire 360 miliardi per contributo interessi e lire 120 miliardi per il riscontro delle operazioni,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare al fine di consentire:

1) l'agevolazione — attraverso il rifinanziamento dei fondi Artigiancassa — dell'attuale volume di credito richiesto dalle imprese artigiane e finalizzato agli investimenti produttivi;

2) l'espansione dei crediti bancari così finalizzati, attualmente sottoposti al regime dei vincoli sugli impieghi delle aziende di credito, con l'unica deroga, in materia di contingentamento, relativa al portafoglio riscontato presso l'Artigiancassa, che genera a sua volta un maggior fabbisogno di fondi per il risconto.

Tenuto conto che il Governo deve mantenere con coerenza l'impegno di ridurre la spesa corrente a vantaggio degli investimenti;

considerato che le agevolazioni di credito costituiscono l'unica e sostanziale misura d'intervento a sostegno dello sviluppo delle imprese artigiane;

rilevato che, nell'attuale situazione economica e nella prospettiva della ripresa dello sviluppo, è necessario assicurare continuità a dette agevolazioni di credito;

sottolineato che, mentre la domanda delle imprese artigiane è oggi favorevolmente influenzata dal forte differenziale fra tasso d'interesse a carico delle imprese e tasso di mercato, l'offerta risulta pesantemente condizionata, oltre che dai fondi di agevolazione disponibili, anche dalla situazione di operatività del sistema bancario, avuto riguardo sia al tasso di riferimento, sia ai limiti posti agli impieghi bancari,

l'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti si intendono adottare al fine di assicurare continuità alle agevolazioni di credito, avuto riguardo:

alla previsione di una politica pluriennale e programmata degli interventi, e quindi a stanziamenti pluriennali che assicurino prefissati volumi annui di credito;

alla revisione dei tassi di interesse agevolato, da rapportare sia ai livelli di rendimento per le imprese degli investimenti finanziati, sia ai livelli di operatività del sistema bancario;

allo sviluppo dell'intervento bancario, da condizionare soltanto alle disponibilità di agevolazione e non anche ai vincoli posti all'attività bancaria, al fine di superare la contraddizione insita nell'attuale sistema che, da un lato, prevede fondi di agevolazione per lo sviluppo del credito e, dall'altro, limita tale sviluppo, essendo ricompresi i relativi impieghi bancari nell'ambito di detti vincoli, penalizzando il settore artigiano a differenza di quanto avviene per quelli industriale ed agricolo per i quali non sono state emanate le norme di contingentamento, sia pure indiretto;

alla necessità di attivare le nuove forme di intervento in favore delle imprese artigiane previste nel campo della riconversione e ristrutturazione industriale ed in quello dell'esportazione, per le quali l'Artigiancassa ha già formulato concrete proposte che attendono ancora l'approvazione del CIPI e del CICR.

(3 - 01370)

BORZI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali concrete ed immediate iniziative intenda assumere al fine di sottrarre le comunità del mandamento di Palestrina e gli amministratori comunali al gravissimo clima di sopruso, intimidazione e violenza creato dalle sconcertanti ed illecite iniziative del pretore di Palestrina, il quale, sistematicamente abusando dei suoi poteri, ha finito di fatto per sostituirsi agli organi delle amministrazioni comunali, confiscate ormai di ogni reale potere di autonoma determinazione.

Si chiede, in particolare, di conoscere:

1) quanti amministratori comunali siano stati incriminati ed arrestati dal Federico dal momento della sua nomina a pretore di Palestrina;

2) quanti tra gli amministratori predetti erano democratici cristiani e quanti di altri partiti;

3) se non è fortemente sospetto che la più alta concentrazione di amministratori asseritamente « disonesti » sia nel mandamento di Palestrina, o se non è più ragionevole immaginare che le iniziative del dottor Federico siano frutto di grave strumentalizzazione politica;

4) se risponde al vero che il sindaco DC di Cave sia stato arrestato per contrasti di indole squisitamente politica insorti tra la Giunta e le opposizioni, contrasti « composti » dal Federico in maniera gradita alla parte politica a lui più vicina;

5) se risponde al vero che il Federico si trova sotto procedimento penale per gravi reati per i quali procede il procuratore della Repubblica di Perugia;

6) se risponde al vero che il Federico, recentemente prosciolto dal giudice istruttore di Napoli, è stato tuttavia severamente censurato dallo stesso magistrato per l'assoluta scorrettezza dei suoi comportamenti giudiziari;

7) se è vero che altro procedimento penale a carico del Federico è condotto in istruttoria formale dal giudice istruttore dell'Aquila.

Si invia, pertanto, il Ministro a fornire risposta alle precedenti interrogazioni presentate sullo stesso magistrato.

(3 - 01371)

DI MARINO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — In relazione alla tragica sequenza di assassini di avvocati, al moltiplicarsi della criminalità in Campania, e in particolare nel Salernitano, ed alle documentate denunce avanzate dalle forze politiche, dai sindacati e dall'Ordine degli avvocati di Salerno e di Napoli, circa le carenze sia degli apparati di pubblica sicurezza, sia dell'apparato giudiziario, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti misure si intendano prendere per rafforzare in quantità ed in qualità le forze dell'ordine onde intervenire nelle drammatiche condizioni delle carceri e per adeguare gli organici della Magistratura.

(3 - 01372)

DI MARINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — In relazione ai drammatici avvenimenti intervenuti nel carcere giudiziario di Salerno, l'interrogante chiede di conoscere quali urgenti provvedimenti il Ministro intenda assumere per un congruo sfollamento del carcere ed una migliore attrezzatura igienico-sanitaria e di vita, nonché per il rapido completamento del nuovo carcere, iniziato da decenni e non ancora ultimato.

(3 - 01373)

PINNA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se, in considerazione del tentato suicidio di due detenuti costretti nella stessa cella nelle carceri di Lanusei, non ritenga opportuno promuovere un'indagine per acclarare i fatti ed accertare eventuali responsabilità.

(3 - 01374)

BONIVER PINI, NOCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie.* — Per conoscere:

se siano al corrente del fatto che dal marzo 1980 al marzo 1981 i finocchi al dettaglio sono aumentati, nelle maggiori città, del 220 per cento, il radicchio del 240 per cento, le bietole verdi da costa del 190 per cento e

la catalogna, che è una verdura tradizionalmente considerata «povera», è aumentata da 560 lire il chilo a 1.880, crescendo del 245 per cento;

per quali motivi il fenomeno considerato non sia stato fin qui oggetto di inchiesta da parte dei Ministri dell'agricoltura e dell'industria ed a quale stadio il rialzo si sia verificato e con quali strozzature ed eventuali benefici speculativi a livello di mercati generali e di intermediari;

se — in analogia a quanto minacciato dal ministro Andreatta nei confronti degli industriali che hanno aumentato impropriamente i listini, con riferimento ai crediti agevolati industriali — non sia intenzione del Governo sospendere o ridimensionare il preoccupante aumento del 16 per cento dei nostri prezzi agricoli strappato in sede CEE sintanto che non rientrino tali forme patologiche di sfruttamento del coltivatore meno abbiente;

quali azioni — in relazione alle proposte di raffreddamento della scala mobile per la lotta all'inflazione — vengano richieste agli operatori del settore orticolo.

(3 - 01375)

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere:

i motivi per i quali la SAMIM — attraverso la SAMAVEDA — non ha proceduto all'assegnazione delle case a riscatto ai propri dipendenti che ne hanno fatto richiesta;

quali motivi hanno presieduto alla decisione di non scioglimento della SAMAVEDA, così come disponeva la legge di scioglimento delle aziende ex EGAM;

se risponde a verità che la decisione è stata assunta per offrirne la presidenza al signor Venditti, parente di autorevole rappresentante del Governo in carica.

(3 - 01376)

CORALLO. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere se sono a conoscenza del fatto che il Poligrafico dello Stato, mentre per la stampa dei certificati elettorali ha inviato alle Prefetture un listino prezzi sulla base del quale sono state indette regolari gare tra le tipografie che intende-

vano aggiudicarsi la fornitura, per la stampa delle schede per i *referendum* ha conferito le commesse ad aziende scelte con ignoti criteri ed offrendo un prezzo di 27 lire per scheda.

Poichè, ove si considerino le enormi tirature richieste e la rinuncia alla fustellatura delle schede, il prezzo di lire 27 risulta pari ad almeno il triplo di quello che deriverebbe dall'applicazione dei capitolati tecnici dello stesso Poligrafico e delle Ferrovie dello Stato, l'interrogante chiede, inoltre, di conoscere quali sono le ditte beneficiarie di tanta generosità, i criteri con i quali sono state scelte e quali provvedimenti si intendono adottare per moralizzare il settore.

(3 - 01377)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MEZZAPESA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali la dogana di Bari, già esclusa dal novero degli uffici doganali abilitati all'importazione di prodotti siderurgici con decreto ministeriale dell'ottobre 1980, non è stata riabilitata a tale funzione con il decreto ministeriale 27 marzo 1981 con il quale, invece, sono state riabilite 8 delle dogane a suo tempo escluse, e ciò nonostante le legittime, reiterate pressioni esercitate da parlamentari, enti locali e categorie interessate, che hanno fatto presente l'urgente ed inderogabile necessità per la quale la dogana di un centro commerciale come Bari non poteva essere esclusa dall'importazione dei prodotti siderurgici senza creare gravi pregiudizi sia per l'attività del porto di Bari, sia per l'economia del vasto *hinterland* da esso servito.

Quando si pensi che l'unico porto dell'Italia meridionale abilitato a tali operazioni è quello di Napoli e che l'Adriatico meridionale ne risulta del tutto escluso (a differenza della fascia dell'Adriatico settentrionale ove sono abilitate le dogane di Venezia, Chioggia e Ravenna), si comprenderà la sostanziale, ingiusta discriminazione che si è operata a danno di Bari, il cui ruo-

lo propulsore in economia ne risulta gravemente penalizzato.

(4 - 01927)

CALARCO, GENOVESE, SANTALCO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 620, il Governo ha emanato le norme relative alla disciplina dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, in attuazione della delega ad esso conferita con l'articolo 37, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, delega rinnovata con l'articolo 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

che con il citato decreto n. 620 si sono attribuiti agli Uffici di sanità marittima (articolo 6) i servizi di assistenza sanitaria al personale in navigazione, a quello imbarcato ed a quello in attesa di imbarco (articolo 3, secondo comma) e che così facendo il Governo ha disatteso la rigida ripartizione di competenza fissata nella legge di delega che, all'articolo 6, riserva allo Stato le funzioni amministrative concernenti la profilassi marittima (l'elencazione dei contenuti delle funzioni amministrative indicate nel predetto articolo 6 ha valore tassativo e costituisce certamente un principio ineludibile da parte del legislatore delegato),

gli interroganti chiedono che il Ministro si faccia promotore di una riconsiderazione dell'intera materia al fine di pervenire ad una modifica del decreto n. 620 nella parte in cui attribuisce ad organi dello Stato funzioni amministrative che non spettano loro per legge, nè hanno collegamento con il criterio del buon andamento e del decentramento fissato nella nostra Costituzione.

Infatti vero è che nella legge di delega non è indicato a chi spetti l'assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile, ma quello che certamente si trae dalla lettera e dallo spirito della legge di delega è che i compiti relativi all'assistenza al personale navigante non sono compiti dello Stato cosicchè il Governo, in sede di esercizio della delega, avrebbe potuto scegliere se attribuire tale assi-

stenza alternativamente alle Unità sanitarie locali o alla Regione.

L'aver operato una scelta diversa tra detti due poli affidando tali funzioni agli Uffici di sanità marittima ed agli istituendi « Servizi sanitari di porto » ricadenti sotto la giurisdizione del Ministero è certamente illegittimo per violazione dell'articolo 6 della legge di delega.

In ogni caso, le visite biennali e di imbarco previste per il personale navigante di mare non possono esser compiute dall'Ufficio di sanità marittima, che è un organo ministeriale, mentre le suddette visite sono un'esigenza dell'azienda di navigazione.

Si configura, dunque, una disparità di trattamento tra i lavoratori di terra e quelli di mare, assolutamente ingiustificata perchè non collegata alle peculiari esigenze assistenziali del personale navigante connesse alle attività svolte (articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 620).

(4 - 01928)

GHERBEZ, POLLASTRELLI, BACICCHI. — *Ai Ministri delle finanze e delle poste e delle telecomunicazioni.* — Premesso:

che l'URAR di Torino sta inviando agli utenti delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 l'ingiunzione di pagamento del canone radiotelevisivo e delle relative soprattasse per il periodo che va dal 1976 in poi, non essendo stata presentata in termini utili la disdetta da parte degli abbonati;

che il mancato adempimento delle disposizioni burocratiche era dovuto alle condizioni di indigenza e di estrema precarietà alloggiativa in cui la popolazione terremotata si è venuta a trovare dopo il sisma, nonchè alla stessa gravità dell'evento che ha influito, comprensibilmente, in maniera pesante sullo stato psicologico e quindi sul comportamento pratico degli interessati,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si intende provvedere, preferibilmente attraverso misure amministrative, a sanare il problema corrispondendo alle esigenze della popolazione del Friuli, già fortemente provata dagli effetti del sisma.

(4 - 01929)

MEZZAPESA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.* — Per sapere quali provvedimenti abbiano preso, o intendano prendere, per evitare che la gloriosa Accademia dei Lincei sia paralizzata nella sua attività per la mancanza dei fondi necessari.

Secondo notizie diffuse dalla stampa oggi, 15 aprile 1981, infatti, il presidente dell'Accademia, professor Montalenti, avrebbe dichiarato che « se entro breve tempo non potremo disporre di finanziamenti l'attività dell'Accademia dei Lincei dovrà praticamente fermarsi ».

L'interrogante ritiene, pertanto, che il Governo debba prendere gli opportuni provvedimenti, con la necessaria tempestività, perchè non subisca interruzioni il prezioso contributo di studio e di ricerca che l'Accademia in questione ha sempre assicurato.

(4 - 01930)

DEL NERO. — *Ai Ministri delle finanze e dei trasporti.* — Per conoscere se sono al corrente della difficile situazione instauratasi nel settore dei trasporti Italia-Spagna via mare, scalo di Barcellona.

Da qualche tempo si stanno infatti verificando situazioni che non solo danneggiano gli autotrasportatori italiani in generale e soprattutto quelli del settore marmifero, ma non tengono assolutamente conto di quella che è la legislazione italiana operante in tale settore.

I trattori italiani, invero, possono entrare in territorio spagnolo solo se completi del semirimorchio e non possono effettuare più di un solo viaggio. Le ditte trasportatrici, avendo un numero superiore di semirimorchi rispetto ai trattori, sono costrette a far trainare i semirimorchi, che arrivano al porto di Barcellona senza trattore, da automezzi e da autisti spagnoli spesso esosi nei prezzi; d'altra parte, il costo del trasporto di un trattore è di oltre 300.000 lire a viaggio.

Al contrario, ci sono ditte iberiche che da mesi sostano con i loro trattori in territorio italiano potendo tranquillamente occupare giornalmente la linea Genova-Carrara e viceversa, ritirando, cioè, i rimorchi che giungono da Barcellona in Italia e riportandoli successivamente carichi di marmo all'imbarco

sempre con lo stesso trattore, ciò che dà luogo ad una sleale concorrenza.

In territorio spagnolo le autorità si dimostrano molto severe, tanto che nei mesi dal novembre 1979 al gennaio 1980 sono stati bloccati in Spagna e sequestrati 7 automezzi di varie ditte italiane, tutte condannate con l'accusa di contrabbando dal Tribunale spagnolo per il contrabbando, e ciò solo perchè alcuni trattori avevano sostato per pochi giorni in terra spagnola al fine di trainare più celermente i propri semirimorchi giunti dall'Italia. Altro analogo sequestro risoltosi con pene assai gravi è stato operato nel luglio 1980 ed ancora si minacciano altri provvedimenti.

I camion italiani, inoltre, sono tenuti a viaggiare tassativamente con permessi « in contingente » mentre gli automezzi provenienti dalla Spagna viaggiano in territorio italiano senza alcun permesso o con permesso « fuori contingente », e sono riservati solamente a trasporti o carichi eccezionali. Tutto il traffico si svolge prevalentemente, via mare, da Genova a Barcellona e viceversa, con scarico alla Calata Chiappella del porto di Genova, ove i controlli doganali in materia sono fatti in modo non sufficientemente accurato, mentre sarebbe facile accertare quanti rimorchi e quanti trattori sono iscritti nel foglio di viaggio delle singole navi.

L'interrogante chiede, pertanto, di conoscere quali provvedimenti i Ministri interessati intendano adottare onde superare tale situazione che danneggia fortemente gli autotrasportatori italiani.

(4 - 01931)

PINNA, GATTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se sia a conoscenza della notizia riportata da « L'Informatore » di lunedì 13 aprile 1981, in prima pagina, secondo la quale 11 soldati italiani sarebbero stati arrestati a La Maddalena, rei, si dice, di aver, in concorso tra di loro, trafugato due radioline da un *container* parcheggiato nel molo di Santo Stefano all'interno di quella rada;

se non ritenga — avuto riguardo del fatto che 11 giovani di leva si trovano costretti agli arresti per un danno solo simbolicamen-

te subito dagli americani trattandosi, nella fattispecie, non di vero e proprio furto, ma, come comunemente rilevato, di uno scherzo che intendevano giocare ai marinai di quella base, risoltosi con la restituzione delle radioline — di dover promuovere un'indagine per accelerare i fatti onde evitare, per quanto possibile, che quella che può essere definita, più che furto, « una bravata » operata da militari in servizio di leva, divenga un grave reato punibile con la detenzione.

(4 - 01932)

GIOVANNETTI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se sia a conoscenza dei consistenti aumenti concessi ai dirigenti della SAMIN e se consideri tale decisione coerente con i gravi ritardi che caratterizzano i programmi della stessa società.

(4 - 01933)

MASCIADRI, DEL PONTE. — *Ai Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali sono gli eventuali propositi di intervento per sanare una situazione economica, sociale ed occupazionale nell'area del Cusio-Verbano-Ossola, in provincia di Novara, che sta sempre più peggiorando, e in particolare:

1) se e come si intende intervenire sulla « Montefibre » per impedire che vada in porto l'azione unilaterale messa in atto dalla società di porre in cassa integrazione a zero ore 800 lavoratori a partire dal giorno 20 aprile 1981 (a tal proposito vi è da ricordare che l'organico aziendale si è ridotto, nel giro di pochi anni, di ben 1.500 unità ed inoltre che viene un'altra volta eluso l'impegno assunto nei confronti del sindacato di predisporre un programma di consistenti investimenti per l'introduzione di nuove tecnologie tali da rendere competitivo il prodotto sul piano internazionale);

2) se non si ritiene indispensabile un intervento presso la « Montedison » per impedire che il disegno di chiusura della produzione di carburo di calcio nella fab-

brica di Villadossola abbia a realizzarsi, compiendo così un nuovo errore di politica industriale che andrebbe ad aggiungersi a quello che si sta consumando alla società « Ferroleghes » di Domodossola, nella quale sono in pericolo altri 123 posti di lavoro;

3) se non si ritiene, complessivamente, che simili comportamenti del gruppo « Montedison-Montefibre » suscitino momenti di grave tensione sociale ed impongano interventi atti ad impedire azioni di cassa integrazione, premesse di chiusura di fabbriche, e piani di ridimensionamento in aperto contrasto con i propositi enunciati con la costituzione di una Commissione interministeriale insediata dal ministro del lavoro Foschi, che vede impegnati, in un'opera già a buon punto, ben cinque ministeri, con compiti di studio e di elaborazione di proposte atte ad evitare il degrado di una zona che è già stata colpita nella sua economia e mortificata nella sua occupazione.
(4 - 01934)

Interrogazioni da svolgere in Commissione

P R E S I D E N T E . A norma dell'articolo 147 del Regolamento, l'interrogazione n. 3 - 00624, dei senatori Corallo ed altri, su un'azione terroristica al distretto militare di Padova, sarà svolta presso la 4^a Commissione permanente (Difesa).

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 29 aprile 1981

P R E S I D E N T E . Essendo stati esauriti tutti gli argomenti previsti per la corrente settimana dal calendario dei lavori dell'Assemblea, le sedute di domani, 16 aprile, non avranno più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi mercoledì 29 aprile in tre sedute pubbliche, la prima alle

ore 9,30, la seconda alle ore 16 e la terza alle ore 21, con il seguente ordine del giorno:

Discussione dei disegni di legge:

1. Deputati BONETTI MATTINZOLI ed altri; DE CINQUE ed altri; SANESE ed altri. — Estensione della norma dell'articolo 119 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, alle elezioni comunali, provinciali e regionali (1346) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, numero 36, recante proroga fino al 31 dicembre 1981 delle disposizioni riguardanti il Mezzogiorno, nonchè proroga della scadenza del termine di applicazione di alcune agevolazioni fiscali e di quello riguardante l'adeguamento del capitale minimo delle società di capitale (1401) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Conversione in legge del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 35, recante differimento del termine di cui all'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in materia di opere idrauliche relative ai bacini idrografici interregionali. Finanziamento di opere idrauliche e potenziamento del servizio idrografico (1402) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 37, recante misure urgenti in materia di assistenza sanitaria (1403) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 21,40).

Dott. FRANCESCO CASABIANCA

Consigliere preposto all'Ufficio per la revisione e la pubblicazione dei resoconti stenografici dell'Assemblea